

**1ª SERIE SPECIALE**

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 136° — Numero 10**

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 8 marzo 1995**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

---

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# SOMMARIO

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 62. Sentenza 20-24 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Coniugi - Incapacità a testimoniare del coniuge in presunto regime di comunione legale dei beni - Richiamo alla sentenza della Corte n. 248/1974 e all'ordinanza n. 494/1987 - Riferimento alla situazione dei coniugi che abbiano optato per il regime di separazione dei beni - Non comparabilità - Non fondatezza.

(C.P.C., artt. 159 e 246).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 11

N. 63. Sentenza 20-24 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavoro - Regione Sicilia - Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) - Utilizzazione di personale della ex Siciltrading S.p.a. in stato di procedura fallimentare, mediante contratti a termine - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di leggi-provvedimento - Insussistenza di irragionevolezza nel caso che l'oggetto sia la salvaguardia dell'occupazione - Non fondatezza.

(Legge regione Sicilia approvata il 26 maggio 1994).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 13

N. 64. Sentenza 20-24 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agevolazioni e contributi in genere - Regione Sicilia - Delibera legislativa regionale in materia di provvidenze in settori vari - Mancata promulgazione e successiva abrogazione ad opera delle leggi regionali nn. 37 e 39 del 1994 - Cessazione della materia del contendere.

(Delibera legislativa n. 670 approvata dalla assemblea della regione siciliana il 6 agosto 1994)

» 17

N. 65. Ordinanza 20-24 febbraio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione diretta ridotta all'importo a calcolo e pensione di reversibilità integrata al minimo fino al 31 dicembre 1994 - Riliquidazione della prima pensione con integrazione al minimo nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983 - Questione già decisa dalla Corte (v. sentenza n. 240/1994) con declaratoria di parziale fondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 20

N. 66. Ordinanza 20-24 febbraio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Difensore della parte civile - Impugnazione - Proposizione anche se non munito di procura speciale a proporre appello rilasciata dopo l'emanazione del provvedimento da impugnare - Insussistenza di lesione del diritto di difesa - Insussistenza di una disparità di trattamento tra imputato contumace e parte civile che abbiano proceduto alla nomina di un procuratore speciale fornito di ampia delega alla rappresentanza in giudizio - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., artt. 100, 122 e 577; disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 37).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 21

N. 67. Ordinanza 20-24 febbraio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente (tutela dell') - Trattamento sanzionatorio penale - Rimessione alla scelta dell'autorità amministrativa dell'inclusione o meno di alcuni materiali nei listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le diverse camere di commercio - Applicabilità della normativa penale in tema di rifiuti con conseguenti disparità di trattamento - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 8 luglio 1994, n. 438, art. 2, terzo, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 25)

» 23

N. 68. Sentenza 22 febbraio-1° marzo 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ordinamento penitenziario - Benefici - Permessi premio e liberazione condizionale - Concessione - Requisiti - Condotta di collaborazione con la giustizia - Giudicato formatosi a seguito di sentenza irrevocabile di condanna per taluni delitti che renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia ma che escluda l'attualità di collegamenti con la criminalità mafiosa - Omessa previsione - Violazione del principio di eguaglianza e dei principi volti alla rieducazione del condannato - Illegittimità costituzionale.**

[Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lett. a) del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356; d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 2, primo comma, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203]

» 25

N. 69. Sentenza 22 febbraio-1° marzo 1995.

**Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e provincia autonoma.**

**Esposizioni, fiere e mercati - Provincia autonoma di Trento - Norme regolamentari, atti di indirizzo e coordinamento per la semplificazione di procedimenti amministrativi in materia - Introduzione con decreto Presidente della Repubblica - Competenza primaria della provincia - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 461/1992 e 465/1991 - Insussistenza di una valida base legislativa a loro giustificazione - Lesione della sfera di attribuzione dell'ente autonomo - Non spettanza allo Stato - Annullamento degli artt. 1, terzo comma, 2, commi primo, secondo, lett. b), terzo, lett. b), quarto e sesto, 3, secondo comma, 4 e 5, secondo comma, del d.P.R. n. 390/1994**

» 31

N. 70. Sentenza 22 febbraio-1° marzo 1995.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Beni culturali e ambientali - Regione Toscana - Regolamento disciplinante il procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico - Intangibilità delle competenze locali in materia urbanistica - Differenziazione quanto alla cura di interessi pubblici, diversi e complementari - Spettanza allo Stato**

» 34

N. 71. Sentenza 22 febbraio-1° marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Magistrati militari - Consiglio della magistratura militare - Esercizio della funzione disciplinare - Modalità - Ricorso alle sezioni unite della Cassazione contro i provvedimenti in materia - Totale assimilazione della condizione del magistrato militare a quella del magistrato ordinario - Radicamento della giurisdizionalità della funzione disciplinare in quella già prevista per la magistratura ordinaria pur nella distinzione organizzativo-ordinamentale - Non fondatezza.

(Legge 30 dicembre 1988, n. 561, art. 1, n. 3 (*recte*: terzo comma).

(Cost., art. 102)

Pag. 38

N. 72. Ordinanza 22 febbraio-1° marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni - Ex combattenti - Fruizione del beneficio dell'anzianità convenzionale - Conseguente diritto al computo dell'anzianità aggiuntiva di anni due nella progressione economica - Questione già esaminata dalla Corte e decisa con sentenza n. 153/1994 e ordinanze nn. 299 e 351 del 1994 - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 42

N. 73. Ordinanza 22 febbraio-1° marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Coniugi separati - Trasferimento immobiliare - Agevolazioni fiscali - Mancata estensione - Formulazione della questione sotto un profilo di carattere alternativo e di natura interpretativa - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, in relazione agli artt. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 44

N. 74. Ordinanza 22 febbraio-1° marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Deducibilità ai fini dell'Irpef dovuta per il 1983, delle spese per psicoanalisi e psicoterapeutiche - Ammissibilità in deduzione nella vigenza della legge n. 56/1989 - Non deducibilità delle spese sostenute negli anni di imposta anteriore al 1989 - Manifesta infondatezza.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. d); d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. e)].

(Cost., artt. 3 e 32)

» 45

N. 75. Ordinanza 22 febbraio-1° marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Sostituto d'imposta - Omessa presentazione della dichiarazione e dichiarazione regolarmente presentata e non sottoscritta - Indistinzione quanto alla sanzione - *Ius superveniens*: art. 1, comma 9-*quater*, del d.-l. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 - Intervenuta modifica legislativa della modificazione oggetto di censura - Necessità di un riesame della questione da parte del giudice *a quo* in ordine alla rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 9 ottobre 1971, n. 821 (*recte*: n. 825), art. 10, n. 11; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46 e 47)

» 47

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 105. Ordinanza della corte di appello di Torino del 9 dicembre 1994.

**Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Violazione delle norme costituzionali che prevedono l'approvazione articolo per articolo dei disegni di legge e il vaglio preventivo della necessità ed urgenza per i decreti-legge, in quanto la norma impugnata è stata introdotta *ex novo* dalla legge di conversione.**

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 72 e 77) . .

Pag. 49

N. 106. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Brescia del 22 novembre 1994.

**Pena - Condannato definitivo affetto da grave malattia psichica - Differimento dell'esecuzione della pena - Obbligo per il giudice di ordinare il ricovero in manicomio giudiziale - Impossibilità di applicare misure diverse in caso di soggetto non pericoloso socialmente - Disparità di trattamento rispetto agli affetti da malattia fisica - Mancata tutela della salute - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**

(C.P., art. 148).

(Cost., artt. 3, 27 e 32)

» 51

N. 107. Ordinanza della Corte di appello di Trieste dell'11 gennaio 1995.

**Reato in genere - Falso giuramento della parte - Giuramento decisorio deferito dalla parte in giudizio civile - Ritirata prima della decisione della domanda giudiziale - Causa di non punibilità - Omessa previsione - Lamentato deterioro trattamento rispetto all'ipotesi del giuramento deferito d'ufficio.**

(C.P., art. 371, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 54

N. 108. Ordinanza del tribunale di Catania del 20 dicembre 1994.

**Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti *ex* O.N.M.I. transitati agli enti locali - Trattamento di fine rapporto - Previsione che, ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili per il trattamento di fine servizio, il trattamento stesso venga determinato alla data di iscrizione all'INADEL - Mancanza di adeguati meccanismi perequativi o di rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legge n. 297/1982 - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Deteriore trattamento dei dipendenti O.N.M.I. transitati ad altra amministrazione rispetto a quelli collocati a riposo contemporaneamente o poco prima dello scioglimento di detto ente, cui l'indennità medesima viene liquidata sulla base dell'ultima retribuzione, non depauperata nel suo effettivo valore.**

(Legge 27 ottobre 1988, n. 482, art. 6, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 36) . . . . .

» 55

N. 109. Ordinanza del pretore di Monsummano Terme del 14 dicembre 1994.

**Processo penale - Esame dei testimoni da parte del difensore di parte civile - Ritenuta limitazione delle domande solo ai fatti che ineriscono direttamente alla posizione della parte privata dallo stesso difesa - Disparità di trattamento rispetto al p.m. ed al difensore dell'imputato - Compressione del diritto di difesa.**

**Processo penale - Esame del testimone - Regole - Possibilità di consultazione «in aiuto della memoria, di documenti da lui redatti» - Conseguente divieto di avvalersi allo stesso scopo, di documenti, note scritte o pubblicazioni - Disparità di trattamento rispetto al perito ed al consulente tecnico.**

(C.P.P. 1988, art. 498, primo comma, in relazione agli artt. 100, 194, terzo comma, e 499, quinto comma, in relazione agli artt. 501, secondo comma, e 514, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 57

N. 110. Ordinanza del pretore di Campobasso del 17 gennaio 1995.

**Previdenza e assistenza sociale - Infortunati sul lavoro - Risarcimento del danno all'infortunato - Diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro - Limiti al suo esercizio in sede civile - Omessa previsione dell'accertamento del fatto reato da parte del giudice civile nel caso in cui sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Irrazionalità - Ingiustificato trattamento differenziato di fattispecie legali analoghe - Compressione della tutela giurisdizionale per gli interessi dell'INAIL.**

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 59

N. 111. Ordinanza del pretore di Lecce del 26 gennaio 1995.

**Circolazione stradale - Violazione di norme del c.d. codice della strada - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale immediatamente esecutiva a seguito della notifica del verbale di contestazione - Opposizione - Lamentata preclusione per l'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione della sanzione pecuniaria - Lamentata disparità di trattamento rispetto al cittadino sottoposto ad esecuzione in base a ordinanza-ingiunzione - Lesione del diritto di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.**

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 203, ultimo comma, e 206; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 53 e 54).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

» 62

N. 112. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, del 24 giugno 1994.

**Regione Lazio - Edilizia popolare economica e sovvenzionata - Domanda di iscrizione nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Onere, a pena di esclusione dalla graduatoria, di spedizione al comune esclusivamente a mezzo di raccomandata postale semplice, senza busta e senza cartolina di ricevimento - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., attesa l'arbitrarietà e l'irragionevolezza della disposizione impugnata - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 10/1980, 217/1987, 331/1988 e 21/1989.**

(Legge regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33, art. 6, secondo comma).

(Cost., art. 97)

» 64

N. 113. Ordinanza del pretore di Tortona del 31 dicembre 1994.

**Sanzioni amministrative - Sanzioni pecuniarie a carico di società di intermediazione mobiliare per irregolarità o violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza - Mancata previsione della responsabilità solidale fra l'autore della violazione e la società di intermediazione e del diritto di regresso di quest'ultima, che abbia pagato la sanzione, verso il primo - Disparità di trattamento rispetto alle imprese assicuratrici e agli istituti di credito per i quali sono previsti la responsabilità solidale tra l'ente e l'autore della violazione e il diritto di regresso - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 25/1966 e 2/1969.**

(Legge 2 gennaio 1991, n. 1, art. 13, terzo comma).

(Cost., art. 3, primo comma)

Pag. 67

N. 114. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 16 giugno 1994.

**Impiego pubblico - Computo della indennità integrativa nella determinazione della indennità di buonuscita - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale.**

**Impiego pubblico - Dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita nella misura pari al trenta per cento di quella in godimento alla data di cessazione dal servizio anziché nella misura del sessanta per cento come previsto per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Lesione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a.**

**Impiego pubblico - Computo della indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento rispetto al principio generale sancito dall'art. 1282, primo comma, del codice civile - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Lesione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a.**

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, 2 e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 38 e 97)

» 69

N. 115. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 16 giugno 1994.

**Impiego pubblico - Computo della indennità integrativa nella determinazione della indennità di buonuscita - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale.**

**Impiego pubblico - Dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita nella misura pari al trenta per cento di quella in godimento alla data di cessazione dal servizio anziché nella misura del sessanta per cento come previsto per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Lesione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a.**

**Impiego pubblico - Computo della indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento rispetto al principio generale sancito dall'art. 1282, primo comma, del codice civile - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Lesione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a.**

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, 2 e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 38 e 97)

» 72

N. 116. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 27 ottobre 1994.

**Impiego pubblico - Personale non docente dell'Università - Inquadramento alla settima qualifica funzionale - Elencazione tassativa dei profili professionali della sesta qualifica funzionale cui è riservato il passaggio, mediante corso di aggiornamento professionale, alla qualifica superiore - Esclusione del personale dell'area socio-sanitaria - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sui principi della retribuzione proporzionata ed adeguata, nonché di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(Legge 23 gennaio 1991, n. 21, art. 9, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 97)

Pag. 75

N. 117. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 27 gennaio 1994.

**Regione Campania - Istituzione di autolinee di interesse comunale ed ultracomunale interferenti con impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato - Trasformazione dell'assenso del Ministro dei trasporti richiesto dalla normativa statale (art. 44 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771) in silenzio-assenso - Indebita invasione della sfera di competenza statale.**

(Legge regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, art. 13, quinto comma).

(Cost., artt. 117 e 118)

» 78

N. 118. Ordinanza del pretore di Massa Marittima del 21 novembre 1994

**Imposte e tasse in genere - Riscossione delle imposte - Esecuzione fiscale - Beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore esecutato - Opposizione di terzo - Divieto per il coniuge, parenti e affini sino al terzo grado del contribuente - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della p.a.**

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. b)].

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 113, secondo comma)

» 80

N. 119. Ordinanza della Corte di appello di Messina del 10 gennaio 1995.

**Processo penale - Appello avverso sentenza di non procedibilità dell'azione penale emessa nella fase degli atti preliminari - Ritenuta erroneità della pronuncia - Prevista decisione nel merito - Conseguente perdita di un grado di giudizio - Lamentata omessa previsione della trasmissione degli atti al giudice di primo grado o del diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi in appello - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 604, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 102)

» 81

N. 120. Ordinanza del pretore di Villa S. Giovanni del 26 ottobre 1994.

**Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia - Lesione del principio di eguaglianza.**

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, artt. 1, 2 e 3).

(Cost., artt. 3 e 79)

» 82



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 62

*Sentenza 20-24 febbraio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Coniugi - Incapacità a testimoniare del coniuge in presunto regime di comunione legale dei beni - Richiamo alla sentenza della Corte n. 248/1974 e all'ordinanza n. 494/1987 - Riferimento alla situazione dei coniugi che abbiano optato per il regime di separazione dei beni - Non comparabilità - Non fondatezza.**

(C.P.C., artt. 159 e 246).

(Cost., artt. 3 e 24).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Ugo SPAGNOLI;

*Giudici:* prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 del codice civile e 246 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Addotta Agostino e Albanesi Ottorino ed altra, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

### *Ritenuto in fatto*

Il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 2 giugno 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 del codice civile e 246 del codice di procedura civile, «nella parte in cui prevede l'incapacità a testimoniare del coniuge in presunto regime di comunione legale dei beni, di cui alla sez. III del capo VI del libro I c.c., beni che possono essere incrementati o decurtati in dipendenza del giudizio in cui è parte in causa l'altro coniuge».

La questione trae origine da un giudizio di risarcimento per danni derivanti da circolazione stradale.

In ordine alla rilevanza, il giudice *a quo* osserva che la moglie del convenuto, citata quale teste sul fatto, non è stata ammessa in conseguenza dell'eccezione sollevata dall'attore, in ragione della preclusione derivante dalla normativa denunciata. Mentre, nell'auspicata ipotesi in cui «intervenesse una decisione di incostituzionalità, la teste potrebbe essere sentita, anche d'ufficio, ex art. 317 c.p.c.».

Il giudice remittente specifica inoltre di «avere accertato, previa acquisizione di certificato anagrafico, che il matrimonio era avvenuto circa ventuno anni prima, che i coniugi non avevano operato la scelta ex art. 162 c.c., per cui eventuali attribuzioni patrimoniali, relative al risarcimento del danno, oggetto del giudizio, avrebbero inciso sul patrimonio comune *ex lege*»; aggiungendo che l'autovettura era stata acquistata circa cinque anni addietro.

Circa la non manifesta infondatezza, richiamata la sentenza n. 248 del 1974, dichiarativa dell'illegittimità dell'articolo 247 c.p.c. (che sanciva il divieto di testimoniare per il coniuge, ancorché separato, nonché per altri parenti o affini della parte in causa), il Pretore di Torino rileva che quel divieto rivive, per effetto dell'art. 159 c.c., nel testo novellato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, il quale ha introdotto la presunzione legale di comunione dei beni acquistati nel corso del matrimonio, salvi i casi, da considerare eccezionali, di scelta del regime di separazione a norma dell'art. 162 c.c., nel testo novellato dalla citata legge n. 151 del 1975.

Il giudice remittente osserva altresì che l'irrazionalità del divieto dell'art. 247 c.p.c. (che comportò la declaratoria di incostituzionalità di tale norma, perché determinante un'irragionevole compressione del diritto alla prova, nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione) è ritornato in vita, per il combinato disposto degli artt. 246 c.p.c. e 159 c.c., nei confronti di quel coniuge che non può essere teste nella causa in cui è parte l'altro coniuge.

Il contrasto, poi, con l'art. 3 della Costituzione sarebbe ravvisabile nella ingiustificata disparità di trattamento, cui soggiacerebbero i coniugi in regime di comunione legale rispetto a quelli che hanno scelto il regime della separazione dei beni, nei confronti dei quali il divieto di testimoniare non è disposto, «e nonostante i primi si siano dimostrati rispettosi delle finalità di tutela del matrimonio e della famiglia perseguite dalla legge».

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per «l'inammissibilità e l'infondatezza della questione».

A parere dell'Avvocatura, il Pretore non denuncia l'illogicità della disciplina alla luce di un parametro costituzionale, ma denuncia soltanto una presunta disparità di trattamento, comunque rapportabile ad un'opzione esercitata o esercitabile dai coniugi in ordine al regime patrimoniale della famiglia.

La questione sarebbe infondata nel merito, in quanto l'incapacità a testimoniare risulta giustificata dalla palese diversità di situazione esistente tra coniuge in regime di separazione e coniuge in regime di comunione: «diversità che non discende direttamente dalla legge, ma dalla volontà delle parti, che sono libere di optare per il regime legale o per quello convenzionale, incorrendo, tra l'altro, nelle conseguenze di cui all'art. 246 c.p.c.».

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Pretore di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 del codice civile e 246 del codice di procedura civile, «nella parte in cui prevede l'incapacità a testimoniare del coniuge in presunto regime di comunione legale dei beni, di cui alla sez. III del capo VI del libro I c.c., beni che possono essere incrementati o decurtati in dipendenza del giudizio in cui è parte in causa l'altro coniuge».

2. — La questione è infondata.

Con la sentenza n. 248 del 1974, richiamata nell'ordinanza di rimessione, questa Corte ha ritenuto ingiustificato il divieto di cui all'art. 247 c.p.c., perché non aveva alcun riferimento all'oggetto specifico del giudizio ma discriminava la capacità (*rectius*, la legittimazione) dei testimoni secondo che fossero o non fossero in un dato rapporto personale con le parti, sulla base d'un giudizio preventivo, fatto dal legislatore, di inattendibilità della deposizione resa da chi è legato alla parte da stretto vincolo familiare. Nella stessa sentenza è stata invece ritenuta costituzionalmente legittima la norma dell'art. 246 c.p.c., secondo la quale «non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio».

La *ratio decidendi* di quest'ultima pronuncia si coglie nell'osservazione che la norma dell'art. 246 è da inquadrare, per una razionale assimilazione di dette persone alle parti, nello stesso principio vigente nel nostro ordinamento processuale civile che esclude la testimonianza delle parti in causa.

Il giudice *a quo* non contesta tale osservazione, né quella ulteriore contenuta nella successiva ordinanza n. 494 del 1987, secondo cui rientra nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore, e non è da ritenersi irragionevole, il negare fiducia alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse qualificato. Tantomeno egli adduce argomenti in contrario, incentrando la sua denuncia d'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul rilievo che l'irrazionale divieto già contenuto nell'art. 247 sarebbe «tornato in vita, per il combinato disposto degli artt. 246 c.p.c. e 159 c.c., nei confronti di quel coniuge [comunista], che non può più essere teste nella causa in cui è parte l'altro coniuge e sono in discussione entità patrimoniali riguardanti il patrimonio comune».

Ma è agevole obiettare che l'art. 159 c.c. non fa altro che disporre quale regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma del successivo art. 162, la comunione dei beni. Regime che, come la comunione in generale, fa sorgere quell'interesse conducente alla possibile legittimazione a partecipare al giudizio di

cui è parte altro comunista, e dunque all'incompatibilità fra due posizioni processuali, in funzione della quale è prevista l'«incapacità a testimoniare» di cui all'art. 246 c.p.c.

Pertanto ogni considerazione circa la denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione rimane assorbita da quelle già svolte da questa Corte nell'escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 246, e contro le quali — ripetesi — il giudice *a quo* non svolge argomentazioni.

3. — Resta, allora, soltanto la denuncia riferita all'altro parametro, cioè all'art. 3 della Costituzione, per l'asserita disparità di trattamento fra i coniugi nei cui riguardi vige il regime legale di comunione e quelli che hanno invece compiuto la scelta in favore del regime di separazione dei beni, rispetto ai quali ultimi non verrebbe in applicazione la norma dell'art. 246 c.p.c.

Ma, prospettata in tali termini, la questione è priva di consistenza, perché risulta evidente la diversità di situazione in cui i coniugi vengono a versare nelle due ipotesi. Diversità che — sembra appena il caso di notare — non è determinata dalla legge bensì dalla stessa volontà delle parti, cui l'art. 159 c.c. rimette appunto la libertà di optare in favore del regime (convenzionale) di separazione oppure di quello (altrimenti vigente, per norma suppletiva di legge) della comunione dei beni, che comporta, fra le tante conseguenze, anche la c.d. incapacità prevista dall'art. 246 c.p.c., fra l'altro (nella specie) per la possibile legittimazione passiva all'azione di responsabilità *ex art.* 2054, terzo comma, c.c.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 del codice civile e 246 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

*Il Presidente:* SPAGNOLI

*Il redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0266

N. 63

*Sentenza 20-24 febbraio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Lavoro - Regione Sicilia - Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) - Utilizzazione di personale della ex Sicilitrading S.p.a. in stato di procedura fallimentare, mediante contratti a termine - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di leggi-provvedimento - Insussistenza di irragionevolezza nel caso che l'oggetto sia la salvaguardia dell'occupazione - Non fondatezza.**

(Legge regione Sicilia approvata il 26 maggio 1994).

(Cost., artt. 3 e 97).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia approvata il 26 maggio 1994 dall'Assemblea regionale siciliana, recante: «Provvidenze a favore del personale della *ex* Siciltrading s.p.a.», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 3 giugno 1994, depositato in cancelleria il 10 giugno 1994 ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente, e gli avv.ti Francesco Torre e Francesco Castaldi per la Regione.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato il disegno di legge n. 666, approvato dall'Assemblea regionale il 26 maggio 1994, recante «Provvidenze in favore del personale della *ex* Siciltrading s.p.a.».

Ad avviso del ricorrente il provvedimento legislativo, che consente all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) di stipulare contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio, con i dipendenti della *ex* Siciltrading s.p.a., società a partecipazione regionale in atto sottoposta a procedura fallimentare, dà adito a censure di incostituzionalità sotto il profilo del mancato rispetto dei principi espressi dagli articoli 3 e 97 della Costituzione.

2. — In primo luogo si sarebbe in presenza dell'ennesima legge-provvedimento, adottata dal legislatore regionale, volta, più che a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, al mantenimento del posto di lavoro di alcune unità di personale sulla base di pregressi accordi sindacali.

Al riguardo il Commissario dello Stato osserva che la normativa vigente, ribadita di recente dall'art. 3, comma 23º, della legge n. 537 del 1993, vieta alle amministrazioni pubbliche di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per periodi superiori a tre mesi, a meno che non si tratti di personale in possesso di particolari qualifiche di elevata professionalità, (situazione che nella fattispecie in esame non sussisterebbe, in quanto si tratta di unità tutte comprese entro il IV livello).

Sebbene l'ente interessato alla disposizione abbia dichiarato il proprio interesse oggettivo ad avvalersi di personale, anche se a termine, per l'espletamento di servizi d'istituto, neanche potrebbe ritenersi che la necessità di assunzione di dipendenti con qualifiche di archivista e commesso, le cui prestazioni sono ovviamente fungibili e non rilevanti alle essenziali e peculiari attività dell'ente stesso, possa giustificare una deroga ad un principio generale riconosciuto ed applicato anche dall'amministrazione regionale.

Unico fine dell'iniziativa legislativa sarebbe, in definitiva, quello di salvaguardare, seppure temporaneamente, l'occupazione degli interessati, interferendo indirettamente sulla definizione della controversia instaurata presso il competente giudice del lavoro.

In buona sostanza, conclude il Commissario dello Stato, pur ammettendo in astratto la possibilità che la Regione adotti leggi-provvedimento, questa in esame supererebbe comunque il limite della ragionevolezza in quanto lo scopo tipico della norma non sarebbe quello di sopperire a comprovate ed identificate esigenze funzionali dell'I.R.C.A.C. connesse all'esercizio delle sue attività istituzionali, ma quello di garantire la conservazione del posto di lavoro a nove unità.

3. — Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione siciliana istando per la reiezione del ricorso.

Preliminarmente la Regione ritiene del tutto arbitrario l'assunto del ricorrente secondo il quale unico fine della iniziativa legislativa sarebbe quello della salvaguardia dell'occupazione. Ciò in quanto l'ente destinatario della norma, e cioè l'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione, viene «autorizzato» dal legislatore regionale a stabilire rapporti di lavoro a tempo determinato solo in presenza di esigenze connesse con i propri compiti di istituto e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, e cioè per l'assolvimento di servizi definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale.

L'obiettivo della salvaguardia dell'occupazione, sicuramente presente nella volontà del legislatore siciliano, sarebbe quindi temperato, nella applicazione della norma, con quello del buon andamento della organizzazione dell'ente destinatario.

4. — Ma anche volendo ipotizzare, prosegue il resistente, che unico fine della legge impugnata sia quello della salvaguardia del posto di lavoro, basterebbe, a convalidare la legittimità della legge *de qua*, richiamare lo Statuto regionale, laddove attribuisce alla potestà legislativa della Regione la disciplina della materia concernente la legislazione sociale ed in particolare i rapporti di lavoro (art. 17, lett. *f*), nonché la stessa giurisprudenza della Corte secondo cui «l'ambito normativo riconosciuto dalla citata norma non concerne tutta la legislazione sociale, bensì ciò che riflette i rapporti di lavoro e le provvidenze che ad essi sono collegate, a garanzia dei lavoratori» (sentenza n. 29 del 1968).

La normativa, inoltre, risulterebbe dettata per fini di carattere sociale, sicuramente meritevoli di tutela in osservanza dell'articolo 4 della Costituzione, laddove afferma che «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»; nonché del successivo articolo 35, secondo cui «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni».

5. — Dopo aver citato analoghi provvedimenti legislativi, sia statali che regionali, mai fatti oggetto di censure di costituzionalità pur avendo il medesimo fine di tutela dell'occupazione, la Regione rileva che il provvedimento legislativo impugnato rientra nella competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti regionali», attribuita dall'art. 14, lett. *p*), dello Statuto, come sarebbe dimostrato dalla circostanza che il Commissario dello Stato non ha eccepito la violazione della suddetta norma statutaria.

6. — Altrettanto infondata risulterebbe, ad avviso della Regione, la censura in ordine alla possibilità di adottare leggi-provvedimento, in quanto è ormai costante l'orientamento della Corte nel ritenere l'inesistenza di un divieto costituzionale all'emanazione di leggi, sia statali che regionali, a contenuto particolare e concreto. In proposito viene richiamata la sent. n. 190 del 1986 con cui la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge regionale siciliana 30 dicembre 1976 n. 90, promossa dal T.A.R. Sicilia in riferimento all'art. 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 24, 25 e 113 della Costituzione, escludendo che il citato art. 20, «oltre a prevedere l'ordinaria attribuzione delle funzioni amministrative» alla Giunta regionale, «crei altresì una riserva a favore dell'esecutivo nei confronti delle stesse leggi-provvedimento adottate dall'Assemblea; riserva che irrigidirebbe ingiustificatamente, solo per la Sicilia, la forma di governo delle Regioni».

7. — In prossimità dell'udienza ha presentato memoria l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Commissario dello Stato della Regione siciliana.

Dopo aver richiamato le vicende di fatto che hanno portato all'intervento dell'I.R.C.A.C. nell'assorbimento di parte dei lavoratori della *ex* Siciltrading, l'Avvocatura riafferma come sia di palmare evidenza che il provvedimento legislativo impugnato costituisca in realtà un anomalo provvedimento di sostegno a lavoratori disoccupati, il quale comporta, per il ristretto ed esclusivo ambito di applicazione, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni.

Né risulterebbe conferente il riferimento alla disposizione in favore dei dipendenti dell'Italter e della Sirap (art. 79 della legge regionale n. 25 del 1993) giacché detta norma individua con precisione l'oggetto delle prestazioni di lavoro a termine, riconducibili peraltro alle professionalità possedute dai destinatari ed alla specificità dell'ambito di attività delle società stesse.

Nemmeno, poi, potrebbe ritenersi che la competenza riconosciuta al legislatore siciliano dall'art. 17, lett. *f*), dello Statuto speciale consenta l'istituzione di forme surrettizie di assistenza in favore di lavoratori disoccupati, soprattutto se si considera che le provvidenze in questione sono rivolte ad esclusivo vantaggio di una ristretta cerchia di destinatari e non alla generalità dei lavoratori o quanto meno a soggetti tutti dipendenti da società con capitale a partecipazione pubblica poste in liquidazione o fallite.

La norma impugnata non avrebbe il significato e la portata di un intervento di carattere assistenziale ai sensi dell'art. 17, lett. *f*), dello Statuto, poiché con la stessa si è soltanto voluto derogare alle vigenti normative che disciplinano l'assunzione di lavoratori con un contratto a termine di diritto privato, riservandola ad alcuni lavoratori licenziati da una società messa in liquidazione.

Inoltre, per quanto attiene l'argomentazione (contenuta nella memoria difensiva della Regione) secondo cui il provvedimento sarebbe dettato da fini di carattere sociale, meritevoli di tutela in osservanza del precetto posto dall'art. 4 della Costituzione, l'Avvocatura osserva che secondo costante giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 81 del 1969, 189 del 1980, 2 e 176 del 1986) il suddetto principio non garantisce al cittadino né il diritto al conseguimento di un'occupazione né tantomeno il diritto alla conservazione del lavoro, bensì è posto a tutela della generica possibilità per tutti indistintamente i cittadini, concorrendone i requisiti, di avere accesso ai posti di lavoro disponibili, con contestuale, implicito, obbligo per il legislatore di realizzare un ordinamento che renda effettivo il diritto in questione.

Non sarebbe pertinente inoltre la giustificazione secondo cui recenti norme statali avrebbero introdotto interventi analoghi a quello oggetto di censura.

Le norme statali citate nella memoria difensiva della Regione riguarderebbero, infatti, intere categorie di disoccupati, e non singoli soggetti, ed in ogni caso richiedono e tengono in preminente considerazione il buon andamento della pubblica amministrazione, facendo esplicito riferimento sia all'esistenza di vacanze in organico, sia all'accertamento, previa prova anche selettiva, delle capacità professionali dei soggetti destinatari.

In ogni caso non potrebbe ritenersi legittima l'individuazione *intuitu personae* dei soggetti destinatari di un contratto di lavoro con la pubblica amministrazione, in quanto è principio generale ed inderogabile il ricorso a criteri di selezione pubblica, anche nell'ipotesi di rapporti a tempo determinato, qualora gli enti pubblici debbano procedere al reclutamento di personale.

Da tutto ciò, conclude l'Avvocatura, emerge chiaramente che con questa legge-provvedimento il legislatore siciliano ha ritenuto possibile conseguire lo scopo cui era diretto un atto amministrativo illegittimo.

### *Considerato in diritto*

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge regionale, approvata dall'Assemblea siciliana il 26 maggio 1994, recante «Provvidenze in favore del personale della *ex Siciltrading s.p.a.*», il cui art. 1 così stabilisce: «L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato ad avvalersi del personale in servizio alla data del 30 ottobre 1992, che non sia inquadrato con la qualifica di dirigente o che non abbia interrotto volontariamente il rapporto di lavoro, della *ex Siciltrading s.p.a.*, in corso di procedura fallimentare, mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio, per l'assolvimento dei compiti di istituto propri dell'ente, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, e di quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria».

2. — Il ricorrente, nella considerazione che il fine della norma non sia quello di sopperire a comprovate ed identificate esigenze funzionali dell'I.R.C.A.C., connesse all'esercizio delle sue attività istituzionali, bensì quello di garantire la conservazione del posto di lavoro a nove unità, ritiene che la norma medesima contrasti con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo del mancato rispetto del principio di ragionevolezza e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Nella memoria presentata in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Commissario ricorrente, ha prospettato anche la violazione del terzo comma dell'art. 97 della Costituzione, sotto l'ulteriore profilo dell'inosservanza della regola generale del concorso per l'accesso ai pubblici impieghi; ma tale autonoma censura, non essendo stata tempestivamente dedotta nei motivi di ricorso, non può in alcun modo essere presa in considerazione in questa sede.

3. — Nel merito, la questione non è fondata.

Il ricorso tende sostanzialmente a censurare la normativa impugnata in quanto «ennesima legge-provvedimento» volta, più che a garantire l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione, a costituire un irragionevole provvedimento di sostegno a lavoratori disoccupati.

Ora, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, anche con specifico riferimento all'attività legislativa della Regione siciliana, che non esiste, in linea generale, un divieto di leggi-provvedimento in quanto tali, occorrendo sempre procedere al controllo sostanziale sull'atto, sia pure con le peculiarità richieste dal suo specifico oggetto; più in particolare, con la sent. n. 190 del 1986 si è affermato che, in base allo Statuto regionale siciliano, è da escludere la sussistenza di una riserva a favore della Giunta regionale (titolare delle funzioni esecutive ed amministrative) nei confronti delle stesse leggi-provvedimento adottate dall'Assemblea: riserva che irrigidirebbe ingiustificatamente, solo per la Sicilia, la forma di governo delle Regioni.

4. — Ciò premesso, non risulta sussistente la dedotta violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, che, ai fini che qui interessano, può essere considerata censura unica.

È giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, che la violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere invocata se non quando si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, per cui il richiamo all'art. 97 della Costituzione implica necessariamente lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (v. sentt. n. 10 del 1980 e n. 266 del 1993).

Ciò posto, l'obiettivo della salvaguardia dell'occupazione, esplicitamente presente nella volontà del legislatore siciliano, non è certo indice di irragionevolezza, né il contenuto particolare e concreto della legge impugnata, rivolta a consentire la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per poche persone (risulta dai lavori preparatori della legge che si tratta di nove unità), è suscettibile, di per sé, di rendere arbitraria l'intera normativa ove si consideri che l'ente destinatario della legge regionale viene autorizzato a costituire detti rapporti solo in presenza di esigenze connesse con i propri compiti di istituto e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, e cioè per l'assolvimento di servizi definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale.

Che poi dette esigenze siano o meno effettivamente sussistenti è problema del tutto estraneo al giudizio di costituzionalità della legge e che può, semmai, assumere rilievo nell'ambito del controllo di legittimità sugli atti che, in applicazione della legge medesima, vengono adottati dall'I.R.C.A.C.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia approvata il 26 maggio 1994 (Provvidenze in favore del personale della ex Siciltrading) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

*Il Presidente:* CASAVOLA

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0267

N. 64

*Sentenza 20-24 febbraio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Agevolazioni e contributi in genere - Regione Sicilia - Delibera legislativa regionale in materia di provvidenze in settori vari - Mancata promulgazione e successiva abrogazione ad opera delle leggi regionali nn. 37 e 39 del 1994 - Cessazione della materia del contendere.**

(Delibera legislativa n. 670 approvata dalla assemblea della regione siciliana il 6 agosto 1994).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 19 della delibera legislativa n. 670 approvata il 6 agosto 1994 dall'Assemblea regionale, avente per oggetto «Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel

settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici» promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 16 agosto 1994, depositato in cancelleria il 25 agosto 1994 ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso del 25 agosto 1994, ha impugnato gli artt. 16 e 19 della delibera legislativa n. 670, approvata dall'Assemblea regionale il 6 agosto 1994 — recante «Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici» —, deducendo la violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione nonché degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.

L'articolo 16 della delibera in questione prevede la cessione da parte dell'Ente minerario siciliano (EMS), ad un prezzo anche simbolico, della quota di partecipazione di maggioranza nella I.S.A.F. S.p.A., in liquidazione, a condizione che congiuntamente si proceda alla dismissione della quota posseduta dalla Enichem-Agricoltura, che non ci siano oneri fiscali e spese per l'EMS, che gli immobili siano vincolati per almeno dieci anni alla stessa attività produttiva. Inoltre, la norma impugnata autorizza l'EMS a concorrere con l'Enichem-Agricoltura per il ripiano delle passività entro il limite di 7 miliardi, nonché ad agevolare la ripresa dell'attività produttiva con un contributo a fondo perduto entro il limite di 15 miliardi.

Secondo il ricorrente, tale disposizione contrasterebbe con la corretta utilizzazione delle risorse pubbliche secondo canoni di economicità, risultando irragionevole la previsione, da un lato, della partecipazione al risanamento finanziario, e, dall'altro, della cessione dell'azienda a titolo gratuito. La disposizione contrasterebbe, inoltre, con l'art. 81, quarto comma, Cost., non contenendo alcuna indicazione delle risorse con cui far fronte all'onere finanziario previsto.

L'articolo 19 della stessa delibera legislativa prevede, a sua volta, l'assunzione a carico del bilancio della Regione delle garanzie concesse — entro la data di entrata in vigore del d.-l. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 — da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, nei cui confronti sia stato dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o avviata la liquidazione coatta amministrativa, con facoltà di rivalsa della Regione nei confronti della cooperativa debitrice.

Il Commissario dello Stato, premesso che la norma ripropone, con modifiche, l'art. 2 della delibera legislativa n. 675, approvata dall'Assemblea il 10 maggio 1994, anch'essa impugnata, richiama le motivazioni del precedente ricorso e ribadisce il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.

2. — È intervenuta nel giudizio la Regione siciliana per sostenere l'infondatezza del ricorso.

In riferimento ad entrambi gli articoli impugnati, la Regione, dopo aver messo in evidenza che le censure attongono al merito della scelta del legislatore, sottolinea che il giudizio sul buon andamento, in larga misura coincidente con quello di ragionevolezza, può incidere sulla discrezionalità del legislatore solo sotto il profilo della «arbitrarietà» o della «manifesta irragionevolezza».

In particolare, con riferimento all'articolo 19, la Regione rileva le differenze con l'art. 2 della delibera legislativa n. 675 del 10 maggio 1994 e pone in risalto che il legislatore regionale ha affiancato il proprio intervento a quello dello Stato, integrando quest'ultimo, nel rispetto degli articoli 14 e 17 dello Statuto.

3. — Nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 30 settembre 1994 è stata pubblicata la legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, recante «Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici». La legge è stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione degli artt. 16 e 19, oggetto della presente impugnativa.

4. — Nel corso dell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 la difesa della Regione ha depositato la Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 13 ottobre 1994, dove risulta pubblicata la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 «Provvedimenti in favore delle cooperative agricole», che all'art. 1 «abroga» l'art. 19 della delibera legislativa n. 670 del 6 agosto 1994, nonché la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 39 («Interventi per la ripresa produttiva della I.S.A.F. di Gela»), che all'art. 1 «abroga» l'articolo 16 della stessa delibera legislativa.

Entrambe le parti hanno, di conseguenza, richiesto che sia dichiarata cassata la materia del contendere.

#### *Considerato in diritto.*

1. — Oggetto del ricorso in esame, proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, sono gli artt. 16 e 19 della delibera legislativa n. 670 approvata dall'Assemblea regionale il 6 agosto 1994, recante «Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici». Ad avviso del ricorrente, l'art. 16 violerebbe gli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione, mentre l'art. 19 risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché con gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.

2. — Come richiamato nelle premesse di fatto, il Presidente della Regione siciliana, dopo la proposizione del ricorso, ha promulgato la legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, che, nel recepire la delibera legislativa n. 670 del 6 agosto 1994, ha omesso le disposizioni impugnate. Successivamente la Regione siciliana, nel regolare nuovamente la materia, ha provveduto, con le leggi n. 37 e n. 39 del 10 ottobre 1994, ad «abrogare» le stesse disposizioni.

Tali disposizioni non hanno, pertanto, prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico né sono più in grado di produrne, in ragione della loro mancata promulgazione e della successiva «abrogazione» operata con le leggi regionali n. 37 e n. 39 del 1994.

In conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo le sentt. 466 e 470 del 1994) va, quindi, accolta la richiesta delle parti e dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso gli artt. 16 e 19 della delibera legislativa n. 670 approvata dall'Assemblea regionale il 6 agosto 1994, recante «Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

*Il Presidente:* CASAVOLA

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 65

Ordinanza 20-24 febbraio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione diretta ridotta all'importo a calcolo e pensione di reversibilità integrata al minimo fino al 31 dicembre 1994 - Riliquidazione della prima pensione con integrazione al minimo nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983 - Questione già decisa dalla Corte (v. sentenza n. 240/1994) con declaratoria di parziale fondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Ugo SPAGNOLI;

*Giudici:* prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 577 (*recte* n. 537) (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1994 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Bordignon Maria iscritta al n. 556 del registro ordinanza 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di appello promosso dall'I.N.P.S. avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a Maria Bordignon, titolare di pensione diretta ridotta all'importo a calcolo e di pensione di reversibilità integrata al minimo fino al 31 dicembre 1984, il diritto alla riliquidazione della prima pensione con integrazione al minimo nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983, il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 18 marzo 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata viola gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. perchè «l'importo del trattamento non più integrabile dopo l'entrata in vigore del d.-l. n. 463 del 1983 rappresentava il minimo indispensabile per garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita», non potendosi addurre a giustificazione della riduzione del trattamento pensionistico al di sotto di tale livello «esigenze economiche o finanziarie di enti pubblici», col che il principio di ragionevolezza «verrebbe fatto riposare non già sull'impero della ragione, bensì sulla ragione dell'impero»;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993, è già stata decisa da questa Corte, nel senso della parziale fondatezza, con sentenza n. 240 del 1994, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., anche con riguardo al combinato disposto del citato art. 11, comma 22, e dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del d.-l. n. 463 del 1983;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) — già dichiarato pro parte costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 240 del 1994 — sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

*Il Presidente:* SPAGNOLI

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0269

N. 66

*Ordinanza 20-24 febbraio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Difensore della parte civile - Impugnazione - Proposizione anche se non munito di procura speciale a proporre appello rilasciata dopo l'emanazione del provvedimento da impugnare - Insussistenza di lesione del diritto di difesa - Insussistenza di una disparità di trattamento tra imputato contumace e parte civile che abbiano proceduto alla nomina di un procuratore speciale fornito di ampia delega alla rappresentanza in giudizio - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.P., artt. 100, 122 e 577; disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 37).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Ugo SPAGNOLI;

*Giudici:* prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 100, 122, 577 del codice di procedura penale e dell'art. 37 delle norme di attuazione del medesimo codice promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1994 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Barbiero Ivano ed altro iscritta al n. 617 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43 prima serie speciale dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del giudizio di appello del procedimento penale nei confronti di Barbiero Ivano e Bramardo Carlo, imputati per i reati di ingiuria e diffamazione, la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 100, 122, 577 del codice di procedura penale e dell'art. 37 delle norme di attuazione del medesimo codice nella parte in cui consentono al difensore di parte civile di proporre impugnazione, anche se non munito di procura speciale a proporre appello rilasciata dopo l'emanazione del provvedimento da impugnare (R.O. n. 617 del 1994);

che il giudice *a quo* ha premesso che l'appello in questione è stato proposto dalle parti civili per mezzo del loro difensore, al quale era stata conferita procura speciale per rappresentarle «nel presente e negli eventuali gradi di giudizio», e che l'ampia formulazione della norma contenuta nell'art. 37 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in relazione all'art. 122 dello stesso codice, pare consentire al difensore della parte civile di proporre impugnazione anche in base a procura speciale rilasciata in epoca anteriore alla pronuncia del provvedimento da impugnare;

che nell'ordinanza di remissione si afferma che tale potere, riconosciuto al difensore della parte civile, comporta una disparità di trattamento nei confronti del difensore dell'imputato rimasto contumace, al quale non è consentito proporre impugnazione se non in forza di una procura speciale rilasciatagli successivamente alla pronuncia dell'atto da impugnare, con la specifica indicazione del medesimo atto;

che tale disparità di trattamento, sempre ad avviso del giudice remittente, appare priva di ragionevolezza e lesiva del principio della parità di posizione tra le parti;

che nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che, in riferimento all'invocato parametro di cui all'art. 24 della Costituzione, le norme impugnate non configurano alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che attribuiscono la più ampia possibilità di impugnazione alla parte civile e al suo difensore, munito di procura speciale rilasciata anche in epoca anteriore all'emanazione del provvedimento da impugnare;

che, diversamente da quanto si afferma nell'ordinanza di remissione, l'art. 571, primo comma, del codice di procedura penale riconosce espressamente, e in via generale, anche all'imputato che abbia proceduto alla nomina di un procuratore speciale, secondo le modalità previste dall'art. 122 del medesimo codice, la facoltà di conferire a tale procuratore la delega all'impugnazione anche in epoca anteriore all'emissione del provvedimento da impugnare;

che la disposizione contenuta nell'art. 571, terzo comma, del codice di procedura penale, disciplina l'autonomo potere di impugnazione del difensore dell'imputato, prevedendo un limite speciale a tale potere di impugnazione nel caso dell'imputato che sia rimasto contumace, richiedendo il conferimento di «specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste»;

che pertanto le norme impugnate non configurano alcuna disparità di trattamento tra imputato contumace e parte civile che abbiano proceduto alla nomina di un procuratore speciale, al quale possono entrambe conferire, in epoca precedente all'emissione di provvedimenti appellabili, ampia delega alla rappresentanza in giudizio, mentre è diversa — in relazione al fondamento dei poteri esercitati — la posizione del difensore dell'imputato contumace rispetto a quella del procuratore speciale;

che, pertanto, la questione sollevata nel presente giudizio va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 100, 122, 577, del codice di procedura penale e 37 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

*Il Presidente:* SPAGNOLI

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0270

N. 67

*Ordinanza 20-24 febbraio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente (tutela dell') - Trattamento sanzionatorio penale - Rimessione alla scelta dell'autorità amministrativa dell'inclusione o meno di alcuni materiali nei listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le diverse camere di commercio - Applicabilità della normativa penale in tema di rifiuti con conseguenti disparità di trattamento - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 8 luglio 1994, n. 438, art. 2, terzo, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Ugo SPAGNOLI;

*Giudici:* prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo, quarto e quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1994 dal Pretore di Cagliari, sezione distaccata di Decimomannu, nel procedimento penale a carico di Pasquale Lavanga, iscritta al n. 616 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Pasquale Lavanga — imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 per aver gestito, senza l'autorizzazione regionale, una discarica di rifiuti speciali (anidrite e fanghi residuati dalla decantazione delle acque reflue) — il Pretore di Cagliari,

sezione distaccata di Decimomannu, con ordinanza emessa il 29 luglio 1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo, quarto e quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti);

che la norma denunciata comprende tra le esclusioni dal campo di applicazione del decreto-legge i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e formanti oggetto di un elenco nazionale da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente;

che ad avviso del giudice rimettente l'art. 2, terzo, quarto e quinto comma, del decreto-legge n. 438 del 1994 violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza, perché, rimettendo alla scelta dell'autorità amministrativa l'inclusione o meno di un dato materiale nel listino, condizionerebbe l'applicabilità della normativa penale in tema di rifiuti con conseguenti disparità di trattamento, dato che l'inserimento nell'elenco dei materiali quotati potrebbe avvenire in un capoluogo di regione e non in un altro;

che inoltre la disposizione denunciata contrasterebbe con il principio di riserva di legge in materia penale (art. 25 della Costituzione);

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata;

Considerato che il decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210, serie generale, dell'8 settembre 1994);

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 43 del 1995 e n. 426 e 322 del 1994), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo, quarto e quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Pretore di Cagliari, sezione distaccata di Decimomannu, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

*Il Presidente:* SPAGNOLI

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 68

Sentenza 22 febbraio-1º marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ordinamento penitenziario - Benefici - Permessi premio e liberazione condizionale - Concessione - Requisiti - Condotta di collaborazione con la giustizia - Giudicato formatosi a seguito di sentenza irrevocabile di condanna per taluni delitti che renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia ma che escluda l'attualità di collegamenti con la criminalità mafiosa - Omessa previsione - Violazione del principio di eguaglianza e dei principi volti alla rieducazione del condannato - Illegittimità costituzionale.**

[Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lett. a) del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356; d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 2, primo comma, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203].

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 15 aprile e il 13 luglio 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Roma nei procedimenti relativi alle istanze proposte da Baddar Alaa Eddine, iscritte ai nn. 541 e 542 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Baddar Alaa Eddine nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Uditi l'avv. Alberto Pisani per Baddar Alaa Eddine e l'avvocato dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Roma, nell'ambito di una procedura di reclamo *ex art. 30-bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile, per difetto del presupposto della collaborazione con la giustizia, la domanda di permesso premio presentata da Baddar Alaa Eddine, detenuto condannato alla pena di anni tredici di reclusione per il delitto di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, della citata legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede, relativamente ai condannati per determinati reati, che il beneficio suddetto possa essere concesso solo a coloro che abbiano prestato una condotta di collaborazione con la giustizia nei termini indicati dall'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario (r.o. n. 541 del 1994).

L'organo rimettente sottolinea essere stata accertata l'assenza di collegamenti attuali dell'istante con la criminalità organizzata, e che, tenuto conto del positivo percorso rieducativo seguito durante l'espiazione della pena, nonché dell'entità della pena da espiaire, non sussisterebbero ostacoli, al di fuori di quello derivante dalla norma sottoposta a censura, alla concessione del beneficio.

Precisato che l'istituto del permesso premio integra una concreta modalità del trattamento penitenziario, necessariamente individualizzato ex art. 13 dell'ordinamento penitenziario, il giudice *a quo* osserva che la norma impugnata possa ritenersi confliggente, in primo luogo, con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto l'uguaglianza dinanzi alla pena significa innanzi tutto proporzione della pena rispetto alle personali responsabilità ed alle esigenze che ne conseguono, e il trattamento penitenziario deve, per espresso dettato normativo, essere improntato ai criteri di proporzionalità ed individualizzazione nel corso di tutta l'esecuzione della pena.

Considerato poi che «l'irretroattività della legge penale sancita dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione si estende a tutte le norme che si riferiscono al quadro sanzionatorio», e che al momento dell'entrata in vigore della normativa in questione l'istante vantava tutti i requisiti di legge perché fosse valutata nel merito la concedibilità del beneficio richiesto, può altresì ritenersi configurata, secondo il rimettente, la violazione del suddetto precetto costituzionale.

Quanto all'ammissibilità della questione, il giudice *a quo* osserva che la natura giurisdizionale del procedimento di reclamo in esame è avvalorata ora da «un significativo mutamento di indirizzo» nella giurisprudenza della Corte costituzionale: ciò deriverebbe sia dalla sent. n. 306 del 1993, con la quale è stata disposta la restituzione degli atti per *ius superveniens* di numerose analoghe questioni sollevate nell'ambito di procedure di reclamo avverso declaratorie di inammissibilità di domande di permessi premio, sia dalla motivazione della sent. n. 53 del 1993, che ha affermato, come derivante dalla direttiva ex art. 2 n. 96 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, il principio di giurisdizionalizzazione di tutti i provvedimenti, emessi nella fase della esecuzione, concernenti le pene, tra i quali rientrerebbero senza dubbio quelli relativi ai permessi premio.

2. — Si è costituito in giudizio Baddar Alaa Eddine, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pisani, che ha insistito per l'accoglimento della questione.

Osserva la parte privata in una memoria illustrativa, in primo luogo, che l'ammissibilità della questione, fondantesi sulle pronunce cui ha fatto riferimento l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, alle quali va aggiunta anche la sentenza n. 349/1993, non è contraddetta dalle precedenti decisioni della Corte con le quali si era affermata la inammissibilità della questione della inoppugnabilità della decisione del tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso il provvedimento di diniego di un permesso premio, in quanto nel caso di specie il «giudice competente si duole al contrario proprio di non potere esprimere la propria valutazione, avente natura indiscutibilmente giurisdizionale, sull'istanza di permesso avanzata dal condannato».

In punto di rilevanza, si ribadisce che, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, l'interessato aveva già maturato i termini per beneficiare di permessi premio, e che era stata d'altra parte indiscutibilmente acquisita la prova dell'assenza dei collegamenti attuali del medesimo con la criminalità organizzata.

Nel merito, si sottolinea che il condannato, pur essendo disponibile a una condotta collaborativa, si trova nella impossibilità di fornire un contributo rilevante ai termini dell'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario, posto che i fatti e le responsabilità inerenti al sodalizio criminoso per il quale si era proceduto erano stati compiutamente accertati.

Dopo aver ripreso e ulteriormente sviluppato le censure mosse dall'ordinanza del Tribunale rimettente alla norma impugnata, la difesa della parte privata sottolinea che dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 357/1994 si ricava che l'irragionevole discriminazione con essa dichiarata ha ad oggetto solo la posizione di colui che, pur non avendo potuto legalmente beneficiare dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., risulti comunque aver avuto una limitata partecipazione al fatto criminoso. A parere della parte privata, tale situazione non può non essere parificata a quella di chi, come nel caso in esame, «si trovi nell'impossibilità di fornire una qualsivoglia collaborazione per essere stati ormai, fatti e responsabilità, definitivamente accertati».

3. — Con altra ordinanza (r.o. n. 542 del 1994) lo stesso Tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato, in termini del tutto analoghi a quelli del precedente atto introduttivo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, in sede di esame di domanda di liberazione condizionale proposta dal medesimo soggetto.

4. — Anche in questo giudizio si è costituito il Baddar Alaa Eddine, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pisani, concludendo per l'accoglimento della questione.

Nel riportarsi a quanto dedotto relativamente alla questione di cui all'ordinanza r.o. n. 541 del 1994, in una memoria illustrativa si puntualizza che nessun rilievo può essere dato all'aspetto del livello di partecipazione del soggetto nel sodalizio criminoso, vertendosi in una situazione in cui la collaborazione risulta obiettivamente impossibile per il pregresso documentato accertamento di fatti e responsabilità.

Con specifico riferimento all'istituto della liberazione condizionale, si osserva poi che dalla natura sostanziale e non processuale del beneficio, e dal dato giurisprudenziale secondo cui la gravità del reato e la capacità a delinquere palesatasi con esso non possono influenzare negativamente il giudizio sulla concedibilità della liberazione condizionale medesima, essendo rilevante esclusivamente il comportamento successivo alla commissione del reato, appare ancora più stridente il contrasto della norma impugnata con i principi costituzionali indicati.

5. — È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione di cui all'ordinanza r.o. n. 541 del 1994 e per la manifesta infondatezza di quella di cui all'ordinanza r.o. n. 542 del 1994. L'Avvocatura si è a tal fine riportata ad altri atti di intervento depositati in precedenti giudizi.

La difesa dello Stato ha successivamente depositato memoria a sostegno delle già rassegnate conclusioni.

In tale atto si rileva, anzitutto, l'impossibilità per la Corte di delibare le deduzioni svolte dalla parte privata nella memoria illustrativa (estensione dei principi enunciati nella sentenza n. 357/1994 anche a chi si trovi nella impossibilità di collaborare essendo stati i fatti e le responsabilità definitivamente accertati) in quanto incentrate su profili diversi da quelli affrontati nella ordinanza di remissione. D'altra parte, osserva ancora l'Avvocatura, l'entità della pena inflitta nel caso di specie impedisce l'applicazione del medesimo trattamento che la sentenza n. 357/1994 ha stabilito per coloro che hanno avuto una partecipazione marginale ai fatti.

Nel merito delle questioni, la difesa dello Stato, passate in rassegna le evoluzioni normative ed osservato come la più recente disciplina costituisca il «naturale sviluppo della linea di fermezza iniziata con il d.-l. n. 152 del 1991» ha rilevato che le esigenze di prevenzione generale poste in risalto nella sentenza n. 306/1993 giustificano il regime retroattivo della disciplina di rigore oggetto di impugnativa. Porre la collaborazione a presupposto per la concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, anche se i reati sono stati commessi in epoca antecedente alla entrata in vigore della norma censurata, «è un modo — sostiene l'Avvocatura — per agevolare la collaborazione stessa e perciò è uno strumento di politica penale che non può non essere rimesso alla prudente volontà del legislatore». A ciò va aggiunto, conclude l'Avvocatura, che l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario non può considerarsi né una norma penale agli effetti dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, né una norma che incide sulla pena, «ma una norma che regola modalità di esecuzione della pena in presenza di certi comportamenti», cosicché non può profilarsi un problema di irretroattività.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le ordinanze sottopongono alla Corte questioni fra loro intimamente connesse: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Con due ordinanze di analogo contenuto pronunciate rispettivamente il 15 aprile ed il 13 luglio 1994 in procedimenti riguardanti, il primo, un reclamo proposto in tema di permesso premio a norma dell'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, e il secondo l'esame della domanda di liberazione condizionale proposta dal medesimo condannato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che nei confronti dei condannati per determinati reati i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario e la liberazione condizionale (quest'ultima in virtù del richiamo enunciato dall'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) possano essere concessi solo a coloro che abbiano prestato una condotta di collaborazione con la giustizia nei termini indicati dall'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario.

Rileva anzitutto il giudice *a quo* in punto di fatto che nei confronti del condannato può ritenersi accertata l'assenza di collegamenti attuali con il crimine organizzato, così come a risultati ampiamente positivi ha condotto il percorso rieducativo scaturito dalla fattiva partecipazione del condannato medesimo al trattamento intramurario: un trattamento, soggiunge il rimettente, del quale gli istituti del permesso premio e della liberazione condizionale — oggetto dei procedimenti *a quibus* — costituiscono concrete modalità volte ad assecondare il reinserimento sociale.

Ancorare, dunque, pregiudizialmente la concedibilità di tali benefici nei confronti dei condannati per taluni delitti all'esclusivo presupposto della condotta collaborativa, determina, secondo il giudice *a quo*, una irragionevole preclusione idonea ad eludere la funzione rieducativa della pena quale più volte delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, non potendosi intravedere una correlazione necessaria tra scelta collaborativa ed evoluzione comportamentale del soggetto nel corso della espiazione della condanna. Sarebbero quindi violati, ad avviso del giudice rimettente, gli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto l'uguaglianza dinanzi alla pena significa innanzi tutto proporzione della pena rispetto alle personali responsabilità ed alle esigenze che ne conseguono, e il trattamento penitenziario deve essere improntato, per espresso dettato normativo, ai criteri di proporzionalità ed individualizzazione nel corso di tutta l'esecuzione della pena.

La norma censurata si porrebbe poi in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, trattandosi di principio applicabile a tutte le norme che si riferiscono al quadro sanzionatorio, fra le quali, dunque, vanno annoverate anche quelle che disciplinano il trattamento penitenziario, in quanto incidenti sulla quantità e qualità in concreto della pena inflitta. Nei casi di specie, conclude il rimettente, le modifiche apportate dalla normativa del 1992 hanno sostanzialmente determinato una nuova valutazione del comportamento tenuto dal condannato sulla base di parametri estranei al processo rieducativo o comunque non necessariamente a questo correlati, modificando in tal modo nei suoi aspetti fondamentali l'entità della pena inflitta sotto forma delle relative modalità esecutive.

3. — Nello sviluppare le considerazioni svolte dal giudice *a quo*, la difesa della parte privata ha posto in particolare risalto la circostanza che, essendo stati nel caso di specie compiutamente accertati i fatti e le responsabilità, il condannato si trova nella oggettiva impossibilità di prestare la condotta collaborativa prevista dall'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario; sicché, osserva la difesa, una simile ipotesi non può che essere parificata a quella già esaminata da questa Corte nella sentenza n. 357/1994, con la quale è stata affermata l'applicabilità dei benefici penitenziari anche nel caso in cui non possa essere fornita utile collaborazione per la limitata partecipazione al fatto criminoso.

Circa l'ammissibilità della questione sollevata nel corso del procedimento promosso a norma dell'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, peraltro neppure contestata dall'Avvocatura Generale dello Stato, la difesa del condannato ha ribadito le considerazioni svolte dal giudice *a quo* sottolineando come, alla luce del più recente orientamento di questa Corte (sentenze nn. 53 e 349 del 1993), debba ormai ritenersi pacificamente riconosciuta la natura giurisdizionale del procedimento in questione.

4. — Sono fin troppo note le ragioni di politica criminale che indussero il legislatore dapprima ad introdurre e poi a modificare, secondo una linea di progressivo inasprimento, l'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Basterà, infatti, anche un sommario esame dei lavori parlamentari che si svilupparono in sede di conversione del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con il quale la norma — già enunciata nei precedenti decreti nn. 5 e 76 del 1991, entrambi decaduti — fu per la prima volta iscritta fra le disposizioni che dettano i principi direttivi in tema di trattamento penitenziario, e porre a raffronto i risultati di quel dibattito con l'attività parlamentare svoltasi per la conversione in legge del successivo decreto n. 306 del 1992, per avvedersi agevolmente di come, al fondo di scelte sempre più regressive rispetto alla linea già tracciata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, stesse l'avvertita esigenza di adeguare l'intero sistema penitenziario agli ormai intollerabili livelli di pericolosità sociale raggiunti dal triste fenomeno della criminalità organizzata.

Ma se unitaria può ritenersi la ragione ispiratrice che sostenne tanto la primitiva stesura quanto la successiva modifica della norma oggetto di impugnativa, sono proprio i «passaggi» che la stessa ha subito a mostrare come alla identità degli obiettivi perseguiti abbiano poi finito per corrispondere «strategie» fra loro non poco differenti.

L'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, nel testo introdotto dall'art. 1 del decreto-legge n. 152 del 1991, prevedeva, infatti, due distinte «fasce» di condannati a seconda della più o meno diretta riconducibilità dei titoli di reato a fatti di criminalità organizzata od eversiva, e stabiliva che l'ammissione a taluni benefici previsti dallo stesso ordinamento penitenziario potesse essere disposta, per i condannati della prima categoria, soltanto se fossero stati acquisiti «elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva» e per quelli della seconda solo ove non risultassero «elementi tali da far ritenere la sussistenza» di tali collegamenti. Accanto a ciò, singole previsioni stabilivano, quale ulteriore requisito per l'ammissione al lavoro all'esterno e per la concessione dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, che i condannati di cui innanzi si è detto avessero

espiato un periodo minimo di pena più elevato dell'ordinario, a meno che non si trattasse di persone che avevano collaborato con la giustizia secondo la nuova previsione dettata dall'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario che lo stesso decreto-legge n. 152 del 1991 aveva introdotto nel corpo della legge n. 354 del 1975.

Il trattamento di maggior rigore, quindi, veniva realizzato su due piani fra loro complementari: da un lato, infatti, si stabiliva, quale presupposto generale per l'applicabilità di alcuni istituti di favore, la necessità di accertare (alla stregua di una graduazione probatoria differenziata a seconda delle «fasce» di condannati) l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva; dall'altro, si postulava, attraverso l'introduzione o l'innalzamento dei livelli minimi di pena già espiata, un requisito specifico per l'ammissione ai singoli benefici, fondato sulla necessità di verificare per un tempo più adeguato l'effettivo percorso di risocializzazione di quanti si fossero macchiati di delitti iscrivibili nell'area della criminalità organizzata o eversiva. Requisito, a sua volta, dal quale il legislatore riteneva di poter prescindere in tutti i casi in cui fosse lo stesso condannato ad offrire prova dell'intervenuto distacco dal circuito criminale attraverso la propria condotta collaborativa.

Ben diverso è lo scenario scaturito dalle modifiche apportate all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 ad opera dell'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992. Un primo dato è già offerto dalla rassegna dei delitti per i quali trova applicazione la nuova disciplina. Fra le fattispecie di reato che l'originario testo iscriveva nella prima «fascia» di condannati, scompare, infatti, il riferimento ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, rendendo così subito evidente come lo spirito della novella, attraverso la «degradazione» delle fattispecie di tipo eversivo rispetto a quelle riconducibili alla criminalità organizzata, fosse teso ad incentrare proprio su quest'ultimo fenomeno il regime di maggior rigore che si intendeva delineare. Nei confronti dei condannati della prima «fascia», poi, viene stabilito che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, ad eccezione della liberazione anticipata, possono essere concessi solo nei casi di collaborazione con la giustizia, fatte salve alcune ipotesi per le quali i benefici sono applicabili anche se la collaborazione offerta risulti oggettivamente irrilevante e sempre che sussistano elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Il mutamento di prospettiva è, dunque, evidente. Pur restando infatti sullo sfondo, quale generale presupposto per la concessione dei benefici, la verificata assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 ha obliterato fino a dissolverli i parametri probatori alla cui stregua condurre un siffatto accertamento, per assegnare invece un risalto esclusivo ad una condotta — quella collaborativa — che si assume come la sola idonea a dimostrare, *per facta concludentia*, l'intervenuta rescissione di quei collegamenti. Si passa, pertanto, da un sistema fondato su di un regime di prova rafforzata per accertare l'inesistenza di una condizione negativa (assenza dei collegamenti con la criminalità organizzata), ad un modello che introduce una preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una condotta qualificata (la collaborazione). Da ciò consegue, quindi, che, essendo la funzione rieducativa della pena valore insopprimibile che permea l'intero trattamento penitenziario, in tanto è possibile subordinare ad una determinata condotta l'applicazione di istituti che di quel trattamento sono parte integrante, in quanto la condotta che si individua come presupposto normativo risulti oggettivamente esigibile, giacché, altrimenti, residuerebbe nel sistema null'altro che una preclusione assoluta, del tutto priva di bilanciamento proprio sul piano dei valori costituzionali coinvolti.

5. — Più volte chiamata a pronunciarsi sull'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, questa Corte ha avuto modo di affrontare tematiche assai prossime a quelle che formano oggetto del presente giudizio. Con la sentenza n. 306/1993, infatti, vennero anzitutto poste in risalto, in linea generale, le «serie perplessità» cui dava luogo — secondo l'originario testo che compariva nel decreto-legge n. 306 del 1992, solo in parte temperato nella conversione in legge — la vanificazione dei programmi e dei percorsi rieducativi che sarebbe conseguita alla drastica impostazione del decreto, «particolarmente nei confronti di soggetti la cui collaborazione sia incolpevolmente impossibile o priva di risultati utili e, comunque, per i soggetti per i quali la rottura con le organizzazioni criminali sia adeguatamente dimostrata». Ma, soprattutto, si sottolineò come alla ipotesi della collaborazione oggettivamente irrilevante introdotta dalla legge di conversione potesse «agevolmente assimilarsi, per identità di *ratio*, quella in cui un'utile collaborazione non sia possibile perché fatti e responsabilità sono già stati completamente acclarati o perché la posizione marginale nell'organizzazione non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti al livello superiore».

Con la sentenza n. 357/1994, invece, questa Corte, nell'affrontare la questione della preclusione ai benefici penitenziari riguardante i condannati che, per la limitata partecipazione al fatto criminoso, non sono in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia, ha affermato l'irragionevolezza di una previsione che determinava effetti discriminatori nei confronti del condannato che «per il suo limitato patrimonio di conoscenze di fatti o persone» non fosse in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter dell'ordinamento

penitenziario, ribadendosi, nella circostanza, come alla collaborazione oggettivamente irrilevante dovesse essere interpretativamente equiparata la collaborazione impossibile, derivante, tra l'altro, dalla circostanza che fatti e responsabilità erano già stati completamente acclarati. A simili conclusioni la Corte è pervenuta essenzialmente sulla base della considerazione che il requisito della collaborazione è richiesto dalla disciplina in esame «quale dimostrazione del distacco del condannato dal mondo della criminalità organizzata», sicché, ove un utile contributo non possa essere offerto a causa della limitata partecipazione al fatto criminoso, non possono, per ciò solo, scaturirne effetti pregiudizievoli sul piano della ammissione ai benefici penitenziari. Ancorché successiva alle ordinanze di rimessione, la pronuncia da ultimo ricordata appare quindi intimamente connessa ai profili che il giudice *a quo* deduce, cosicché nell'esame e nello sviluppo di questi non potrà prescindere dai risultati cui questa Corte è da ultimo pervenuta.

6. — Già nella sentenza n. 306/1993 e, come si è detto anche nella sentenza n. 357/1994, questa Corte ha dunque avuto modo di evidenziare, sia pure in un più generale contesto, l'equiparazione che è possibile tracciare sul piano della identità di *ratio* tra la collaborazione oggettivamente irrilevante e l'ipotesi di collaborazione impossibile perché «fatti e responsabilità sono già stati completamente acclarati», operando, tuttavia, all'interno di uno sviluppo ermeneutico dell'art. 4-*bis* che faceva comunque salva la necessità che sussistessero «i requisiti legali» che la stessa norma presuppone (assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, risarcimento del danno ovvero applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 o 116, secondo comma, c.p.).

L'ulteriore passaggio, quindi, non può che essere quello di condurre alle naturali conseguenze i principi già enunciati nella richiamata sentenza n. 357/1994. Una volta affermata, infatti, la necessità di consentire l'applicazione dei benefici penitenziari al condannato che, per il suo limitato patrimonio di conoscenze di fatti o persone non sia in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia, e ciò anche a prescindere dai casi di applicazione degli artt. 62 n. 6, 114 e 116, secondo comma, c.p., è doveroso pervenire alle medesime conclusioni, proprio per l'identità di *ratio* di cui innanzi si è detto, anche nel caso in cui la collaborazione sia impossibile perché i fatti e le responsabilità risultano ormai integralmente accertati nella sentenza irrevocabile. Collaborazione irrilevante e collaborazione impossibile, dunque, finiscono per saldarsi all'interno di un quadro unitario di collaborazione oggettivamente inesigibile, che permette di infrangere lo sbarramento preclusivo previsto dalla norma proprio perché privato, in simili casi, della funzione stessa che il legislatore ha inteso imprimergli. Introdurre, quindi, come presupposto per la applicazione di istituti funzionali alla rieducazione del condannato un comportamento che obiettivamente non può essere prestato perché nulla aggiungerebbe a quanto è stato già accertato con la sentenza irrevocabile, equivale evidentemente ad escludere arbitrariamente una serie importante di opportunità trattamentali, con chiara frustrazione del precetto sancito dall'art. 27 della Costituzione e senza alcuna «contropartita» sul piano delle esigenze di prevenzione generale sulle quali pure questa Corte non ha mancato di soffermarsi nelle pronunce più volte richiamate. È evidente, infatti, che le persone condannate prima dell'entrata in vigore della norma oggetto di impugnativa, in tanto possono essere indotte a serbare una condotta collaborativa, in quanto residui in concreto uno spazio per collaborare e offrire, per questa via, un tangibile segno della propria dissociazione dal crimine organizzato. Se invece tale spazio manchi, come accade nell'ipotesi devoluta all'esame di questa Corte, gli effetti della norma sono esattamente opposti agli obiettivi che con essa si è inteso perseguire, giacché il condannato viene ad essere posto in una condizione di sostanziale indifferenza rispetto alla scelta se recidere o meno i collegamenti con il mondo del crimine. Conseguenze, quelle appena accennate, che ancor più si appalesano in stridente antinomia con il sistema e con lo stesso principio di uguaglianza ove si consideri che le medesime finiscono in concreto per scaturire da un profilo del tutto estrinseco ed occasionale, quale è quello rappresentato dalla maggiore o minore ampiezza ed incisività degli accertamenti compiuti e dei risultati conseguiti nel corso del procedimento dal quale è derivata la condanna.

La norma va dunque dichiarata costituzionalmente illegittima *in parte qua* per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, ferma restando, peraltro, la necessità che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

La declaratoria di incostituzionalità della norma per violazione degli indicati parametri esime la Corte dal prendere in esame l'ulteriore censura avanzata con riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Caducata, poi, la preclusione normativa prevista dall'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, automatici ne risultano gli effetti anche per ciò che concerne l'istituto della liberazione condizionale, considerato che tanto il giudice *a quo* che la giurisprudenza di legittimità interpretano come formale il rinvio al medesimo art. 4-*bis* enunciato dall'art. 2 del già citato decreto-legge n. 152 del 1991 (v., in proposito, la sentenza n. 39/1994).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui non prevede che i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possano essere ammessi alla liberazione condizionale anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

*Il Presidente:* CASAVOLA

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1º marzo 1995.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

95C0293

N. 69

Sentenza 22 febbraio-1º marzo 1995

**Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e provincia autonoma.**

Esposizioni, fiere e mercati - Provincia autonoma di Trento - Norme regolamentari, atti di indirizzo e coordinamento per la semplificazione di procedimenti amministrativi in materia - Introduzione con decreto Presidente della Repubblica - Competenza primaria della provincia - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 461/1992 e 465/1991 - Insussistenza di una valida base legislativa a loro giustificazione - Lesione della sfera di attribuzione dell'ente autonomo - Non spettanza allo Stato - Annullamento degli artt. 1, terzo comma, 2, commi primo, secondo, lett. b), terzo, lett. b), quarto e sesto, 3, secondo comma, 4 e 5, secondo comma, del d.P.R. n. 390/1994.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento notificato il 18 luglio 1994, depositato in Cancelleria il 23 luglio 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art. 1 comma 3; dell'art. 2 commi 1, 2 lett. b), 3 lett. b), 4 e 6; dell'art. 3 comma 2; dell'art. 4 e dell'art. 5 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche), ed iscritto al n. 25 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Provincia di Trento e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Ritenuto in fatto*

1.1. — La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al d.P.R. 18 aprile 1994, n. 390 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche), di cui impugna le seguenti disposizioni: art. 1 comma 3; art. 2 commi 1, 2 lett. b), 3 lett. b), 4 e 6; art. 3 comma 2; art. 4; art. 5 comma 2.

La ricorrente afferma che il regolamento è illegittimo e lesivo della sua sfera di autonomia (artt. 8, n. 12, e 16 Statuto, e norme di attuazione, contenute nel d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017), perché disciplina oggetti estranei all'autorizzazione legislativa da cui trae origine (legge 24 dicembre 1993, n. 537); e viola, altresì, il principio di legalità sostanziale e le regole dei rapporti fra fonti, nella specie l'art. 17, comma 1, lett. b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'art. 1, comma 3 (che qualifica il regolamento come atto di indirizzo e coordinamento) non ha alcun fondamento specifico; nè riceve supporto dall'art. 2 della citata legge n. 537 del 1993. Parimenti illegittime sono le altre disposizioni impugnate (artt. 2 e 3, nelle parti prima indicate), che pretendono di regolare procedimenti di competenza delle Regioni e delle Province autonome. Anche l'art. 4 ne introduce alcune del tutto estranee alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 2, commi 7 e 9, della legge n. 537, giacché vi si pongono criteri sostanziali di regolamentazione dell'attività fieristica (tempo delle manifestazioni e rilascio delle autorizzazioni), oltrepassando i canoni fissati dal legislatore per l'esercizio della potestà regolamentare e al di fuori, peraltro, dei procedimenti di competenza statale. Illegittimo sarebbe infine l'art. 5, comma 2, laddove mira a disciplinare la vigilanza della Regione sugli enti fieristici.

1.2. — La ricorrente osserva che le norme di attuazione dello Statuto prevedono una chiara delimitazione delle competenze fra Stato e Provincia, nonché il parere di quest'ultima circa l'esercizio della competenza statale sulla tenuta del calendario nazionale delle fiere (art. 6 d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017). Potrebbe quindi ritenersi che il regolamento non trovi applicazione nell'ambito provinciale, ma una siffatta interpretazione non è certa, onde — a fini tuzionistici — il conflitto: La Provincia ricorda, poi, che in base al decreto legislativo n. 266 del 1992 gli atti di indirizzo e coordinamento la vincolano soltanto al conseguimento degli obiettivi in essi stabiliti, mentre il regolamento — che non è stato sottoposto al suo parere preventivo — detta precise norme organizzatorie, in violazione, dunque, anche dell'art. 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 266.

2.1. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza del ricorso. Il resistente osserva, innanzitutto, come le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, abbiano valore ricognitivo delle competenze disposte dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Lungi dal disciplinare i procedimenti di autorizzazione e riconoscimento della qualifica fieristica di competenza regionale e provinciale, il regolamento si limita a indicare le scadenze entro cui effettuare gli adempimenti per la formazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche, che l'art. 53 del d.P.R. n. 616 del 1977 riserva alla competenza statale.

Nella norma che affida allo Stato il potere di redigere il calendario, è insito il potere di emanare atti di indirizzo e coordinamento: l'elaborazione di esso non consiste, infatti, in una mera registrazione di date e qualifiche delle varie manifestazioni programmate dagli enti competenti, ma implica un potere di coordinamento, da esercitare sentite le regioni. I criteri dettati sulla concomitanza delle iniziative sono dunque espressione di tale funzione: non incidono sui poteri di riconoscimento della qualifica di autorizzazione, ma sui tempi di svolgimento, mentre la potestà statale relativa alla qualifica di fiera internazionale condiziona senza dubbio — secondo l'Avvocatura — le competenze per le qualifiche inferiori, che potranno essere attribuite soltanto in base alle risultanze delle qualificazioni, di superiore rilievo, effettuate dallo Stato. Ciò che può dirsi anche per i procedimenti di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, che sono correlati a quelli sul riconoscimento della qualifica. Con specifico riguardo alla contestazione mossa all'art. 1, comma 3 (autoqualificazione del regolamento come atto di indirizzo e coordinamento), si replica invece che tale potere, implicito in quello di formazione del calendario, è previsto dall'art. 8 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7.

Con riferimento all'art. 5 del regolamento (vigilanza sugli enti fieristici), si ritiene corretto che i criteri prescritti per gli enti vigilati dallo Stato vengano estesi anche a quelli vigilati dalle regioni. Come non sarebbe fondata nemmeno la doglianza sulla mancata consultazione della Provincia, dal momento che il regolamento è stato emanato in seguito al parere, favorevole, espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 marzo 1994. E, comunque, non vi sarebbe incompatibilità tra le disposizioni impugnate e lo Statuto speciale della Regione: l'art. 6 del d.P.R. n. 1017 del 1978, invocato dalla ricorrente, riconosce che la formazione del calendario compete allo Stato, sentite le Province autonome.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Provincia autonoma di Trento solleva conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al d.P.R. 18 aprile 1994, n. 390, che introduce norme regolamentari per la semplificazione di procedimenti amministrativi sulle fiere, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 537 del 1993. In particolare, la ricorrente impugna le seguenti disposizioni del regolamento ora citato: art. 1 comma 3; art. 2 commi 1, 2 lett. b), 3 lett. b), 4 e 6; art. 3 comma 2; art. 4; art. 5 comma 2.

Va compiuta, preliminarmente, una breve ricognizione sull'assetto delle attribuzioni rilevanti nel presente giudizio.

È di tutta evidenza che la legge n. 537 del 1993 non ha inteso (né d'altronde poteva) innovare il riparto di competenze fra lo Stato e le Province autonome: l'art. 2, sulla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, prevede l'emanazione di regolamenti — ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 — con specifico riguardo all'approvazione delle delibere degli enti fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, al riconoscimento della qualifica internazionale delle manifestazioni fieristiche, all'emanazione del calendario. Nulla consente di ritenere che tale semplificazione tocchi le competenze delle due Province: i regolamenti, per il loro rango, non sono infatti abilitati a modificare le competenze sostanziali né i presupposti e i requisiti preordinati all'emanazione dei provvedimenti amministrativi cui i procedimenti si riferiscono (com'è sottolineato anche dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema del regolamento espresso dall'adunanza generale del 24 marzo 1994).

Ora, la Provincia ha competenza primaria in tema di fiere e mercati (Statuto, art. 8, n. 12 e norme di attuazione di cui al d.P.R. 1017 del 1978, art. 6); e non può certo immaginarsi che le prescrizioni impugnate possano incidere sull'ambito di dette attribuzioni. Sotto un profilo più generale, va perciò aggiunto che la regolamentazione, da parte della Regione, dei procedimenti amministrativi di propria spettanza costituisce un corollario della competenza in materia di ordinamento degli uffici, espressione della sua potestà di autorganizzazione (sentenze nn. 461/1992 e 465/1991).

In conclusione, non vi è dubbio che le norme regolamentari impugnate — le quali tendono a conformare procedimenti di competenza provinciale — risultino illegittime per mancanza di valida base legislativa a loro giustificazione, e comunque invasive della sfera di attribuzioni, costituzionalmente protetta, dell'ente autonomo.

2. — L'Avvocatura generale afferma che il regolamento impugnato è atto di indirizzo e coordinamento: non vi sarebbe dunque violazione del principio di legalità sostanziale; e alla Provincia — che eccepisce l'assenza di una base legislativa per l'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento — oppone il potere statale di formazione del calendario contemplato dall'art. 53, n. 3, del d.P.R. n. 616/1977. Ma il potere d'indirizzo e di coordinamento deve avere, per costante giurisprudenza di questa Corte, fondamento esplicito — che qui manca — e inoltre deve possedere quei requisiti peculiari richiesti, per le due Province autonome, dal decreto legislativo n. 266 del 1992, il cui art. 3 viene

espressamente invocato dalla ricorrente. Il regolamento — autoqualificatosi atto di indirizzo e coordinamento — non si limita a fissare obiettivi, ma detta anche norme di organizzazione, e non è stato sottoposto, peraltro, neanche al prescritto parere della Provincia autonoma. Entrambi i profili realizzano una violazione della citata norma di attuazione statutaria, che non può essere modificata o derogata dalla legge ordinaria nè tanto meno da una norma regolamentare (sentenze nn. 40 e 38 del 1992).

Il raccordo tra lo Stato e la Provincia autonoma, in vista dell'elaborazione del calendario delle fiere, dovrà dunque svolgersi secondo i canoni della leale cooperazione fra i due livelli di governo, precisati dalla giurisprudenza di questa Corte (fra le varie, sentenze nn. 377, 359, 355, 109 del 1993, 497 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta allo Stato, in relazione al d.P.R. 18 aprile 1994, n. 390 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche), adottare atti di indirizzo e coordinamento nei confronti della Provincia autonoma di Trento al di fuori della procedura e dei limiti previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e introdurre, con norme regolamentari, prescrizioni sullo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia autonoma; e conseguentemente annulla l'art. 1 comma 3; l'art. 2 commi 1, 2 lett. b), 3 lett. b), 4 e 6; l'art. 3 comma 2; l'art. 4; l'art. 5 comma 2 del citato d.P.R. n. 390/1994, nella parte in cui si applicano a detta Provincia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

*Il Presidente:* CASAVOLA

*Il redattore:* GUZZI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° marzo 1995.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

95C0294

N. 70

*Sentenza 22 febbraio-1° marzo 1995*

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Beni culturali e ambientali - Regione Toscana - Regolamento disciplinante il procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico - Intangibilità delle competenze locali in materia urbanistica - Differenziazione quanto alla cura di interessi pubblici, diversi e complementari - Spettanza allo Stato.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 9 agosto 1994, depositato in Cancelleria il 17 agosto 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368 avente ad oggetto: «Regolamento recante semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico», ed iscritto al n. 29 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Alberto Predieri per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 9 agosto 1994 la Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, denunciando come invasivo di competenze ad essa costituzionalmente riservate il regolamento che semplifica il procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico, adottato con d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136, serie generale, del 13 giugno 1994. La Regione ha chiesto di conseguenza l'annullamento degli artt. 1 e 2 del regolamento, quanto meno nella parte in cui — con gli incisi «e beni non statali» (nell'art. 1) e «di proprietà di enti pubblici o di privati» (art. 2) — le due disposizioni si riferiscono ad interventi di manutenzione straordinaria su edifici non statali.

La Regione Toscana sottolinea che il d.P.R. n. 368 del 1994 è stato adottato per attuare la regolamentazione dei procedimenti amministrativi prevista dall'art. 2, settimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel quadro della delegificazione disciplinata dall'art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con l'entrata in vigore del regolamento n. 368/1994 è stata difatti abrogata la legge 14 marzo 1968, n. 292, concernente la competenza del Ministero dei lavori pubblici per opere che interessano il patrimonio storico e artistico, compresi la manutenzione straordinaria ed il restauro di edifici, statali e non statali, soggetti alla legge di tutela delle cose d'interesse artistico e storico (legge 1º giugno 1939, n. 1089).

Il regolamento n. 368 del 1994 disciplina, nell'ambito delle competenze proprie del Ministero per i beni culturali ed ambientali, il procedimento relativo agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico. Questi interventi hanno ad oggetto beni non solo statali ma anche non statali, soggetti alla legge n. 1089 del 1939, di proprietà sia di enti pubblici che di privati (art. 1). Il soprintendente competente individua gli immobili non statali che necessitano di restauro o manutenzione straordinaria, indica gli interventi necessari a garantire la loro conservazione, ingiunge al proprietario di redigere il progetto esecutivo degli interventi da attuare, approva il progetto e lo notifica al sindaco, perché possa esprimere il suo parere, ed al proprietario interessato, il quale deve iniziare i lavori nei tempi fissati dal soprintendente (art. 2). Lo stesso regolamento prevede interventi sostitutivi, che possono comprendere l'assunzione dell'onere a carico dello Stato, cui corrisponde l'obbligo di mantenere l'edificio aperto al pubblico, secondo modalità concordate con gli interessati.

La Regione Toscana ritiene che questa disciplina violi le competenze ad essa attribuite dall'art. 117 della Costituzione, confermate dall'art. 12 della legge n. 537 del 1993. Difatti gli interventi di restauro e manutenzione straordinaria si inseriscono nel recupero del patrimonio edilizio esistente, materia compresa in quella urbanistica, di competenza regionale, che la Regione Toscana ha disciplinato con la legge 21 maggio 1980, n. 59.

La ricorrente ritiene, inoltre, che l'art. 12, primo comma, della legge n. 537 del 1993 abbia trasferito alla competenza regionale anche gli interventi finanziati con gli stanziamenti del capitolo di bilancio n. 8701, relativo a «spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle Regioni e di altri soggetti» giacché ha trasferito gli stanziamenti stessi ai fondi destinati alle regioni di sviluppo. L'individuazione del capitolo sarebbe solo un mezzo per il trasferimento delle competenze relative alla materia oggetto del finanziamento.

Il regolamento, ad avviso della Regione, violerebbe anche la legislazione statale in materia di beni culturali. Gli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria hanno natura conservativa. Essi — in base all'art. 6, secondo comma, della legge n. 1089 del 1939 — sarebbero affidati allo Stato solo per gli immobili di interesse storico e artistico di proprietà statale.

La Regione sostiene, infine, che la disciplina dettata dal d.P.R. n. 368/1994, consentendo ad un ufficio periferico del Ministero per i beni culturali ed ambientali di imporre lavori di restauro e di manutenzione straordinaria, prefiguri provvedimenti che interferiscono con l'applicazione delle norme regionali concernenti gli interventi di manutenzione sul patrimonio edilizio esistente, creando disordine e distonia, in contrasto con i criteri di buona amministrazione stabiliti dall'art. 97 della Costituzione. L'attribuzione del potere di imporre coattivamente interventi su immobili non statali ad un soggetto estraneo al sistema regionale-comunale, cui è rimesso il governo del territorio, altererebbe l'ordine costituzionale delle competenze.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso.

Ad avviso dell'Avvocatura, quanto prevede l'art. 12 della legge n. 537/1993 (che ha ad oggetto «interventi correttivi di finanza pubblica») consente solo di dedurre l'attribuzione alle regioni del potere-dovere di realizzare le opere necessarie per il mantenimento dei beni con gli stanziamenti trasferiti. Restano invece ferme le altre e diverse competenze che spettano a soggetti titolari della cura di altri interessi pubblici relativi agli stessi beni. Il trasferimento di fondi, disposto dalla legge n. 537 del 1993, non interferirebbe quindi con il potere di tutela statale dei beni culturali, secondo i criteri generali stabiliti della legge n. 1089/1939.

L'Avvocatura sostiene che la disciplina dettata con il d.P.R. n. 368/1994 è coerente con il sistema normativo ed adeguata ai principi delineati dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare dalle sentenze n. 921/1988 e n. 277/1993, sulla ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia di beni culturali.

L'Avvocatura ritiene, infine, che il trasferimento alle regioni dei fondi insistenti nel capitolo 8701 del bilancio dello Stato non avrebbe alcun rilievo in ordine alle competenze. Difatti la previsione che il Ministero dei lavori pubblici dovesse provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria, di natura statica e strutturale, di edifici statali e non statali di interesse storico-artistico (art. 1 della legge n. 292/1968) non aveva fatto venire meno la competenza del Ministro della pubblica istruzione, ora per i beni culturali ed ambientali, basata sulla legge n. 1089/1939. L'abrogazione della legge n. 292/1968 riporta la competenza ad eseguire gli interventi sugli immobili artistici dello Stato nell'ambito del Ministero per i beni culturali ed ambientali. Per i beni non statali l'intervento previsto dal d.P.R. n. 368/1994 presenta le caratteristiche di un intervento sostitutivo, che ha luogo in caso di inerzia o di impossibilità del possessore del bene di provvedere alla sua conservazione. Affidare al soprintendente il compito di individuare, anche dietro segnalazione o richiesta degli interessati, i beni che necessitano di restauro o manutenzione non prefigura un conflitto, ma una forma di collaborazione.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana concerne il regolamento che disciplina il procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico, adottato con d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368.

Il regolamento — autorizzato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nel quadro della delegificazione prevista dall'art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 — disciplina gli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico. Gli interventi possono avere ad oggetto beni non solo statali, ma anche di proprietà di enti pubblici o di privati, sottoposti alle disposizioni della legge di tutela delle cose d'interesse artistico e storico (legge 1º giugno 1939, n. 1089).

La ricorrente ritiene che l'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento, che comprende anche gli immobili non statali (art. 1 del d.P.R. n. 368/1994), e le procedure previste per gli interventi, incentrate sul potere di un organo periferico del Ministero per i beni culturali ed ambientali di individuare gli immobili e determinare gli interventi necessari per garantire la loro conservazione, di ingiungere la redazione e di approvare il progetto esecutivo (art. 2), invadano competenze costituzionalmente riservate alla Regione dall'art. 117 della Costituzione e ad essa trasferite con l'art. 12 della legge n. 537 del 1993.

Quest'ultima disposizione, attribuendo alle regioni i fondi del Ministero dei lavori pubblici destinati alle spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico (capitolo 8701), avrebbe trasferito le relative competenze. Gli interventi di conservazione edilizia, inoltre, rientrerebbero nella materia edilizia ed urbanistica, rimessa alla competenza regionale.

2. — Il regolamento denunciato come invasivo si inserisce nel contesto di un assetto di competenze delle diverse amministrazioni dello Stato in relazione ad interventi su edifici, in ordine ai quali si manifesta la coesistenza di una molteplicità di interessi pubblici.

Il sistema delineato dalla disciplina normativa preesistente conferiva al Ministero dei lavori pubblici — nella prospettiva del mantenimento funzionale degli immobili e della competenza tecnica dell'amministrazione chiamata a provvedervi — la cura e l'onere finanziario per lavori di natura statica e strutturale, di restauro e di impianto delle apparecchiature tecniche, in edifici statali e non statali di interesse storico-artistico soggetti alla legge n. 1089/1939. Rimaneva tuttavia salvaguardata la competenza dei soprintendenti ai monumenti o alle antichità per la tutela dei caratteri monumentali degli edifici (art. 1, secondo comma, della legge 14 marzo 1968, n. 292).

Non mancava tuttavia una diversa e coesistente disciplina diretta a consentire la tutela dei beni, preservandone la conservazione e l'integrità, in ragione esclusivamente dell'interesse culturale da essi espresso. In connessione con la facoltà attribuita al Ministero per i beni culturali ed ambientali di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose di interesse artistico e storico, anche di proprietà privata (artt. 14 e 15 della legge n. 1089/1939), la legge 21 dicembre 1961, n. 1552 ha disciplinato le modalità degli interventi, prevedendo che per opere di particolare interesse la spesa possa essere posta definitivamente, in tutto o in parte, a carico dello Stato. In tal caso gli immobili di proprietà privata restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate con apposite convenzioni.

È chiara la diversa caratterizzazione degli interventi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici rispetto a quelli propri del Ministero per i beni culturali ed ambientali, anche se le due distinte finalità possono parzialmente sovrapporsi e concorrere in ragione della loro insistenza sui medesimi beni.

L'attribuzione alle regioni dei fondi in precedenza attribuiti al Ministero dei lavori pubblici per la manutenzione straordinaria ed il restauro di immobili non statali di interesse artistico o storico, anche ove implichi trasferimento delle relative competenze, non vale ad escludere o ad assorbire le diverse e distinte competenze del Ministero per i beni culturali ed ambientali, dirette ad assicurare la conservazione e ad impedire il deterioramento delle cose di interesse artistico e storico, anche mediante i necessari interventi di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili che presentano tale interesse. Ed è questa la prospettiva nella quale muove il regolamento n. 368/1994, che riguarda espressamente «la necessità di interventi volti a garantire la conservazione» del bene (art. 2), circoscrivendo così nell'ambito della cura di tale interesse le opere rimesse alla residua competenza statale.

Per quanto riguarda le attribuzioni regionali nell'ampia accezione della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, l'ambito delle relative competenze avrebbe dovuto essere stabilito da apposita legge, prevista dall'art. 48 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sicché «in attesa della preannunciata normativa di trasferimento o di delega, nella quale dovrebbero essere definite le diverse competenze e il loro congiunto operare per la tutela e l'incremento di valori culturali, la situazione normativa è caratterizzata dall'attribuzione allo Stato dei poteri inerenti alla protezione del patrimonio storico e artistico della Nazione» (sentenze n. 339/1994, n. 277/1993 e n. 921/1988).

Non si può pertanto ritenere esclusa la competenza dello Stato a prescrivere le opere di restauro o di manutenzione straordinaria o a provvedere direttamente ad esse, quando siano necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento degli immobili di rilevante interesse artistico e storico, tanto più se chi potrebbe provvedervi, o vi sia altrimenti tenuto, non vi adempia.

3. — La specifica finalità degli interventi di competenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali, così chiarita, vale a circoscrivere il contenuto degli interventi, ristretti alla necessità di conservare ed impedire il deterioramento delle cose di interesse artistico e storico. Risulta quindi escluso il contrasto con le competenze regionali, che permangono intoccate in materia urbanistica e per gli interventi diretti al recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, anche mediante opere di manutenzione straordinaria degli immobili. Le competenze statali e regionali sono differenziate nella cura di interessi pubblici diversi e complementari. Quando esse incidano sugli stessi immobili, la cura dei due interessi richiede, secondo principi generali, la cooperazione tra amministrazioni diverse, che è sempre necessaria quando vi sia concorso di competenze.

Il ricorso non è pertanto fondato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che spetta allo Stato il potere di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico, esercitato con il d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

*Il Presidente:* CASAVOLA

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1º marzo 1995.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

95C0295

N. 71

*Sentenza 22 febbraio-1º marzo 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Magistrati - Magistrati militari - Consiglio della magistratura militare - Esercizio della funzione disciplinare - Modalità - Ricorso alle sezioni unite della Cassazione contro i provvedimenti in materia - Totale assimilazione della condizione del magistrato militare a quella del magistrato ordinario - Radicamento della giurisdizionalità della funzione disciplinare in quella già prevista per la magistratura ordinaria pur nella distinzione organizzativo-ordinamentale - Non fondatezza.**

(Legge 30 dicembre 1988, n. 561, art. 1, n. 3 (*recte*: terzo comma).

(Cost., art. 102).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 3 (più correttamente: terzo comma), della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, sul ricorso proposto da Salvatore Messina contro il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione ed altri, iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

*Ritenuto in fatto*

La Corte di cassazione, sezioni unite civili, chiamata a giudicare, su ricorso del dott. Salvatore Messina, per la prima volta sull'impugnazione avverso una decisione in sede disciplinare del Consiglio della magistratura militare, ha sollevato, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, questione di legittimità costituzione dell'art. 1, numero 3 (più correttamente: terzo comma), della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare).

La norma denunciata dispone che il Consiglio della magistratura militare ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. La stessa disposizione prevede che il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari e che il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.

La Corte di cassazione, nel valutare l'ammissibilità del ricorso in relazione alla natura dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, ritiene che il Consiglio della magistratura militare, in sede disciplinare, non sia un organo amministrativo ma abbia natura giurisdizionale. Il legislatore, modellando il Consiglio della magistratura militare sul Consiglio superiore della magistratura, ha stabilito che il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari, quindi anche dall'art. 17, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, che prevede l'impugnabilità dei provvedimenti in materia disciplinare davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il giudice rimettente osserva, inoltre, che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale militare e che la costituzione di un ufficio del pubblico ministero è possibile soltanto presso organi giurisdizionali.

La Corte di cassazione ricorda che l'art. 15 della legge 7 marzo 1981, n. 180, nel modificare l'ordinamento giudiziario militare di pace, ha previsto che, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare e comunque per non oltre un anno, i provvedimenti concernenti i magistrati militari, compresi quelli disciplinari, fossero adottati dal Ministro della difesa, sentito un comitato di magistrati militari titolari di determinati uffici. Di questa disposizione è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui consentiva che potessero essere ancora adottati provvedimenti con la procedura da essa prevista (sentenza n. 266/1988). Difatti, dall'art. 108, secondo comma, della Costituzione discende l'obbligo del legislatore di assicurare l'indipendenza della magistratura militare, con il superamento del regime preesistente non conforme a Costituzione e del regime transitorio, che consentiva ancora una dipendenza della magistratura militare dall'esecutivo.

Per colmare il vuoto normativo che derivava dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, la legge n. 561 del 1988 ha istituito il Consiglio della magistratura militare. Trattandosi di un organo nuovo, al quale sarebbero attribuite funzioni giurisdizionali, la Corte di cassazione dubita che l'art. 1, terzo comma, della citata legge sia in contrasto con l'art. 102 della Costituzione, che vieta l'istituzione di nuovi giudici speciali, nella parte in cui stabilisce: a) che in materia disciplinare, il Consiglio della magistratura militare ha le stesse attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura; b) che il procedimento disciplinare per i magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari; c) che le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione.

#### *Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale concerne le modalità di esercizio della funzione disciplinare da parte del Consiglio della magistratura militare.

La legge istitutiva di tale organo conferisce ad esso, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, incluse quelle concernenti la funzione disciplinare, il cui procedimento è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari (art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1988, n. 561). La Corte di cassazione ritiene che questo rinvio comprenda l'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, che ammette il ricorso alle sezioni unite della Corte stessa contro i provvedimenti in materia disciplinare. Sarebbe così comprovata la natura giurisdizionale dell'organo che ha emesso il provvedimento impugnabile.

L'identità di attribuzioni e di procedura disciplinare previste per il Consiglio della magistratura militare rispetto a quelle proprie del Consiglio superiore della magistratura, alla cui sezione disciplinare è generalmente riconosciuta natura giurisdizionale, unitamente all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare da parte del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, caratterizzerebbero come giurisdizionale, e non come amministrativo, tale procedimento anche nei confronti dei magistrati militari. Ad avviso del giudice rimettente verrebbe così configurata, con il Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare, l'istituzione di un nuovo giudice speciale, vietata dall'art. 102 della Costituzione.

2. — Preliminarmente si deve ricordare che l'istituzione del Consiglio della magistratura militare segue la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che, nel contesto della legge che ha riconosciuto ai magistrati militari lo stesso stato giuridico e le garanzie di indipendenza proprie dei magistrati ordinari (art. 1 della legge 7 maggio 1981, n. 180), aveva previsto che «fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare» (che era stata così preannunciata ed avrebbe dovuto aver luogo entro un anno) i provvedimenti concernenti la magistratura militare (art. 15, primo comma, della stessa legge), compresi quelli disciplinari, fossero adottati dal Ministro della difesa, sentito un comitato di magistrati militari titolari di alcuni uffici direttivi.

Esaminando quella disciplina, la Corte ha affermato che l'obbligo del legislatore di assicurare l'indipendenza della magistratura militare discende direttamente dall'art. 108, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 266/1988). Il parere obbligatorio e non vincolante di un comitato, costituito da componenti non elettivi, non era idoneo a garantire l'indipendenza di quei magistrati.

La legge n. 561 del 1988, emanata per la necessità di istituire con urgenza il Consiglio della magistratura militare e di colmare il vuoto determinato dalla pronuncia di illegittimità costituzionale che aveva colpito l'art. 15 della legge n. 180/1981, ha preso a modello il Consiglio superiore della magistratura, sino a definire le attribuzioni e le procedure dell'istituto che si andava a costituire mediante rinvio alle attribuzioni ed alle procedure previste per l'organo di garanzia dell'indipendenza della magistratura ordinaria.

Questa omologazione di disciplina, pur nella distinzione degli organi, rende evidente l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di pace, diretta a perseguire l'assimilazione della magistratura militare a quella ordinaria.

3. — L'esercizio della funzione disciplinare nell'ambito del pubblico impiego, della magistratura e delle libere professioni, si esprime con modalità diverse, che caratterizzano i relativi procedimenti a volte come amministrativi, altre volte come giurisdizionali, in continuità con la tradizione oppure in rispondenza a scelte del legislatore, la cui discrezionalità in materia di responsabilità disciplinare spazia entro un ambito molto ampio (sentenza n. 145/1976).

Questa pur rilevante differenziazione non oscura tuttavia l'affinità delle diverse procedure, segnalata sin da una remota ricostruzione sistematica dei poteri disciplinari delle pubbliche amministrazioni ad opera di autorevole dottrina, che ha sottolineato come il procedimento che si tiene dinanzi ai consigli amministrativi di disciplina offre numerosi punti di contatto con i procedimenti giudiziari, tanto che la regola è la conformità del primo a questi.

Tale accostamento trova ragione nella natura sanzionatoria delle «pene disciplinari», che sono destinate ad incidere sullo stato della persona nell'impiego o nella professione. L'irrogazione anche di queste sanzioni, che toccano le condizioni di vita della persona incidendo sulla sua sfera lavorativa, richiede il rispetto di garanzie nella contestazione degli addebiti, nell'istruttoria, nella partecipazione dell'interessato al procedimento, nella valutazione e nel giudizio, in attuazione di principi spesso elaborati prima dalla dottrina e dalla giurisprudenza e poi legislativamente definiti.

Queste garanzie sono ispirate a principi analoghi a quelli che si dispiegano con piena e più estesa attuazione nei procedimenti giurisdizionali, ai quali esse sono coesenziali. L'affinità dei principi si manifesta con maggiore evidenza in alcuni procedimenti disciplinari, la cui regolamentazione esplicitamente rinvia, in modo integrativo o residuale, alle norme (richiamate in quanto applicabili) del processo penale, le quali sono improntate alla massima garanzia in ragione del peculiare contenuto afflittivo delle sanzioni che in quel processo si irrogano.

4. — Il parametro di valutazione della questione di legittimità costituzionale, indicato dal giudice rimettente, è rappresentato dal divieto di istituire giudici speciali, stabilito dall'art. 102 della Costituzione.

Questa disposizione, pur perseguendo il principio di unità della giurisdizione, che riflette le garanzie di indipendenza proprie della magistratura e si combina con esse, non impone l'unicità degli organi di giurisdizione, né esclude che possano ancora permanere giudici non regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, la cui indipendenza sia egualmente assicurata (art. 108).

La stessa Costituzione, prevedendoli espressamente (art. 103), ha mantenuto differenziati dalla magistratura ordinaria, e tra di loro distinti, gli organi della giustizia amministrativa, di quella contabile ed i tribunali militari. Ha inoltre considerato gli organi speciali di giurisdizione esistenti (VI disposizione transitoria), senza imporne tuttavia la scomparsa, giacché essi trovano collocazione accanto agli organi giurisdizionali ordinari nella previsione della ricorribilità in Cassazione delle loro sentenze (art. 111).

Ciò ha consentito di affermare che «per quanto sicuramente orientata in senso sfavorevole nei confronti delle giurisdizioni speciali, la Costituzione, nell'art. 102, secondo l'interpretazione generalmente accolta e più volte affermata dalla giurisprudenza di questa Corte, si limita a porre il divieto di istituirne di nuovi. Mentre, a sua volta, la VI disposizione transitoria, prescrivendo la revisione delle giurisdizioni speciali esistenti, non ne impone la incondizionata soppressione (...) ma usa la parola «revisione» nel suo proprio senso lessicale, facendo obbligo al legislatore di prenderle in esame, sia per sopprimerle, sia per adeguarne la disciplina ai nuovi principi costituzionali» (sentenza n. 135/1975).

Le previsioni costituzionali di una riserva di legge per le norme sull'ordinamento giudiziario e «su ogni magistratura», della garanzia di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (art. 108) e della ricorribilità delle loro sentenze (art. 111) prefigurano che anche i «giudici speciali» possano permanere e siano inseriti nel contesto del sistema della giurisdizione.

Il criterio per determinare il contenuto del divieto costituzionale di istituire giudici speciali risiede dunque nella loro «novità». Ed essendo prevista la revisione, non necessariamente suppressiva, dei giudici speciali, la novità va riferita non solo ai profili soggettivi della articolazione degli organi di giurisdizione speciale, ma anche ai profili oggettivi della competenza di settore attribuita ad una cognizione diversa da quella del giudice ordinario, in una ineliminabile connessione tra il giudice e la materia oggetto della sua giurisdizione.

5. — Il Consiglio della magistratura militare, nell'esercizio delle sue funzioni disciplinari, non costituisce un nuovo giudice speciale nel senso indicato dall'art. 102 della Costituzione.

La configurazione giurisdizionale del procedimento disciplinare per i magistrati ordinari risponde, come si è già precisato, alla tradizione. La giurisdizione disciplinare, affidata, prima della Costituzione ed immediatamente dopo la sua entrata in vigore, ad appositi Tribunali disciplinari (regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511), cui era rimessa l'adozione delle sentenze in materia, è stata successivamente attribuita, in adempimento a quanto prescrive l'art. 105 della Costituzione, al Consiglio superiore della magistratura e conferita alla Sezione disciplinare in cui esso si articola (sentenza n. 12/1971), mantenendosi la scelta legislativa per un procedimento disciplinare che si esprime nei modi è nelle forme, quindi con le garanzie proprie della giurisdizione (sentenze n. 220/1994 e n. 289/1992).

La condizione dei magistrati militari è oggi del tutto assimilata, per stato giuridico, garanzie di indipendenza ed articolazione di carriera, a quella dei magistrati ordinari. Parallelamente l'ordinamento giuridico militare di pace si è modellato su quello previsto per la magistratura ordinaria, convergendo nella diretta attribuzione alla Corte di cassazione delle funzioni di legittimità, un tempo attribuite al Tribunale supremo militare, con una unificazione nel vertice dell'ordinamento per la funzione giudicante, rimarcata dalla costituzione di un ufficio del procuratore generale militare presso la Corte stessa (art. 5 della legge n. 180/1981).

Il rifluire della magistratura militare nell'alveo della posizione propria della magistratura ordinaria, pur mantenendosene ancora organizzativamente distinta, è significativamente comprovato dalla titolarità della presidenza del Consiglio della magistratura militare attribuita per legge al Presidente dell'organo supremo della giurisdizione ordinaria. Sicché la scelta, conforme a questa impostazione, di configurare anche il procedimento disciplinare per i magistrati militari in forme giurisdizionali non rappresenta, nonostante l'inevitabile attribuzione della competenza ad un organismo organizzativamente nuovo, l'introduzione di una nuova giurisdizione e di un nuovo giudice speciale, trovando la giurisdizionalità della funzione disciplinare radicamento in quella già prevista per la magistratura ordinaria, cui anche la magistratura militare, oramai ad essa pienamente equiparata, accede, pur mantenendo una distinzione organizzativo-ordinamentale.

La questione di legittimità costituzionale è, pertanto, infondata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 3 (più correttamente: terzo comma), della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), sollevata, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

*Il Presidente:* CASAVOLA

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1<sup>o</sup> marzo 1995.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

95C0296

N. 72

*Ordinanza 22 febbraio-1<sup>o</sup> marzo 1995*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni - Ex combattenti - Fruizione del beneficio dell'anzianità convenzionale - Conseguente diritto al computo dell'anzianità aggiuntiva di anni due nella progressione economica - Questione già esaminata dalla Corte e decisa con sentenza n. 153/1994 e ordinanze nn. 299 e 351 del 1994 - Manifesta infondatezza.**

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), promossi con quattro ordinanze emesse il 13 gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sui ricorsi riuniti proposti da De Maio Pasquale ed altri, Pezzolo Luigi ed altri, Albini Luigi ed altri, Rizzo Giuseppe ed altri contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra, iscritte ai nn. 392, 413, 418, 581 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 27, 28 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che numerosi dipendenti del Ministero delle Poste e telecomunicazioni hanno chiesto, con distinti ricorsi diretti al Tribunale Amministrativo regionale della Liguria, la declaratoria del loro diritto a fruire del beneficio dell'anzianità convenzionale, attribuito dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti e assimilati), agli ex combattenti (e categorie equiparate), e il

conseguente diritto al computo della anzianità aggiuntiva di anni due nella progressione economica, ricostruita sulla base di disposizioni di carattere generale, quali quelle contenute negli accordi nazionali di lavoro;

che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), la quale, all'art. 4, comma 5, ha stabilito che non si dovrà procedere al computo delle maggiori anzianità previste dalla legge n. 336/1970 anche in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che, di conseguenza, si dovrà procedere al riassorbimento degli eventuali maggiori trattamenti già in godimento;

che riuniti i ricorsi in quattro gruppi, il Tribunale Amministrativo regionale della Liguria ha sollevato, con quattro identiche ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498/1992, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

che secondo il giudice rimettente il ricorso, tendente all'accertamento del diritto alla determinazione della retribuzione computando l'anzianità di servizio attribuita ai pubblici dipendenti *ex combattenti ed equiparati*, dall'art. 1 della legge n. 336/1970, andrebbe accolto, in ossequio ad una concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa, se non vi ostasse il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498/1992;

che in base alla cennata giurisprudenza l'anzianità di servizio attribuita agli *ex combattenti* (e categorie equiparate) dalla legge n. 336/1970 non differirebbe dall'anzianità derivante dal servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche nel computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi accordi nazionali di lavoro;

che il legislatore, con l'art. 4, comma 5, della legge n. 498/1992, ha tuttavia stabilito che non si dovrà più procedere al computo delle dette anzianità quando si passi ad una ricostruzione economica della retribuzione già spettante al pubblico dipendente;

che, sempre secondo il parere del collegio rimettente, la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perché non diversamente da quanto la Corte costituzionale ha deciso con la sentenza n. 39/1993 essa ha determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa condizione di *ex combattenti* (e categorie equiparate), essendosi attribuito ad alcuni e negato ad altri il beneficio;

e che, nel caso *de quo*, la denunciata disparità non potrebbe dirsi sanata per effetto della disposizione che stabilisce il riassorbimento dei migliori trattamenti in godimento da parte di taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe ristabilirsi, non senza incertezze, per lo meno in un arco di tempo ampio e consistente;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione prospettata;

Considerato che le ordinanze sollevano la stessa questione di costituzionalità già esaminata da questa Corte e decisa nel 1994 con la sentenza n. 153 e, successivamente, con le ordinanze n. 299 e 351, senza prospettare nuovi motivi;

che la questione, previa la riunione dei giudizi, va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo regionale della Liguria con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

*Il Presidente:* CASAVOLA

*Il redattore:* GUIZZI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° marzo 1995.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 73

*Ordinanza 22 febbraio-1<sup>o</sup> marzo 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Coniugi separati - Trasferimento immobiliare - Agevolazioni fiscali - Mancata estensione .  
Formulazione della questione sotto un profilo di carattere alternativo e di natura interpretativa - Difetto di rilevanza -  
Manifesta inammissibilità.****(Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, in relazione agli artt. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).****(Cost., artt. 3 e 24).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Ugo SPAGNOLI;*Giudici:* prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), in relazione agli artt. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali), 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Imperia su ricorso proposto da Merlo Franco ed altra contro l'Ufficio del Registro di Imperia iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Imperia — con ordinanza del 28 marzo 1994 emessa in un giudizio nel quale si controverteva sulla assoggettabilità alle imposte di registro, ipotecaria, catastale ed INVIM, di un trasferimento immobiliare tra coniugi separati attuativa di impegno assunto in sede di separazione — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, della Costituzione questione incidentale di legittimità dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, in relazione agli artt. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635, 1 e 2 d.P.R. 1972 n. 643, 1 e 2 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

che nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte, nè intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, nella prospettazione del giudice *a quo*, il predetto art. 19 della legge n. 74/1987 — che esenta «dalle imposte di bollo di registro e da ogni altra tassa ... tutti gli atti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio» — viene denunciato non solo «nella parte in cui non estende le agevolazioni fiscali agli atti conseguenti al procedimento di separazione dei coniugi», ma anche «nella parte in cui espressamente non prevede l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale ed INVIM dei trasferimenti di immobili tra le parti in osservanza delle condizioni di separazione o di divorzio»;

che, nei termini testuali così riferiti, la seconda parte della censura, a prescindere dalla estraneità al giudizio *a quo* del profilo relativo alla ipotesi di divorzio, sembrerebbe assorbente della prima, una volta che richiede una pronuncia additiva che direttamente inserisca nell'art. 19 l'esenzione degli atti di cui si tratta nella ipotesi di separazione, senza passare per il tramite della comparazione con la disciplina dell'ipotesi di divorzio ed anzi postulando che, allo stato, tale esenzione non sia da questo prevista;

che, in realtà, la formulazione della questione è volutamente ancipite, avendo la Commissione rimettente consapevolmente omesso di prendere posizione in ordine al quesito di fondo, da essa stessa posto, «se l'alienazione di immobili in ottemperanza a statuizioni di divorzio sia attualmente esente da imposta». Per cui, in sostanza, l'impugnativa si presenta strutturata in forma alternativa, secondo che si ritenga — primo profilo — ovvero si escluda — secondo profilo — che allo stato l'art. 19 esenti da ogni imposizione anche alienazioni siffatte;

che, proprio per tale carattere alternativo della sua formulazione (oltrechè per la sua attinenza a profili interpretativi, per di più afferenti lo stesso *tertium comparationis*), la questione è manifestamente, per più versi, inammissibile (cfr. ordinanze n. 45, 114, 206, 227, 325 e 427 del 1994);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), in relazione agli artt. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali), 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Imperia, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

*Il Presidente:* SPAGNOLI

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° marzo 1995.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

95C0298

N. 74

*Ordinanza 22 febbraio-1° marzo 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Sanità pubblica - Deducibilità ai fini dell'Irpef dovuta per il 1983, delle spese per psicoanalisi e psicoterapeutiche - Ammissibilità in deduzione nella vigenza della legge n. 56/1989 - Non deducibilità delle spese sostenute negli anni di imposta anteriore al 1989 - Manifesta infondatezza.**

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. d); d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. e)].

(Cost., artt. 3 e 32).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Ugo SPAGNOLI;

*Giudici:* prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, lett. *d*) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 10, lett. *e*) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano su ricorso proposto da Occhionero Achille contro l'Ufficio II.DD. di Milano iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano — con ordinanza del 3 marzo 1994, emessa in un giudizio promosso da un contribuente per contestare l'esclusa deducibilità di spese di psicanalisi ai fini dell'IRPEF dovuta per il 1983 — ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10, lettera *d*), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 10, lett. *e*), d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nella parte appunto in cui non includono tra le spese mediche deducibili, ai detti fini, quelle di psiconalisi e psicoterapia, «soprattutto se sostenute (come nella specie) «negli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1989, n. 56 istitutiva dell'ordinamento della professione di psicologo», per asserito contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire l'infondatezza, sotto ogni profilo, della così proposta impugnativa;

Considerato che, per quanto attiene alla attualità, la questione (a prescindere da ogni rilievo di ammissibilità) è comunque manifestamente infondata, per la ragione, che nel vigore della legge n. 56/1989 citata, le spese di psicanalisi sono pienamente ammesse in deduzione, come dalla stessa Commissione rimettente, del resto riconosciuto;

che, anche con riguardo al periodo in contestazione, la questione è del pari manifestamente infondata;

che, infatti, la non deducibilità delle spese di psicoanalisi e di psicoterapia sostenute negli anni di imposta anteriori al 1989 costituisce conseguenza duplicemente obbligata: per un verso, dalla distinzione operata, a monte, dal legislatore e non messa in discussione dal giudice *a quo*, tra spese per cure generiche non deducibili (se non in misura limitata ed a determinate condizioni) e spese per cure specialistiche integralmente ed incondizionatamente invece deducibili, e, per altro verso, dalla natura innegabilmente non specialistica delle prestazioni di psicoanalisi e psicoterapia rese precedentemente alla introduzione, definizione e disciplina della professione di psicologo e della istituzione del correlativo albo con esplicita previsione del relativo corso di specializzazione, attuata appunto solo con la richiamata legge 18 febbraio 1989 n. 56;

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 10, lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

*Il Presidente:* SPAGNOLI

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° marzo 1995.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

n. 75

Ordinanza 22 febbraio-1º marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Sostituto d'imposta - Omessa presentazione della dichiarazione e dichiarazione regolarmente presentata e non sottoscritta - Indistinzione quanto alla sanzione - *Ius superveniens*: art. 1, comma 9-*quater*, del d.-l. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 - Intervenuta modifica legislativa della modificazione oggetto di censura - Necessità di un riesame della questione da parte del giudice *a quo* in ordine alla rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

[Legge 9 ottobre 1971, n. 821 (*recte*: n. 825), art. 10, n. 11; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46 e 47].

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI;

Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, numero 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 821 (*recte*: n. 825) (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 46 dello stesso d.P.R. n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto dall'Ufficio Imposte dirette di Chioggia contro Bregolin Raffaella ed altri iscritta al n. 585 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1994 (r.o. n. 585/1994), la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia — nella controversia fra Bregolin Raffaella ed altri e l'Amministrazione delle finanze — ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 10, numero 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 821 (*recte*: 9 ottobre 1971, n. 825) e 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, «nella parte in cui non viene fatta distinzione alcuna, quanto alla sanzione, tra l'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta e quella di dichiarazione regolarmente presentata e non sottoscritta»;

b) dell'art. 46 del menzionato d.P.R. nella parte in cui prevede, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, «trattamenti sanzionatori diversificati per il sostituto d'imposta rispetto ad altre categorie di contribuenti per la identica irregolarità formale»;

che, nel giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, nell'atto d'intervento, ha chiesto che vengano dichiarate inammissibili le questioni relative all'art. 10, numero 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed infondata la questione relativa all'art. 47, mentre, nella memoria successivamente depositata, ha concluso per la restituzione degli atti al giudice *a quo*, per nuovo esame della rilevanza delle questioni stesse, alla luce della sopravvenuta legge 27 luglio 1994, n. 473, di conversione del d.-l. 31 maggio 1994, n. 330;

Considerato che, nella controversia pendente innanzi al giudice *a quo*, nella quale si discute delle sanzioni irrogabili al sostituto di imposta che abbia presentato, per l'anno 1982, dichiarazione non sottoscritta, occorre aver riguardo all'art. 8, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la sottoscrizione «a pena di nullità»;

che, peraltro, l'art. 1, comma 9-*quater* del d.-l. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, ha disposto, ad integrazione del predetto terzo comma dell'art. 8 del d.P.R. n. 600/1973, che «la nullità può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio territorialmente competente»;

che, in relazione alla intervenuta modifica legislativa della disposizione sopra menzionata, gli atti vanno restituiti al giudice *a quo*, al quale spetta valutare l'eventuale incidenza della modifica stessa sul giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della perdurante rilevanza o meno della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dispone la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

*Il Presidente:* SPAGNOLI

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° marzo 1995.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

95C0300

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 105

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1994 della Corte d'appello di Torino  
nel procedimento civile tra Re Gian Carlo ed altri e il comune di Valenza*

**Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Violazione delle norme costituzionali che prevedono l'approvazione articolo per articolo dei disegni di legge e il vaglio preventivo della necessità ed urgenza per i decreti-legge, in quanto la norma impugnata è stata introdotta *ex novo* dalla legge di conversione.**

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 72 e 77).

## LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 1390/92 r.g. promossa da: Re Gian Carlo, residente in Valenza (Alessandria), via Santuario, 8; Re Pier Giorgio, residente in Valenza (Alessandria), c. Garibaldi, 102; Re Carlo, residente in Valenza (Alessandria), via Noè 8, tutti elettivamente domiciliati in Torino, via Bagetti 18, presso l'avv. Mauro Rubat-Ors, che unitamente all'avv. Giuseppe Greppi li rappresenta come da procura in atti, attori, contro il comune di Valenza, in persona del sindaco *pro-tempore* sig. Mario Manenti, elettivamente domiciliato in Torino, via Susa 42, presso l'avv. Guglielmo Pève, che unitamente all'avv. Piero Golinelli, lo rappresenta come da procura in atti, convenuto.

## OSSERVA IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 1992, Gian Carlo, Pier Giorgio, e Carlo Re convenivano avanti questa Corte il comune di Valenza (Alessandria) in persona del sindaco *pro-tempore*, esponendo che, con decreto n. 6 dell'11 novembre 1981, il comune aveva espropriato, senza mai stabilire la relativa indennità definitiva, una area di loro proprietà, di mq. 1770, censita in catasto al foglio 25, nn. 635/636/637/638. A seguito della sentenza n. 67/1990 della Corte costituzionale, essi si erano risolti ad agire giudizialmente ai fini di ottenere la determinazione dell'indennità predetta — nonché di quella relativa all'occupazione d'urgenza del bene — e chiedevano che questa Corte si pronunciasse al riguardo.

Il comune si costituiva, confermando i fatti come esposti, ma sollevando alcune eccezioni. *In primis*, quella di difetto di competenza (o, in alternativa, di giurisdizione) del giudice adito, affermando che vi era più di un dubbio circa la reale natura dell'azione proposta; *in secundis*, quella di prescrizione dell'azione, essendo trascorsi oltre dieci anni dal decreto di esproprio. Contestava poi, nel merito, la richiesta di condanna al pagamento degli interessi sugli interessi e dei maggiori danni da svalutazione monetaria.

Con sentenza in data odierna la Corte respingeva le eccezioni della parte convenuta, ravvisando però nel contempo, prima di procedere alla determinazione del *quantum*, l'opportunità di sospendere il giudizio, ritenendo non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, che ha dettato norme per la determinazione dell'indennità di esproprio delle aree edificabili.

## IN DIRITTO

Gli attori affermano che l'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha convertito in legge il d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 («Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica»), si pone in conflitto con gli artt. 72 e 77 della Carta fondamentale, in quanto esso sarebbe stato approvato secondo una procedura non corretta sotto il profilo costituzionale.

La Corte ritiene che tale questione non sia manifestamente infondata.

Com'è noto, l'art. 72 della Costituzione detta norme per l'approvazione delle leggi: in particolare, il primo comma prescrive che ogni disegno di legge vada esaminato da ciascuna Camera, prima in commissione e poi dall'assemblea, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale; i commi successivi prevedono differenti regimi per i disegni di legge dei quali sia dichiarata l'urgenza, e per quelli riservati all'approvazione delle commissioni, rinviando per la specifica disciplina ai regolamenti delle singole Camere. Diverso e più veloce iter seguono invece, per la loro particolare natura, i decreti-legge, alla cui conversione fa riferimento il successivo art. 77.

Nel caso in esame, la norma che ha disciplinato in via transitoria la determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree fabbricabili (non a caso contraddistinta con un numero bis, e precisamente il 5-bis) non era stata inserita nel testo articolato dal d.-l. n. 333 del 1992, ma bensì introdotta *ex novo* dalla legge di conversione. Non risulta, dunque, che a suo tempo essa sia stata sottoposta al vaglio preventivo della sussistenza della necessità e dell'urgenza; né essa appare integrare una semplice modifica delle norme introdotte con il citato decreto-legge, atteso che questo prevedeva soprattutto disposizioni di carattere tributario.

È pur vero che l'espropriazione per pubblica utilità comporta riflessi di natura finanziaria, in quanto al proprietario espropriato è dovuta la relativa indennità, ma è altrettanto vero che essa costituisce un campo del tutto a parte, con la conseguenza che la norma in esame appare, nella specie, del tutto estranea alla materia originariamente disciplinata dal decreto-legge detto.

In altre parole, nel caso di specie si sarebbe violato il procedimento di approvazione della legge così come disciplinato dalla Costituzione: si è infatti introdotto, in sede di conversione di un decreto-legge, una norma nuova, estranea all'oggetto, che non può essere intesa come modifica o emendamento del decreto da convertire, e sulla cui necessità ed urgenza non vi è stata alcuna valutazione.

A ciò si aggiunga ancora che, nel caso che ne occupa, il Governo aveva posto la fiducia sul testo emendato, per cui le Assemblee hanno votato esclusivamente l'articolo unico del disegno di legge di conversione, senza avere alcuna concreta possibilità di discutere la norma introdotta dall'art. 5-bis citato.

Tutto ciò dimostra ampiamente, a parere di questo giudice, che la norma in esame abbia acquistato forza di legge in violazione degli artt. 72 e 77 della Costituzione, e che, di conseguenza, è necessario che la questione venga deferita all'esame della Corte costituzionale.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha convertito in legge il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, in relazione agli artt. 72 e 77 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Torino, addì 9 dicembre 1994

*Il presidente ff.:* VENDITTELLI CASOLI

N. 106

*Ordinanza emessa il 22 novembre 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia  
sull'istanza proposta da Fottolini Domenico*

**Pena - Condannato definitivo affetto da grave malattia psichica - Differimento dell'esecuzione della pena - Obbligo per il giudice di ordinare il ricovero in manicomio giudiziale - Impossibilità di applicare misure diverse in caso di soggetto non pericoloso socialmente - Disparità di trattamento rispetto agli affetti da malattia fisica - Mancata tutela della salute - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**

(C.P., art. 148).

(Cost., artt. 3, 27 e 32).

#### IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Fottolini Domenico è condannato definitivo, in forza di un cumulo di questo p.g. n. 82/1992 che prevede un residuo di pena pari a anni 7, mesi 5, giorni 12 di reclusione.

La domanda di differimento in via provvisoria ex art. 684/II è stata rigettata dal magistrato di sorveglianza il 6 settembre 1994 che ha trasmesso gli atti per il giudizio definitivo del Collegio. È in atti una perizia d'ufficio 23 giugno 1994 che riferisce una situazione grave dovuta a malattia psichica, peraltro priva di obiettività fisica.

Trattasi di grave sindrome depressiva in parte reattiva alla situazione esistenziale ed in parte supportata da una personalità patologica *borde line*, che può presentare gravi scompensi psichici. Trattasi, pertanto, di soggetto affetto da «grave infermità psichica», che ha bisogno di controllo continuo farmacologico e psicoterapeutico, del tutto impensabile in una struttura penitenziaria.

Il Collegio osserva quanto segue:

1. — L'aumento della malattia di mente nei detenuti rende urgente una revisione del sistema del differimento dell'esecuzione penale tuttora disciplinato dagli artt. 147 n. 2 del c.p. di Rocco. La «grave infermità fisica» comporta il differimento senza condizioni né prescrizioni, mentre l'«infermità psichica» comporta il ricovero in o.p.g. e vale a dire non il ritorno in libertà, ma il passaggio da una struttura penitenziaria ad un'altra e niente più. Per il malato di mente, con l'abolizione degli Ospedali Psichiatrici civili, attuata con la legge n. 180, la situazione è addirittura peggiorata, perché il giudice — almeno nei casi meno gravi — non può più disporre di tali strutture, ma soltanto dell'o.p.g.

La disparità di trattamento è pertanto evidente, perché:

- 1) l'infermità fisica deve essere «grave», mentre quella psichica può essere anche leggera, in quanto la legge non la quantifica né la qualifica;
- 2) l'infermità sia fisica che psichica è sempre tale e confligge con le modalità della reclusione o dell'internamento, nonché contro il senso di umanità nell'esecuzione della pena;
- 3) l'o.p.g. è una struttura penitenziaria, a tutti gli effetti (anche se ammette forme di terapia e di riabilitazione) e comunque è tale da sopprimere totalmente la libertà personale;
- 4) non sempre e non necessariamente il malato di mente è socialmente pericoloso.

2. — Il sistema sembra così in contrasto con i principi della Costituzione, ora che la legge n. 833/778 sancisce (art.1) che la Repubblica tutela la salute come «fondamentale diritto del singolo ad interesse della collettività», mediante il S.S.N. che deve promuovere, mantenere, recuperare la salute «fisica e psichica» di tutta la popolazione, assicurando l'eguaglianza di tutti di fronte ai servizi.

L'art. 2, n. 4 precisa che il S.S.N. deve riabilitare gli stati di malattia «somatica e psichica». La lettera g) dispone che al S.S.N. persegue la tutela della salute mentale, eliminando ogni forma di segregazione e di discriminazione.

Il concetto di «salute» è pertanto ampio, omnicomprensivo, di contenuto positivo (lo «stato di benessere» è qualcosa di più e di meglio della semplice assenza di malattia) e non tollera discriminazioni tra il fisico e lo psichico.

Chi non ha la salute è ammalato, indipendentemente dalla natura fisica o psichica del morbo di cui è affetto e, se è grave, le conseguenze devono essere le stesse.

Il malato di mente non merita un trattamento peggiore, rispetto al malato fisico, come se si trattasse di un soggetto fuori dal diritto, qualcosa di «inservibile» e di «diverso».

3. — Si chiede il Collegio perché un ammalato di cancro in fase terminale, od un cardiopatico grave, pur tuttavia giudicati socialmente pericolosi, debbano lasciare il carcere, mentre uno psicotico od uno schizofrenico grave debbano finire (anche se non più socialmente pericoloso, se condannati definitivi), quanto meno fino all'espiazione della pena, in un o.p.g.

Già Rocco (a pag. 197 della Relazione) avvertiva che l'ammalato psichico non è in condizione di avvertire gli effetti afflittivi e correttivi della pena. Per questo pensò alla «sospensione» dell'esecuzione, peraltro con ricovero prescindendo da ogni esame della attualità della pericolosità sociale.

Da allora, molta acqua è passata sotto i ponti e la Corte Costituzionale ha fulminato la suddetta sospensione con la sentenza 19 giugno 1975 n. 146, sia pure sotto il solo profilo dell'art. 3 della Cost., a causa della evidente disparità di trattamento che veniva a crearsi con il soggetto che era in custodia preventiva, recuperabile ad espiazione *ex art.* 137 del c.p., come tale non sospesa.

Perfettamente condivisibile e giusta fu la suddetta decisione che per altro deve essere estesa, allargando l'esame agli altri principi costituzionali sopra citati ed in attesa di un nuovo, finalmente unitario, concetto di salute e malattia.

Ci si chiede, in altri termini, perché segregare l'ammalato in o.p.g. per «espiazione» la pena, (prescindendo, si noti, dalla sua pericolosità sociale), in una struttura che è penitenziaria e custodiale, quasi sempre peggiorativa delle condizioni psichiche del soggetto.

È appena il caso di ricordare che con la legge n. 180 sono stati aboliti gli ospedali psichiatrici «civili» e non gli o.p.g., con il che l'art. 148 del c.p. è stato peggiorato notevolmente, a danno dell'ammalato che ora non può che essere ricoverato nella suddetta struttura penitenziaria.

4. — È vero che l'art. 11, ord. penit., primo comma, dispone che ogni istituto deve essere dotato di «servizio medico» per rispondere alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e, quindi, anche di quella mentale. Infatti, il quinto comma prescrive la visita medica dei detenuti per accertare eventuali «malattie fisiche o psichiche».

Conferma l'art. 17, quinto comma, del regol. che l'amm. penit. deve provvedere anche alle prescrizioni di carattere psichiatrico ricorrendo se necessario a specialisti esterni.

L'art. 99 res. consente al magistrato di procedere ad accertamento dell'infermità mentale per un o.p.g. (per un periodo non superiore a 30 giorni), qualora tale accertamento non sia possibile in istituto.

Non vi è più ragione per il richiamo che l'art. 99 reg. fa all'art. 88 del c.p.p. abrogato, quanto agli imputati, perché il nuovo art. 70 non consente più il ricovero in o.p.g.

Comunque la Corte costituzionale con sent. n. 340 del 20 luglio 1992 ha soppresso le parole «sopravvenuta al fatto» per violazione dell'art. 24, secondo comma.

Rimane applicabile agli imputati in via provvisoria la misura di sicurezza dell'o.p.g. ai sensi degli artt. 312 e 313 del c.p.p. qualora il giudice ritenga permanere la pericolosità sociale.

5. — Dal complesso delle norme succitate emerge che, alla fine, tutta la salute, senza distinzione tra fisica e psichica, deve essere tutelata.

Se si citano per lo più strutture esterne al penitenziario per le malattie psichiche, ciò avviene per ragioni storiche e pratiche, non avendo voluto l'Amministrazione farsi carico diretto di tali forme morbide, per le quali non ha saputo che produrre fino ad oggi cinque ospedali psichiatrici giudiziari che alla fine sono pur sempre luoghi di carcerazione e di espiazione più che di terapia, luoghi in cui molto spesso le condizioni di salute psichica degli ospiti peggiorano gravemente rispetto ad analoghi soggetti trattati con sistemi diversi, sul territorio.

La stessa Corte costituzionale, di fronte alla eccezione avanzata che denunciava l'insufficienza del trattamento unico previsto per i non imputabili, tuttavia pericolosi socialmente, ha autorevolmente riconosciuto che l'o.p.g. ha sostanzialmente natura carceraria e che è indubbia la disparità di trattamento che si verificava.

La Corte costituzionale con la sent. 30 gennaio 1985 n. 24 si è trincerata dietro una declaratoria di incompetenza.

Infatti, la questione prospettata richiede di «apprestare una nuova disciplina» e che «simili interventi di innovazione normativa esulano del tutto dai poteri della Corte».

Il tribunale di Savona (vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 23 febbraio 1994) con ordinanza 4 novembre 1993, ha risollevato il problema.

Sono trascorsi dieci anni ed il legislatore non si è mosso.

Nel frattempo la situazione diviene sempre più grave ed insostenibile. Di conseguenza, il senso di civiltà deve prevalere mediante un intervento rescissorio della Corte che finalmente costringa il Parlamento a decidere, uscendo da una inerzia ormai troppo lunga, contraria alle tradizioni giuridiche e civili del nostro Paese.

6. — La questione è già stata affrontata dalla Corte di cassazione (sent. 1048 del 15 maggio 1992, c.c. 5 marzo 1992) e dichiarata manifestamente infondata. Tale statuizione per il vero si riferisce ad una «situazione intermedia» tra infermità fisica e psichica.

La Corte ha esattamente precisato che se l'infermità psichica incide «anche» in modo grave nella sfera biologico-fisica, si applica l'art. 147 del c.p. Se l'incidenza manca, si tratta di una malattia psichica che è regolata dall'art. 148 del c.p.

La Corte non ha, pertanto, affrontato il vero problema di fondo, quello nascente da una malattia psichica grave, come nel caso, priva di incidenza sul piano fisico.

Lo stato di depressione psichica è una malattia, definita grave dai periti e non vede il tribunale — mancando ogni prova di pericolosità sociale in atti — perché il condannato debba necessariamente, inesorabilmente finire in o.p.g.

7. — Sul concetto di «infermità fisica» la produzione giurisprudenziale è abbondante ed il suo esame conferma la tesi qui sostenuta.

La patologia deve essere tale non solo da comportare il pericolo di morte, ma anche il pericolo di altre conseguenze dannose.

Il trattamento deve poter essere attuato nel penitenziario e non deve essere passibile di ottenere regressione nel senso recuperativo; nella libertà le cure sono diverse e più efficaci di quelle prestate in ambiente penitenziario (n. 1361 del 27 settembre 1986; n. 4035 del 20 gennaio 1987; n. 4363 del 25 gennaio 1991; n. 1537 del 18 giugno 1993 e n. 1462 del 30 aprile 1994).

La malattia è grave quando esclude la pericolosità e la sua capacità di avvertire l'effetto rieducativo della pena (n. 304 del 14 marzo 1987).

La malattia deve contrastare il senso di umanità (n. 2866 del 31 gennaio 1989) e tale da eludere il principio di uguaglianza e quello della priorità del diritto alla salute (n. 251 del 16 febbraio 1989; n. 4384 del 16 gennaio 1991; n. 104 del 10 marzo 1992; n. 2819 del 6 luglio 1992 e n. 1138 del 26 aprile 1994).

Di particolare evidenza è il riferimento, contenuto nelle sentenze più recenti, ai riferenti costituzionali della salute, della parità di trattamento, del senso di umanità (artt. 3, 27, 32 della Cost.). Ebbene, la malattia mentale possiede ancora di più le caratteristiche suddette e per questo non si capisce perché il condannato non debba essere liberato ma semplicemente trasferito in o.p.g.

Se poi vi è una malattia, generalmente insanabile, che pone il soggetto in condizioni di non avvertire più sia gli effetti rieducativi che quelli afflittivi della detenzione, è proprio quella mentale.

Infine, certamente la detenzione è del tutto incompatibile con la terapia della malattia mentale. Il carcere è, come è noto, causa di aggravamento delle condizioni psichiche e tali da minare l'equilibrio psichico dei soggetti normali.

Questa verità è del resto ben presente nel Codice Rocco, tanto è vero che prevede il trasferimento in altra istituzione penitenziaria; le cui capacità terapeutiche peraltro sono tuttora fortemente contestate, in via di diritto e di fatto ed in cui prevale nettamente la componente custodialistica.

8. — Concludendo e riassumendo, l'istituto di cui all'art. 148 del c.p. come misura di esecuzione della pena detentiva nei componenti di un malato di mente è contraria al principio della tendenziale rieducazione di cui all'art. 27 della Costit.; come misura «terapeutica» di un ammalato di mente non tutela la salute, ma anzi la peggiora e pertanto è contraria all'art. 32 della Cost.; come strumento penale processuale esclusivo produce situazioni paradossali ed irragionevoli differenze di trattamento tra soggetti, negando pari dignità ad alcuni e pertanto violando il principio di cui all'art. 3 della Cost.

*P. Q. M.*

\* *Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante, pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 148 del c.p. nel residuo testo vigente, per contrasto con gli artt. 3, 27, 32 della Cost., nella parte in cui, in caso di malattia psichica (sopravvenuta o preesistente) nel condannato definitivo, consente al magistrato di sorveglianza esclusivamente il ricovero di un o.p.g., indipendentemente dalla pericolosità sociale, che potrebbe non essere presente o essere tale da poter essere contenuta con misure cautelari meno rigide;*

*Dispone la sospensione del procedimento, la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, la comunicazione al Presidente della Camera ed a quello del Senato;*

*Ordina la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale in Roma.*

Brescia, addì 22 novembre 1994

*Il presidente estensore: ZAPPA*

95C0273

N. 107

*Ordinanza emessa l'11 gennaio 1995 dalla Corte d'appello di Trieste  
nel procedimento penale a carico di Tomada Gianni*

**Reato in genere - Falso giuramento della parte - Giuramento decisorio deferito dalla parte in giudizio civile - Ritrattazione prima della decisione della domanda giudiziale - Causa di non punibilità - Omessa previsione - Lamentato deterioro trattamento rispetto all'ipotesi del giuramento deferito d'ufficio.**

**(C.P., art. 371, secondo comma).**

**(Cost., art. 3).**

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 286/1991 r.g. App., contro Tomada Gianni, appellante avverso la sentenza di data 10 giugno 1991 del pretore di Udine ed imputato del reato di cui all'art. 371 del c.p. per aver reso falso giuramento in una causa civile da lui promossa nei confronti della Germancar S.r.l., avanti al tribunale di Udine.

Ritenuto che il Tomada è stato condannato in ordine al reato a lui ascritto per avere affermato, in sede di giuramento decisorio, di avere integralmente estinto il suo debito nei confronti della Germancar S.r.l., essendo invece risultato, nel corso dell'istruttoria che l'estinzione del debito non si era verificata;

Rilevato che, con dichiarazione di data 17 febbraio 1992, resa dinanzi al g.i. della causa civile, il Tomada ha ritrattato il contenuto del precedente giuramento reso all'udienza del 9 ottobre 1989;

Ritenuto che, a norma dell'art. 371, secondo comma, del c.p., la dichiarazione di ritrattazione costituisce causa di non punibilità solo nell'ipotesi di giuramento deferito d'ufficio e non anche ove il giuramento medesimo sia stato deferito dalla parte;

Considerato che nella specie trattavasi di atto processuale contenuto nella comparsa di risposta della parte convenuta e pervenuto al Collegio solo per la decisione sulla contestazione sulla sua ammissibilità;

Rilevato che la limitata operatività della ritrattazione che non si estende all'ipotesi di giuramento deferito dalla parte (371, secondo comma, del c.p.) non trova logica giustificazione e costituisce palese violazione dell'art. 3 della Cost., trattandosi di situazioni omogenee definite dal legislatore in modo diverso, anche perché il codice penale vigente (1930) faceva riferimento alle disposizioni civilistiche dell'abrogato codice civile 1865;

Osservato che la soluzione della questione è rilevante poiché l'attuale giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 371, secondo comma, del c.p., nella parte in cui limita gli effetti della ritrattazione alla sola ipotesi del giuramento deferito d'ufficio per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria;*

*Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza medesima sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Sospende il presente procedimento fino alla decisione della Corte costituzionale.*

Trieste, addì 11 gennaio 1995

Il presidente: DEL CONTE

95C0274

N. 108

*Ordinanza emessa il 20 dicembre 1994 dal tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Polizzi Flavia e I.N.P.D.A.P.*

**Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti ex O.N.M.I. transitati agli enti locali - Trattamento di fine rapporto -**  
 Previsione che, ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili per il trattamento di fine servizio, il trattamento stesso venga determinato alla data di iscrizione all'INADEL - Mancanza di adeguati meccanismi perequativi o di rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legge n. 297/1982 - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Deteriore trattamento dei dipendenti O.N.M.I. transitati ad altra amministrazione rispetto a quelli collocati a riposo contemporaneamente o poco prima dello scioglimento di detto ente, cui l'indennità medesima viene liquidata sulla base dell'ultima retribuzione, non depauperata nel suo effettivo valore.

(Legge 27 ottobre 1988, n. 482, art. 6, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

#### IL TRIBUNALE CIVILE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 5150/93 tra Polizzi Flavia, rappr. e difesa dall'avv. G. Rinaldi per mandato a margine del ricorso in appello, appellante, contro l'I.N.P.D.A.P., gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappr. e difeso dall'avv. R. Porto per mandato in calce alla copia notificata del ricorso in appello, appellato.

#### RITENUTO IN FATTO

Con ricorso al pretore, giudice del lavoro, di Catania depositato l'11 aprile 1990 Polizzi Flavia, premesso di essere sltata assunta il 1° luglio 1945 in qualità di assistente amministrativo alle dipendenze della disciolta O.N.M.I.; di essere transitata, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, alle dipendenze del comune di Catania; di aver cessato il servizio il 1° marzo 1989, espose che l'I.N.A.D.E.L., nel liquidare il trattamento di fine servizio ad essa spettante ai sensi dell'art. 9 della legge n. 698/1975, così come modificata dall'art. 5 della legge n. 563/1977, aveva ommesso di includere l'indennità di buonuscita per il lavoro prestato successivamente al 31 dicembre 1975; rilevava altresì che, in ogni caso, l'importo di tale indennità, liquidato dal Ministero del tesoro alla data del 31 dicembre 1975 sulla base della retribuzione al tempo goduta, era divenuto «vile» a causa della svalutazione monetaria. Chiedeva pertanto la condanna dell'I.N.A.D.E.L. al pagamento della maggior somma di L. 43.730.696 e, in subordine, la corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma liquidata al 31 dicembre 1975 dal Ministero del tesoro.

L'I.N.A.D.E.L., costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva pertanto il rigetto.

Il Ministero del tesoro deduceva a sua volta la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo parimenti il rigetto del ricorso.

Con sentenza in data 22 giugno 1993 il pretore rigettava il ricorso rilevando che l'I.N.A.D.E.L. aveva correttamente applicato la normativa di cui alla legge 27 ottobre 1988 n. 482 che all'art. 6 fa obbligo al detto istituto di determinare in via teorica l'importo dell'indennità premio di fine servizio riferita alla data di iscrizione dei singoli dipendenti al detto istituto, e di corrispondere la eventuale eccedenza tra l'importo versato dagli enti di provenienza e quello determinato in via teorica ai dipendenti interessati, non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la Polizzi lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo, in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ritenendo la incostituzionalità della norma di cui all'art. 6 della legge n. 482/1988.

Ripristinatosi il contraddittorio l'I.N.P.D.A.P., gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L., contestava quanto dedotto dall'appellante chiedendo il rigetto del proposto gravame.

#### RITENUTO IN DIRITTO

Rileva il Collegio che allo stato degli atti la domanda proposta dall'appellante dovrebbe essere respinta.

Lamenta invero l'appellante la erroneità della decisione del primo giudice che, rigettando la domanda proposta, aveva disatteso la giurisprudenza unanime della Suprema Corte che aveva sempre confermato il diritto dei dipendenti ex O.N.M.I., che non avessero optato per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., ad entrambe le indennità di anzianità e di buonuscita maturate per il servizio con l'O.N.M.I. ed all'indennità premio servizio per il periodo successivo, con la precisazione che tutti gli emolumenti suddetti, compresa l'indennità di buonuscita per il servizio prestato presso l'O.N.M.I., andavano determinati «sulla base dell'ultima retribuzione corrisposta nel periodo finale dell'unificato rapporto, salva, per ciò che concerne tale ultima indennità, l'applicazione dei criteri di calcolo stabiliti dal regolamento dell'ente disciolto» (da ultimo, Cass. sez. un. 26 febbraio 1993 n. 2423). Ed ha altresì rilevato l'appellante che proprio in virtù della citata giurisprudenza la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa del 29 marzo 1989 n. 164, aveva ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 698/1975, nel testo modificato dall'art. 5 della legge n. 563/1977, dovendosi calcolare l'indennità di fine rapporto sulla base dell'ultima retribuzione.

Osserva invero il Collegio che il quadro normativo in *subiecta* materia è stato indubbiamente modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988 n. 482 che all'art. 6, terzo comma, dispone che «ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'I.N.A.D.E.L. di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei presenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento», proseguendo al quarto comma che «la eventuale eccedenza fra l'importo versato e quello determinato in via teorica, di cui ai commi due e tre, è corrisposta a cura dell'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti interessati, non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento».

Tale norma invero, se per un verso rafforza l'affermazione dell'unicità del rapporto e del trattamento di fine servizio, per altro verso prevede dei criteri nuovi di computo dell'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti soppressi trasferiti agli enti locali, di talché la prospettiva fornita dall'appellante si pone chiaramente in contrasto con la disciplina dell'indennità di fine servizio quale risulta ormai regolata dall'art. 6 della legge n. 482/1988.

Osserva in proposito il Collegio che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 6 legge n. 482/1988 è esplicita nel fissare alla data di iscrizione all'I.N.A.D.E.L. la determinazione del «maturato» da versarsi a quest'ultimo da parte degli enti di provenienza e delle competenti gestioni di liquidazione, imponendo all'Istituto di quantificare l'importo dell'indennità di fine servizio con riferimento esclusivo alla «predetta data di iscrizione» ed «in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianità di servizio maturata» in tale momento. Da ciò consegue che l'indennità, calcolata ed accantonata alla data di scioglimento dell'O.N.M.I. e di iscrizione all'I.N.A.D.E.L., rimane — secondo il disposto normativo — «congelata» a tale data stante l'assenza di meccanismi perequativi o di rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legge n. 297/1982: tale situazione determina una palese violazione sia del principio della proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro (art. 36 della Cost.) sia del principio di eguaglianza (art. 3) posto che ai dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti ad altre amministrazioni verrebbe riservato un trattamento peggiore rispetto a quelli collocati a riposo contemporaneamente, o poco prima dello scioglimento di detto ente, cui l'indennità medesima venne liquidata sulla base dell'ultima retribuzione, non deauperata nel suo effettivo valore.

Ritiene pertanto il Collegio che la questione sollevata, chiaramente rilevante nel giudizio in corso, non è manifestamente infondata: pertanto la stessa va rimessa al giudizio della Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Solleva la questione della legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge 27 ottobre 1988 n. 482 con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, per le ragioni e nei termini di cui alla motivazione;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Catania, addì 20 dicembre 1994

*Il presidente: PAGANO*

95C0275

N. 109

*Ordinanza emessa il 14 dicembre 1994 dal pretore di Pistoia, sez. distaccata di Monsummano Terme nel procedimento penale a carico di Benigni Giovanni ed altri*

**Processo penale - Esame dei testimoni da parte del difensore di parte civile - Ritenuta limitazione delle domande solo ai fatti che ineriscono direttamente alla posizione della parte privata dallo stesso difesa - Disparità di trattamento rispetto al p.m. ed al difensore dell'imputato - Compressione del diritto di difesa.**

**Processo penale - Esame del testimone - Regole - Possibilità di consultazione «in aiuto della memoria, di documenti da lui redatti» - Conseguente divieto di avvalersi allo stesso scopo, di documenti, note scritte o pubblicazioni - Disparità di trattamento rispetto al perito ed al consulente tecnico.**

**(C.P.P. 1988, art. 498, primo comma, in relazione agli artt. 100, 194, terzo comma, e 499, quinto comma, in relazione agli artt. 501, secondo comma, e 514, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

IL PRETORE

Visti gli atti del proc. pen. n. 2201/1994 r.dib.;

Esaminate le eccezioni sollevate dalla difesa della parte civile costituita Duccini Aroldo;

Preso atto delle conclusioni dei difensori degli imputati Benigni Giovanni, Fodale Sergio, Bruno Vincenzo, Magnani Daniel Domenico e Digilio Pietro;

Visto il parere espresso dal p.m., osserva:

il difensore della parte civile costituita, rappresenta nel corso del giudizio la necessità di estendere l'esercizio del proprio mandato difensivo non solo, e limitatamente ai fatti costituenti oggetto di specifico interesse per la parte dallo stesso rappresentata, ma anche in relazione ad episodi e circostanze riferite dal teste nel corso della deposizione, ma riguardanti in quanto tali elementi che non riguardano in modo diretto gli aspetti sostanziali della propria posizione difensiva. In particolare, l'opposizione della difesa degli imputati si è sostanziata nel divieto per il difensore di parte civile di formulare domande al teste su fatti che non riguardassero l'episodio in prima persona interessante la stessa parte civile.

Nello stesso contesto i difensori degli imputati hanno, altresì, rilevato l'inutilizzabilità da parte del teste di alcuni fogli di giornale riportanti notizie attinenti ai fatti per cui è pendente il presente processo penale, fogli di giornale che — in base alle dichiarazioni rese dal teste nel corso della deposizione — gli sarebbero stati spontaneamente consegnati da uno degli odierni imputati e dai quali ebbero inizio le indagini di polizia giudiziaria che hanno condotto all'incriminazione dei prevenuti.

Orbene, ritiene il pretore che le eccepite questioni configurino elementi tali da necessitare un giudizio di legittimità costituzionale delle corrispondenti disposizioni normative richiamate a fondamento dell'assunto eccepito dai difensori degli imputati e della parte civile.

In particolare, il decidente osserva come in relazione alla prima eccezione sollevata, si ravvisi l'illegittimità costituzionale dell'art. 498, primo comma, del c.p.p., in relazione all'art. 194, terzo comma, del c.p.p. e dell'art. 100 del c.p.p., con riferimento all'art. 3 ed all'art. 24 della Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore della parte civile costituita ritualmente in giudizio, possa porre al testimone domande per l'accertamento di fatti che non ineriscono alla posizione sostanziale della parte privata dallo stesso rappresentata e difesa: la violazione dell'art. 3 della Cost., si ravvisa in quanto tale disposizione normativa creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del giudizio penale (p.m. ed imputato ritualmente assistito dal proprio difensore) e le parti private (segnatamente, la parte civile costituita, nei limiti e per gli effetti sopra specificati); si ravvisa, inoltre, la violazione dell'art. 24, secondo comma, della Cost. ed il principio del diritto di difesa dallo stesso sancito, in quanto limiterebbe l'esercizio dei poteri esercitabili dal difensore della parte civile costituita, in quanto persona danneggiata e congiuntamente offesa dal reato.

Per quanto concerne la seconda questione, v'è da rilevare, come da disposizione normativa dell'art. 499, quinto comma, in relazione all'art. 501, secondo comma, del c.p.p. ed all'art. 514, secondo comma, del c.p.p., che recita che «il testimone può essere autorizzato dal Presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti», debba essere letta in riferimento e relazione all'art. 501, secondo comma, del c.p.p. che autorizza il perito ed il consulente tecnico «in ogni caso» a consultare «documenti, note scritte e pubblicazioni» aggiungendo la possibilità di acquisizione anche *ex officio*. Tale disposizione normativa — art. 499, quinto comma, del c.p.p. — a parere di questo decidente, va considerata contraria alla norma costituzionale di cui all'art. 3 della Cost. nella parte in cui non prevede che il testimone vincolato all'obbligo del giuramento, analogamente a periti e consulenti, possa avvalersi nel corso della deposizione di atti — quali documenti note scritte e pubblicazioni — ed in particolare rappresentativi del legittimo diritto di cronaca.

Ritenuto, pertanto, che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale, essendo la risoluzione delle questioni sollevate rilevante in quanto consentirebbe l'esercizio di più ampie facoltà al difensore della parte civile costituita ed, altresì, di ampliare l'esame a fatti e circostanze che altrimenti non sarebbero oggetto di valutazione probatoria ai fini di una corretta deliberazione di questo decidente.

Ritenuto, altresì, che le questioni sollevate siano non manifestamente infondate per le ragioni sopra specificatamente esposte.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e segg. della legge costituzionale n. 87 dell'11 marzo 1953;*

*Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 498, primo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 194, terzo comma, del c.p.p. e 100 del c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Cost. «nella parte in cui non prevede che il difensore della parte civile costituita ritualmente in giudizio possa porre domande al testimone per l'accertamento di fatti che non ineriscono direttamente alla posizione sostanziale della parte privata dallo stesso difesa»;*

*Solleva, altresì, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 499, quinto comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 501, secondo comma, del c.p.p. e 514, secondo comma, del c.p.p., con riferimento all'art. 3 della Cost. «nella parte in cui non prevede che il testimone vincolato all'obbligo del giuramento possa avvalersi a supporto della propria memoria — a differenza del perito e del consulente tecnico — di atti quali documenti, note scritte e pubblicazioni, in particolare rappresentativi del legittimo diritto di cronaca»;*

*Dispone, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Monsummano Terme, addì 14 dicembre 1994

*Il pretore: SCARCELLA*

N. 110

*Ordinanza emessa il 17 gennaio 1995 dal pretore di Campobasso  
nel procedimento vertente tra I.N.A.I.L. e Trentalange Pasquale*

**Previdenza e assistenza sociale - Infortuni sul lavoro - Risarcimento del danno all'infortunato - Diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro - Limiti al suo esercizio in sede civile - Omessa previsione dell'accertamento del fatto reato da parte del giudice civile nel caso in cui sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Irrazionalità - Ingiustificato trattamento differenziato di fattispecie legali analoghe - Compressione della tutela giurisdizionale per gli interessi dell'INAIL.**

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

FATTO

Con ricorso depositato in data 26 febbraio 1993 l'I.N.A.I.L. (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), conveniva in giudizio il sig. Trentalange Pasquale, titolare dell'omonima impresa, spiegando azione di regresso ex artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per il rimborso delle prestazioni assicurative erogate in favore del muratore Ziccardi Giroletto, dipendente della ditta Trentalange, a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 30 luglio 1987 in Ripalimosani (Campobasso), allorché l'operaio era scivolato a terra da una scala a pioli non vincolata, come invece prescritto dall'art. 8 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.

A fondamento dell'azione di regresso l'Istituto allegava la responsabilità penale del datore di lavoro Trentalange Pasquale, al quale con sentenza irrevocabile n. 1097/1990 del 3 dicembre 1990 del pretore di Campobasso, era stata applicata ex artt. 444 e ss. del c.p.p. la pena di L. 400.000 di multa per il delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del c.p.

Il Trentalange si costituiva con memoria, contestando in fatto ed in diritto il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.

Acquisiti gli atti integrali del procedimento penale definito con sentenza di patteggiamento, ed espletata prova testimoniale, questo giudicante ritiene che debba essere sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui la norma non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L., l'accertamento del fatto-reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui sia stata pronunciata nei confronti del datore di lavoro sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 del c.p.p.

La questione si appalesa rilevante e non manifestamente infondata per le seguenti considerazioni di

DIRITTO

Il presupposto ordinario di partenza affinché l'I.N.A.I.L. possa esercitare l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro del dipendente infortunato — nonostante che l'art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965 sancisca al primo comma l'esonero dello stesso dalla responsabilità civile una volta assolto l'obbligo assicurativo — è costituito dalla pronuncia di condanna penale per il fatto dal quale è derivato l'infortunio. La responsabilità civile permane allora a carico dei condannati o comunque a carico del datore di lavoro allorché la sentenza penale stabilisca che l'infortunio è avvenuto per causa imputabile a un soggetto incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, del cui fatto il proponente sia tenuto a rispondere secondo il codice civile (art. 10, secondo e terzo comma).

L'originario testo della norma prevedeva poi il potere-dovere del giudice adito dall'I.N.A.I.L. di accertare la sussistenza della responsabilità civile per il fatto che avrebbe costituito reato anche nel caso di pronuncia penale di rito di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia.

La Corte costituzionale, con varie pronunzie additive, ha via via ampliato l'estensione dei poteri cognitivi del giudice civile rispetto ai fatti oggetto di procedimento penale a carico del datore di lavoro pervenuti a differenti esiti di rito o di merito. Con sentenza 9 marzo 1967, n. 22 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, nella parte in cui non consentiva l'accertamento della responsabilità civile per il fatto-reato in caso di estinzione per intervenuta prescrizione (considerando l'analogia efficacia processuale di tale evento rispetto alla morte del reo od all'amnistia, già contemplate dall'originario testo normativo, e quindi l'incostituzionale trattamento differenziale di fattispecie legale tra di loro equivalenti).

Con sentenza n. 102 del 19 giugno 1981 la Corte ha poi ritenuto costituzionalmente illegittimo il quadro normativo dell'azione di regresso in relazione ai casi del procedimento penale (a carico del datore di lavoro o di un suo dipendente responsabile dell'infortunio) concluso con sentenza di assoluzione, quando l'I.N.A.I.L. non fosse stato posto in grado di partecipare al procedimento penale, ovvero definito con proscioglimento in sede istruttoria o provvedimento di archiviazione; inoltre ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, quinto comma, del d.P.R. n. 1124/1965, in base all'art. 27 della legge n. 87/1953, nella parte in cui non consentiva che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso, l'accertamento del fatto-reato potesse essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale non faccia stato nel giudizio civile instaurato dall'I.N.A.I.L.

Nella motivazione viene operato un più specifico riferimento alla incostituzionalità, per violazione del diritto di difesa e di azione dell'I.N.A.I.L. (art. 24 della Costituzione), della non esperibilità del regresso nell'ipotesi di esistenza di una sentenza penale affermativa di responsabilità del datore di lavoro (o di un suo dipendente), ma con limitazioni pregiudizievoli per il contenuto dell'azione di regresso.

Allo stato attuale quindi l'I.N.A.I.L. può agire in regresso o avvalendosi direttamente della sentenza affermativa di responsabilità penale facente stato nel giudizio civile ovvero giovandosi del potere-dovere del giudice civile di accertare incidentalmente la sussistenza del fatto-reato, potere normalmente riservato al giudice penale in caso di sentenza di condanna sprovvista di efficacia di giudicato in sede civile, o ancora di sentenza in rito di non doversi procedere per morte del reo, amnistia o prescrizione, di proscioglimento istruttorio o archiviazione, ed infine di assoluzione in giudizio penale cui l'I.N.A.I.L. non abbia potuto partecipare.

L'articolazione complessiva del quadro normativo, attraverso gli interventi del giudice delle leggi sul testo unico in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali si inquadra però in epoca anteriore all'introduzione del codice di procedura penale del 1988 e risponde alla complessiva *ratio* di consentire all'istituto previdenziale di esperire l'azione di regresso, indipendentemente dalla sua partecipazione, effettiva o potenziale, al giudizio penale promosso a seguito dell'infortunio, qualunque esito esso abbia avuto.

Ma né il legislatore del 1965, né la Corte costituzionale nelle citate pronunzie, hanno potuto, *ratione temporis*, tenere in considerazione la fattispecie del procedimento penale definito con sentenza irrevocabile di applicazione di pena su richiesta della parti (c.d. patteggiamento), peculiare istituto introdotto dal nuovo codice di procedura penale.

Ad avviso di questo giudicante, ed alla luce della elaborazione giurisprudenziale finora compiuta sul patteggiamento, la fattispecie non rientra né nell'efficacia diretta della sentenza penale ex art. 10, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, né nella possibilità di accertamento della responsabilità penale da parte del giudice civile. L'I.N.A.I.L. non può esperire azione di regresso a seguito di processo penale concluso con sentenza di applicazione di pena su richiesta; tale situazione contrasta con il diritto di azione e difesa in giudizio dell'Istituto (art. 24 della Cost.) e con il principio di eguaglianza, stante l'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe (art. 3 della Cost.), per gli stessi motivi messi in luce dalle citate pronunzie della Corte costituzionale.

La questione è chiaramente rilevante nel presente giudizio, che non può essere definito se non accertando la sussistenza o l'insussistenza della responsabilità del convenuto in ordine al reato contestatogli per il fatto da cui è derivato l'infortunio, poiché il relativo procedimento penale è ormai definito con sentenza irrevocabile di patteggiamento.

Infatti l'art. 445, primo comma, del c.p.p. esclude espressamente che la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444, secondo comma, del c.p.p. rivesta efficacia nei giudizi civili ed amministrativi.

Né acquista alcun rilievo, al fine di ritenere colpito da una condanna penale il convenuto dell'azione di regresso I.N.A.I.L., quanto dispone l'ultimo periodo del medesimo art. 445, primo comma, secondo cui, salve diverse disposizioni di legge, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una sentenza di condanna.

La disposta «equiparazione» (concetto invero diverso dalla piena identificazione del patteggiamento con una sentenza di condanna, quanto ai presupposti formativi della fattispecie ed agli effetti giuridici che ne scaturiscono), è

evidentemente limitata alle conseguenze in campo penale dell'applicazione di pena su richiesta. La stessa relazione al progetto preliminare del codice (p. 108) menzionava a mo' di esempio la valutabilità della pronuncia ai fini della recidiva. Altrettanto vale — si può aggiungere — per la declaratoria di abitualità o professionalità del reato, o per la computabilità della precedente sentenza *ex art. 444 del c.p.p.* ai fini della concessione al condannato della sospensione condizionale della pena. Ma la equiparazione non spiega effetti in campo extra penale in ordine ai presupposti dell'azione di regresso.

Bisogna allora stabilire se la sentenza di patteggiamento, in relazione alla natura della pronuncia, presupponga un accertamento pieno di responsabilità penale, così da configurare, ai fini di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/1965, una «condanna» penale che, pur non facendo stato nel giudizio civile, consenta al giudice adito con azione di regresso di accertare comunque la sussistenza del fatto-reato, come consentito dalla Corte costituzionale 29 aprile 1981, n. 102. Se così non fosse, nulla osterebbe a entrare nel merito della responsabilità del datore di lavoro nel presente giudizio, previa valutazione degli atti del procedimento penale e delle prove direttamente assunte da questo giudicante.

Ma così non è, allo stato della giurisprudenza costituzionale e di quella delle sezioni unite penali della Corte di cassazione.

La sentenza n. 251 del 6 giugno 1991 della Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 del c.p.p. disattendendo espressamente la prospettazione del giudice remittente che, argomentando della natura di sentenza di condanna che andrebbe riferita alla pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti, dubitava della legittimità costituzionale di una sentenza che, pur accertando la fondatezza di un'accusa penale, venga resa non in pubblica udienza.

La Corte ha rilevato che nel rito speciale di cui agli artt. 444 e 448 del c.p.p. emerge un profilo di negoziabilità il quale spiega il fatto che l'indagine del giudice in ordine alla responsabilità dell'imputato può essere limitata a profili determinati, senza rivestire quell'accertamento pieno ed incondizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta, nel rito ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale.

Viene allora escluso che la sentenza adottata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. possa assumere le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna, basata sull'accertamento pieno della «fondatezza dell'accusa penale»; la sentenza di patteggiamento non ha in definitiva natura di vera e propria sentenza di condanna.

La Cassazione a sezioni unite penali (sentenza 27 marzo 1992, imp. Di Benedetto), prendendo le mosse da Corte costituzionale n. 251/1991, e componendo il contrasto di giurisprudenza insorto tra le sezioni semplici in ordine alla natura della sentenza di patteggiamento ha precisato che l'istituto in esame rinviene primario fondamento nella convergente richiesta del pubblico ministero e dell'imputato sul merito dell'imputazione, e la pronuncia che ne scaturisce contiene un accertamento ed una affermazione solamente per implicito della responsabilità dell'imputato; come tale non è vera e propria sentenza di condanna.

Sviluppando tale assunto le s.u. hanno aggiunto che la motivazione della sentenza di patteggiamento si esaurisce in una delibazione positiva della sussistenza dell'accordo delle parti, della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e della applicazione e comparazione delle eventuali circostanze, della congruità della pena, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, della concedibilità della sospensione condizionale, qualora l'efficacia della richiesta sia subordinata alla concessione del beneficio, ed in una delibazione negativa quanto all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato.

Se allora la sentenza di applicazione di pena *ex artt. 444 e ss. del c.p.p.* non è preceduto da un giudizio di pieno accertamento e di piena affermazione della responsabilità penale dell'imputato, non può ritenersi che la fattispecie, calata nella realtà civilistica dell'azione di regresso I.N.A.I.L., sia ricompresa nell'ipotesi della condanna penale che non fa stato nei confronti dell'istituto previdenziale, e che tuttavia dà ingresso all'accertamento del fatto-reato da parte del giudice civile, fattispecie esaminata da Corte costituzionale n. 102/1981 (che come già accennato, ha sintetizzato in dispositivo al punto 4 con la locuzione «sentenza di condanna penale» la perifrasi «sentenza penale affermativa della responsabilità del datore di lavoro») contenuta in motivazione *sub 3*).

Il quadro normativo complessivo che discende dall'innesto dell'istituto del patteggiamento nella disciplina dell'azione di regresso I.N.A.I.L., ricomposto in termini di legittimità costituzionale dal giudice delle leggi nel vigore del codice di procedura penale del 1930, è allora caratterizzato:

per un verso dalla inefficacia «diretta» della sentenza di applicazione di pena su richiesta della parti nel giudizio civile promosso dall'istituto previdenziale;

per altro verso dall'assenza di una previsione normativa che abiliti il giudice civile, adito in regresso dall'I.N.A.I.L., ad accertare il fatto-reato, quando il procedimento penale presupposto sia stato definito con sentenza irrevocabile di patteggiamento; difettano in tal caso entrambe le condizioni (di causa e di relativo effetto) affinché possa

applicarsi la norma di cui all'art. 10, quinto comma, del d.P.R. n. 1124/1965 come risulta dopo Corte costituzionale n. 102/1981, giacché la pronuncia *ex art. 444* del c.p.p. non contiene una piena ed esplicita affermazione di responsabilità dell'imputato e non ha natura di vera e propria sentenza di condanna.

Tale situazione di *impasse* appare irragionevolmente pregiudizievole nei confronti dell'I.N.A.I.L., e concretamente lesiva dei diritti di azione in giudizio e di difesa costituzionalmente garantiti (art. 24, primo e secondo comma, della Cost.), in relazione al diritto di agire in regresso che l'Istituto vanta nei confronti dei responsabili civili degli infortuni subiti dai lavoratori assicurati. Appare violato anche l'art. 3 della Costituzione, stante l'assoluta irrazionalità di un ordito legislativo che consente all'I.N.A.I.L. di coltivare l'azione di regresso pur in presenza di pronunzie penali che abbiano escluso nel merito la fondatezza dell'imputazione elevata contro il responsabile dell'infortunio ovvero lo abbiano prosciolto in rito (per morte, amnistia o prescrizione), senza entrare nel merito dell'accusa, neanche in quei termini limitati ad una delibazione di alcuni profili ben individuati del *themas decidendum*, propri della sentenza di patteggiamento, e non consente invece all'Istituto di agire a fronte di un giudizio penale pervenuto ad una sentenza di merito irrevocabile, pur peculiare come quella prevista dagli artt. 444 e ss. del c.p.p.

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, laddove non prevede che, a fronte dell'azione di regresso esercitata dall'I.N.A.I.L. in base a sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del datore di lavoro dell'infortunato, il giudice civile possa accertare il fatto costituente reato.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L., l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui sia stata pronunciata nei confronti del datore di lavoro sentenza di applicazione di pena su richiesta della parti ex art. 444 e ss. del c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

*Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

Campobasso, addì 17 gennaio 1995

*Il pretore:* BRACAGLIA MORANTE

95C0277

N. 111

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1995 dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Brescia Francesco Giovanni e Ministero dell'Interno - Prefettura di Lecce*

**Circolazione stradale - Violazione di norme del c.d. codice della strada - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale immediatamente esecutiva a seguito della notifica del verbale di contestazione - Opposizione - Lamentata preclusione per l'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione della sanzione pecuniaria - Lamentata disparità di trattamento rispetto al cittadino sottoposto ad esecuzione in base a ordinanza-ingiunzione - Lesione del diritto di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.**

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 203, ultimo comma, e 206; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 53 e 54).  
(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado n. 2196/94 r.g. avente ad oggetto opposizione al pagamento di somme relative ad infrazioni al codice della strada, riservata all'udienza del 9 gennaio 1995, promossa da Brescia Francesco Giovanni, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dal

dott. proc. Valerio Secli e presso lo stesso elettivamente domiciliato, contro la prefettura di Lecce, rappresentata e difesa dal funzionario delegato.

#### FATTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 26 ottobre 1994 Brescia Francesco Giovanni, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 34553/01, emessa dalla SO.BA.RIT. S.p.a., LE/A, per il pagamento della complessiva somma di L. 4.311.875 a seguito del verbale della polizia stradale di Lecce del 25 luglio 1989, n. 729100 - P, notificato il 30 agosto 1989, in quanto quale titolare della licenza di trasporto merci, aveva violato le disposizioni di cui all'art. 8, comma secondo, della legge n. 132/87 (mancato inserimento del foglio di registrazione nel cronotachigrafo come da regolamento CEE), lamentando:

1) che non gli era stata previamente notificata l'ordinanza ingiunzione concernente l'irrogazione delle sanzioni amministrative;

2) che il diritto alla riscossione della somma relativa alla somma *de qua* era comunque prescritto essendo decorso il termine di cinque anni tra il dì in cui la violazione era stata commessa (25 luglio 1989), e il giorno della notifica della cartella esattoriale (5 ottobre 1994).

Tanto premesso chiedeva dichiararsi l'illegittimità del ruolo, previa sospensione della esecutorietà dei ruoli, con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva in giudizio la prefettura di Lecce, e deduceva:

1) che sussisteva il proprio difetto di legittimazione passiva;

2) che nel caso di mancanza di ricorso amministrativo non essendo stata emanata l'ordinanza ingiunzione, non era proponibile l'opposizione davanti l'a.g.

Chiedeva pertanto che venisse dichiarata l'inammissibilità della opposizione.

All'udienza del 9 gennaio 1995 questo pretore riservava di decidere sulla richiesta preliminare del Brescia di sospensione dell'esecutorietà del ruolo esattoriale.

#### IN DIRITTO

Rileva il pretore che l'opposizione del Brescia è sicuramente ammissibile per le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 311 del 15 luglio 1994 e n. 255 del 23 giugno 1994.

Ciò premesso, va osservato che tra la notifica del processo verbale avvenuto a mezzo posta in data 30 agosto 1989 e la notifica della cartella esattoriale, avvenuta in data 5 ottobre 1994, sembrerebbe, *prima facie*, e salvo quanto potrebbe emergere in corso di causa, decorso il quinquennio al quale è correlata la prescrizione di cui all'art. 209 del Nuovo codice della strada.

Sul punto del resto nulla ha dedotto la prefettura di Lecce, per cui la richiesta del Brescia di sospensione dell'esecuzione appare, ad un esame sommario, sorretta dal *fumus boni iuris*.

La questione da sottoporre all'esame della Corte costituzionale concerne proprio la possibilità o meno per il pretore di sospendere l'esecuzione del pagamento della sanzione pecuniaria che, ai sensi del 203 comma terzo e 206 del nuovo Codice della strada, emanato con dec. leg. 30 aprile 1992, n. 285, avviene coattivamente mediante i ruoli esattoriali.

È noto infatti che gli articoli 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, vietano all'autorità giudiziaria ordinaria, anche in materia di entrate di natura non tributaria, di sospendere l'esecuzione, a differenza di quanto previsto, per le stesse infrazioni al Codice della strada, in caso di emanazione di ordinanza ingiunzione, dagli articoli 205, comma ultimo, del nuovo Codice della strada e 22, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Potrebbe in proposito ritenersi che, una volta ammessa, in base alle indicate sentenze della Corte costituzionale, l'esperibilità della opposizione anche in caso di mancato ricorso al prefetto, dovrebbe anche trovare applicazione il disposto dell'art. 22, ultimo comma, della legge n. 689/81 che consente di sospendere l'esecuzione.

Infatti, da un punto di vista sostanziale, non vi sono differenze tra colui che si opponga al verbale di contestazione in base al quale sia soggetto ad esecuzione e colui che si opponga alla esecuzione promossa in base alla ordinanza ingiunzione.

Ma letteralmente vi'osta il disposto degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, i quali potrebbero essere in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione che sanciscono l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, il diritto di agire in giudizio per fare valere i propri diritti e la tutela giudiziale, ordinaria o amministrativa dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti amministrativi della p.a. senza esclusioni o limitazioni di sorta.

Ritiene questo pretore che non concedendo all'autorità giudiziaria la possibilità di sospendere l'esecuzione esattoriale nel caso di esecuzione promossa in base al sommario processo verbale immediatamente contestato o notificato entro centocinquanta giorni, sarebbe evidente la situazione di ingiusto sacrificio della tutela giudiziaria offerta in tal caso all'opponente, nonché la posizione di disparità dell'esecutato in base a ruolo promosso in base al semplice verbale rispetto al cittadino sottoposto ad esecuzione in base ad ordinanza ingiunzione.

Poiché la problematica in esame appare rilevante nel presente giudizio, questo pretore ritiene di sollevare d'ufficio la relativa questione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 gennaio 1948 n. 1;*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale in ordine degli artt. 203, ultimo comma, 206 del codice della strada approvato con d.-l. 30 aprile 1992 n. 285, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ove non sia consentita al giudice ordinario la possibilità di sospendere il pagamento della sanzione pecuniaria riscossa mediante ruolo esattoriale a seguito della notifica del semplice verbale di contestazione;*

*Ordina la sospensione del giudizio;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ed alle parti costituite.*

Lecce, addì 26 gennaio 1995

*Il pretore: (firma illeggibile)*

95C0278

N. 112

*Ordinanza emessa il 24 giugno 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1995) dal T.A.R. del Lazio, sez. staccata di Latina sul ricorso proposto da Tasciotti Marisa c/ commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per i comuni della provincia di Latina ed altro.*

**Regione Lazio - Edilizia popolare economica e sovvenzionata - Domanda di iscrizione nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Onere, a pena di esclusione dalla graduatoria, di spedizione al comune esclusivamente a mezzo di raccomandata postale semplice, senza busta e senza cartolina di ricevimento - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., attesa l'arbitrarietà e l'irragionevolezza della disposizione impugnata - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 10/1980, 217/1987, 331/1988 e 21/1989.**

(Legge regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33, art. 6, secondo comma).

(Cost., art. 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 522 del 1994 proposto dalla sig.ra Marisa Tasciotti rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Colletta e con lo stesso elettivamente domiciliata in Latina, via Emanuele Filiberto n. 9; contro la Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per i comuni della Provincia di Latina, in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituita; e nei confronti del sig. Riccardo Tacchia, non costituito, per l'annullamento della deliberazione 3 marzo 1993 verb. n. 181 di esclusione, fra gli altri, della ricorrente dalla graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;  
Visti gli atti tutti della causa;  
Relatore alla pubblica udienza del 24 giugno 1994 il consigliere Antonio Onorato;  
Udito l'avv. G. Colletta per la ricorrente;  
Ritenuto e considerato quanto segue;

#### FATTO

Con la deliberazione descritta in epigrafe, la Commissione di cui all'art. 8 della legge reg. 26 giugno 1987 n. 33 ha escluso, fra gli altri, la sig.ra Marisa Tasciotti dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto la stessa «ha inviato la domanda con raccomandata con ricevuta di ritorno».

Tale atto è stato ritenuto illegittimo dall'interessata la quale, col ricorso in esame (notificato il 3 e depositato il 25 marzo 1994), lo ha, pertanto, impugnato deducendo la violazione dell'art. 6, secondo comma della legge reg. n. 33 del 1987 cit. nonché il vizio di eccesso di potere per difetto del presupposto, travisamento dei fatti, errore, erroneità della motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta.

In via subordinata, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità della norma regionale citata per contrasto della stessa con i principi di cui all'art. 97 della Cost.

La Commissione intimata non si è costituita in giudizio.

La sezione nella camera di consiglio del 22 aprile 1994 ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia della deliberazione impugnata.

Alla pubblica udienza del 24 giugno 1994, come chiesto dal difensore della sig.ra Tasciotti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

#### DIRITTO

1. — L'art. 6, secondo comma, della legge reg. 26 giugno 1987 n. 33 è esplicito nel prevedere che la domanda di iscrizione nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica «deve essere spedita al comune esclusivamente a mezzo raccomandata postale semplice, senza busta e senza cartolina di ricevimento».

La sig.ra Tasciotti non ha osservato tale disposizione in quanto, come esplicitamente ha ammesso (cfr. 2 del ricorso), ha inviato la sua domanda a mezzo «raccomandata postale con ricevuta di ritorno» ed è stata, pertanto, esclusa dalla graduatoria con il provvedimento impugnato.

Ad avviso del Collegio, tale provvedimento costituisce la puntuale e vincolata applicazione della norma e, pertanto, sfugge a tutte le censure formulate in ricorso.

2. — In presenza di una disposizione che indica la «raccomandata semplice» come l'«esclusivo» strumento di trasmissione della domanda e che è, anzi, testuale nell'affermare che il plico deve esser «senza ricevuta di ritorno», la Commissione altro non può fare se non considerare inammissibili le domande di coloro che invece hanno fatto ricorso a modalità di spedizione diverse da quelle esplicitamente consentite.

Né la norma, per l'estrema chiarezza della sua lettera, si presta ad interpretazioni meno rigorose che, peraltro, come quella proposta dalla difesa ricorrente, la renderebbero addirittura *inutiliter posita*.

Se infatti, per ipotesi, si condividesse l'assunto che trattasi di una disposizione «priva di sanzione» si dovrebbe di conseguenza ammettere che in pratica, nonostante la disposizione legislativa, la domanda può essere tranquillamente inviata, non solo con raccomandata con ricevuto di ritorno, ma anche con qualsiasi altro mezzo che non sia la raccomandata postale.

Ciò rende evidente come non sia neppure configurabile il vizio di eccesso di potere che la difesa ricorrente ha adombrato sotto diversi profili.

In presenza di una domanda pervenuta in modo diverso da quello prescritto, la Commissione altro non poteva fare se non dichiararla inammissibile.

Ne consegue che allo stato il ricorso dovrebbe essere respinto.

3. Il Collegio ritiene che le considerazioni sin qui svolte dimostrino anche la «non manifesta infondatezza» della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa della ricorrente.

Una disposizione legislativa di estremo dettaglio che, come quella sinora presa in considerazione, si, sofferma addirittura ad indicare i modi e le forme con cui i privati debbono far pervenire all'amministrazione le loro domande e comporti l'inammissibilità delle domande stesse anche se inviate con altro valido mezzo e pur se il risultato (recezione del plico entro il termine) è stato concretamente raggiunto, per non essere in contrasto coi principi affermati dall'art. 97 della Cost., deve quantomeno risultare «non arbitraria» e «non irragionevole» (cfr. Corte cost. 25-30 gennaio 1980 n. 10, 17 giugno 1987 n. 217, 11-24 marzo 1988 n. 331, 11-24 gennaio 1989 n. 21).

Dalla lettura della norma o anche da argomenti extratestuali deve, cioè, emergere che una siffatta e singolare previsione risponde ad una, sia pur modesta «funzione» e tende a contribuire al «buon andamento ed all'imparzialità dell'amministrazione».

Non è stata, insomma, posta senza nessun apprezzabile e valido motivo, per mero formalismo o, peggio, ai soli fini di ottenere una sorte di «omogeneità estetica» delle domande e di evitare all'impiegato addetto alla recezione il fastidio di firmare numerose ricevute.

Tutto ciò ovviamente tenendo conto che alla mancata osservanza della disposizione da parte del cittadino consegue un effetto gravissimo per quest'ultimo, qual'è indubbiamente la vincolata esclusione dalla graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, pertanto, la definitiva perdita della possibilità di conseguire un bene fondamentale della vita.

Tanto, considerando anche che gli aspiranti all'assegnazione di alloggi in genere non appartengono a classi sociali elevate e, pertanto, non posseggono né un livello culturale a tal punto elevato da esattamente comprendere nei minimi dettagli l'evolversi della legislazione regionale né di mezzi economici sufficienti per poter ricorrere a consulenti anche in occasione della presentazione di una semplice domanda.

Al Collegio sembra che non sia dato rinvenire siffatte giustificazioni che, sia pure *ex post*, convincano della ragionevolezza della disposizione in questione, la quale allo stato sembra, pertanto, inspiegabilmente punitiva per quanti - forse, per naturale diffidenza, forse, per consapevoli esigenze di certezza - hanno utilizzato il mezzo di spedizione prescritto (la raccomandata postale), ma hanno anche voluto assicurarsi la prova dell'avvenuto recapito della, almeno per loro, importante domanda.

Tanto premesso, il giudizio deve essere sospeso e gli atti debbono essere trasmessi alla Corte costituzionale per le valutazioni di sua competenza in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma della legge reg. Lazio n. 33 del 1987 cit.

*P. Q. M.*

*Il tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe così statuisce:*

*dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge reg. n. 33 del 1987;*

*sospende il giudizio in attesa della decisione della Corte stessa;*

*rinvia al definitivo la pronuncia sul merito e per le spese;*

*dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Giunta regionale del Lazio e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati, del Senato e del Consiglio regionale del Lazio;*

*Ordina che la presente ordinanza sia eseguita.*

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 24 giugno 1994.

*Il presidente:* CAMOZZI

*Il consigliere estensore:* ONORATO

*Il segretario:* (firma illeggibile)

95C0279

N. 113

*Ordinanza emessa il 31 dicembre 1994 dal pretore di Tortona  
nel procedimento civile vertente tra S.p.a. ECU SIM e Ministero del tesoro*

**Sanzioni amministrative - Sanzioni pecuniarie a carico di società di intermediazione mobiliare per irregolarità o violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza - Mancata previsione della responsabilità solidale fra l'autore della violazione e la società di intermediazione e del diritto di regresso di quest'ultima, che abbia pagato la sanzione, verso il primo - Disparità di trattamento rispetto alle imprese assicuratrici e agli istituti di credito per i quali sono previsti la responsabilità solidale tra l'ente e l'autore della violazione e il diritto di regresso - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 25/1966 e 2/1969.**

(Legge 2 gennaio 1991, n. 1, art. 13, terzo comma).

(Cost., art. 3, primo comma).

#### IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

Esaminati gli atti;

#### PREMESSO IN FATTO

Che con ricorso depositato il 3 marzo 1994 la ECU SIM S.p.a. — società operante nel settore della intermediazione mobiliare — proponeva opposizione avverso il decreto 26 gennaio 1994, notificato il 7 febbraio 1994, con cui il Ministero del tesoro le ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di lire sessanta milioni per violazioni del regolamento n. 5386/1991 e della delibera n. 5389/1991, a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Che a fondamento del ricorso l'opponente deduceva:

la illegittimità costituzionale dell'art. 13, della legge n. 1/1991, terzo comma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la responsabilità diretta del rappresentante della s.i.m. autore della violazione, la responsabilità solidale della s.i.m. e l'azione di regresso da parte di quest'ultima nei confronti dell'autore della violazione contestata;

il difetto di motivazione del provvedimento opposto in ordine ai criteri di applicazione della sanzione;  
la eccessività della sanzione stessa;

Che instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta non si costituiva in giudizio;

Che all'udienza 27 maggio 1994, la ricorrente insisteva nelle deduzioni ed eccezioni proposte.

#### OSSERVA IN DIRITTO

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

La legge citata — intitolata alla disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare — prevede all'art. 13 provvedimenti cautelari e sanzioni amministrative, fra cui quella pecuniaria comminata all'odierna ricorrente, in caso di irregolarità ovvero di violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza.

In tali ipotesi, a norma del terzo comma, il Ministro del tesoro, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti agli interessati e tenuto conto delle deduzioni presentate dagli stessi entro trenta giorni dalla comunicazione della contestazione, applica con decreto motivato la sanzione amministrativa da L. 20 milioni a L. 200 milioni ovvero dispone la sospensione dell'esercizio, per un periodo da due mesi ad un anno, di quelle attività in ordine al cui svolgimento da parte della società di intermediazione mobiliare siano state accertate irregolarità o violazioni di legge, regolamento o disposizioni dell'autorità di vigilanza.

Assume la ricorrente il contrasto della citata disposizione con l'art. 3 della Costituzione.

L'art. 13 infatti non indica i soggetti destinatari delle sanzioni e dei provvedimenti cautelari.

A tale omissione conseguirebbe la disegualianza del trattamento sanzionatorio applicato nella fattispecie — alla sola ECU SIM S.p.a. — e quello configurato dalla legislazione vigente nei confronti di altre società soggette a organi di controllo come la ricorrente, la cui attività si svolge nell'ambito della intermediazione mobiliare.

L'art. 13 cit. non prevede infatti, a differenza di disposizioni dettate per fattispecie del tutto simili, la responsabilità solidale fra l'autore della violazione e la s.i.m. e il diritto di regresso di quest'ultima, che abbia pagato la sanzione, verso il primo.

Si ritiene che la questione sollevata — alla quale il Ministero del tesoro, non costituito in giudizio, nulla oppone — appaia non manifestamente infondata e che sia senz'altro rilevante nel presente giudizio.

Il citato art. 13, terzo comma, non indica — se non con un generico richiamo agli interessati quali destinatari della contestazione degli addebiti — a quale soggetto debbano applicarsi le sanzioni previste, mentre la lettura complessiva della disposizione sembra riferire tali sanzioni alla società di intermediazione immobiliare stessa, con esclusione dei rappresentanti legali o degli amministratori.

Contrasta con la disciplina sopra richiamata quella prevista per altri soggetti collettivi, operanti in analoghi settori di attività e come le s.i.m. soggetti alla vigilanza di organi di controllo.

Quanto alle imprese assicuratrici infatti l'art. 87 della legge 10 giugno 1978, n. 295 rinvia per l'applicazione delle sanzioni amministrative alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Questa costituisce l'immediato precedente della legge 24 novembre 1981, n. 689, che l'ha sostituita, e che prevede — art. 6, terzo comma — in caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente di persona giuridica, di ente privo di personalità giuridica o di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, il vincolo di solidarietà fra l'autore della violazione e l'ente o imprenditore quanto all'obbligo di pagamento della sanzione, oltre al diritto di regresso — art. 6, quarto comma, della legge n. 689/1981 — di chi ha pagato nei confronti dell'autore della violazione.

Analogha disposizione, relativa all'esercizio dell'attività bancaria, è contenuta nell'art. 144 del d.-l. 30 settembre 1993 — t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia — secondo il quale (quinto comma) le banche, le società e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

Trattasi di norma concernente l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a disposizioni del medesimo t.u. ovvero a disposizioni impartite da parte delle autorità creditizie, commesse da soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di interposizione nell'attività di credito al consumo ovvero da dipendenti.

Appare evidente l'analogia fra le situazioni contemplate dalle disposizioni sopra riferite e quelle disciplinate dall'art. 13 della legge n. 1/1991 contestato dall'opponente.

In tutti i casi si tratta di violazioni commesse nell'esercizio delle funzioni o delle incombenze connesse all'attività sociale da parte di soggetti investiti di poteri di rappresentanza — o di amministrazione o di direzione — o da parte di dipendenti di imprese operanti in particolari settori economici di generale interesse.

Solo nel caso delle s.i.m. viene escluso il vincolo di solidarietà nel pagamento della sanzione fra l'autore della violazione e l'ente in rappresentanza o alle dipendenze del quale abbia agito, negandosi inoltre all'ente il diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

Il principio di uguaglianza consacrato dall'art. 3 della Costituzione può subire, com'è noto, deroghe e limitazioni in presenza di situazioni che giustificino discriminazioni apparenti con la necessità di garantire una sostanziale parità di trattamento, ovvero di regolari situazioni diverse sotto il profilo naturalistico: esigenze di cui nella fattispecie sopra delineata non si colgono profili di emergenza.

Nessun dubbio inoltre che il principio richiamato sia applicabile, oltre che alle persone fisiche, alle persone giuridiche (si rammentano a questo proposito le sentenze n. 25/1966 e n. 2/1969 della Corte costituzionale).

Per i motivi che precedono la menzionata questione viene ritenuta non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza della sollevata eccezione, è sufficiente considerare come nella specie l'Amministrazione convenuta abbia comminato la sanzione pecuniaria, per la non irrilevante somma di lire sessanta milioni, alla sola ECU SIM S.p.a.; come non sussista, allo stato, la possibilità per la ricorrente di invocare la responsabilità solidale dell'autore — o degli autori — degli illeciti contestati e di agire in via di regresso nei confronti di chi li ha commessi.

Qualora la norma di cui all'art. 13, terzo comma, della legge n. 1/1991 fosse dichiarata incostituzionale nei termini indicati dall'opponente, questa potrebbe recuperare l'importo della sanzione agendo in via di regresso contro chi ha dato causa alla sua applicazione.

L'art. 295 del c.p.c. impone al giudice di disporre la sospensione del presente giudizio.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva questione di legittimità costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, dell'art. 13, terzo comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nella parte in cui non prevede la responsabilità solidale del rappresentante della s.i.m. e della società di intermediazione mobiliare per il pagamento della sanzione amministrativa e il diritto di regresso della s.i.m. nei confronti dell'autore della violazione, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;*

*Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Tortona, addì 31 dicembre 1994

*Il pretore: CARDINO*

95C0280

**N. 114**

*Ordinanza emessa il 16 giugno 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1995) dal t.a.r. della Liguria sul ricorso proposto da Ruggieri Maria Rosaria c/E.N.P.A.S.*

**Impiego pubblico - Computo della indennità integrativa nella determinazione della indennità di buonuscita - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale.**

**Impiego pubblico - Dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita nella misura pari al trenta per cento di quella in godimento alla data di cessazione dal servizio anziché nella misura del sessanta per cento come previsto per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Lesione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a.**

**Impiego pubblico - Computo della indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento rispetto al principio generale sancito dall'art. 1282, primo comma, del codice civile - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Lesione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a.**

**(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, 2 e 4).**

**(Cost., artt. 3, 24, 36, 38 e 97).**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Ruggieri Maria Rosaria, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Marino, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova, via Brigata Liguria, 1/14, contro l'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocatura di Stato, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, 2, avverso il provvedimento di liquidazione della indennità di buonuscita.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 16 giugno 1994, relatore il consigliere R. Vigotti, l'avv. dello Stato Signorile, per l'amministrazione resistente. Nessuno comparso per la ricorrente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

#### ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 21 gennaio 1988 Ruggieri Maria Rosa, già dipendente statale, esponeva di aver maturato una anzianità di servizio utile a pensione di 35 anni, ed il trattamento economico annuo di L. 10.967.123, utile ai fini dell'indennità di fine rapporto.

L'indennità è disciplinata dal d.P.R. n. 1032/1973 ed è pari al 1/12 dell'80% della retribuzione virtuale spettante per ogni anno di servizio. L'E.N.P.A.S. ha calcolato l'indennità senza computare nella retribuzione utile l'indennità integrativa speciale, che ne costituisce elemento essenziale, secondo quanto si ricava dalla *ratio* della legge istitutiva n. 324/1959, e dalla assoggettabilità della stessa a contribuzione, a favore dell'E.N.P.A.S. come stabilisce la legge n. 177/1976.

La ricorrente concludeva per la condanna dell'E.N.P.A.S. alla riliquidazione della indennità di buonuscita mediante induzione nel calcolo della indennità integrativa speciale, previa occorrendo rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 38 d.P.R. n. 1032/1973, in *parte qua*, nonché per la condanna al pagamento di rivalutazione ed interessi sulle somme dovute. Si è costituito l'istituto intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Esperita l'istruttoria ordinata con sentenza n. 447 del 12 novembre 1992, il ricorso, chiamato all'udienza odierna, passava in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nelle *more* del giudizio, con sentenza n. 243 del 5/19 maggio 1993 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i combinati disposti degli artt. 1, terzo comma, lett. *b*) e *c*) della legge n. 324 del 1959 con gli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, con gli artt. 3 e 26 della legge n. 70 del 1975 e con gli artt. 14 della legge n. 829 del 1973 e 21 della legge n. 201 del 1985.

A seguito dell'intervento della Corte, il legislatore nazionale ha emanato la legge 21 gennaio 1994 l'art. 1 di tale legge dispone che — in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del decreto legislativo n. 29/1993, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali — l'indennità integrativa speciale viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio, per i dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità (art. 1, lett. *a*): per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento (art. 1, lett. *b*).

L'art. 2, comma 4, aggiunge poi che «le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, né a rivalutazione monetaria».

L'art. 4, infine, prevede che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la liquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti» (comma 1) e che «i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto» (comma 2).

3. — Alla stregua dell'art. 4 sopra trascritto il presente giudizio, avendo per oggetto la liquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale dovrebbe essere dichiarato estinto d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

Il Collegio, peraltro, dubita della legittimità costituzionale della citata norma, non solo e non tanto perché l'oggetto del giudizio sarebbe più ampio di quello considerato nella norma, comprendendo anche rivalutazione e interessi e la condanna al pagamento delle somme relative — interessi e rivalutazione, pure richiesti, in relata non integrano qualitativamente oggetto diverso da quello costituito dal credito principale, né la richiesta condanna al pagamento di questo e di quelli, e delle spese di giudizio, muta l'oggetto di quest'ultimo, tutto in effetti risolvendosi nella «riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale» (art. 4) — quanto perché, come ha chiarito la Corte costituzionale (cfr. la sentenza 7-10 aprile 1987, n. 123), norme del tipo di quella in esame, impongono al giudice di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge viola l'art. 24 della Costituzione (diritto di azione e di difesa). Ed invero, lo *ius superveniens*, pur favorevole al ricorrente, lo è solo in minima parte, in relazione al *petitum* dedotto in giudizio, perché, da un lato, prevede il computo — nella base di calcolo della indennità di anzianità — della indennità integrativa speciale nella ridotta misura di una quota pari al 30 per cento del suo ammontare (rispetto alla pretesa-attesa di una quota certamente più consistente) e nega, dall'altro, i richiesti interessi e rivalutazione e compensa le spese del giudizio tra le parti.

Nella fattispecie pertanto lo *ius superveniens* non ha carattere pienamente soddisfacente tale da giustificare, da un lato, l'estinzione dei giudizi pendente e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, e da essere, dall'altro, ritenuto inadatto a menomare il diritto di azione e di difesa di chi avesse già adito la sede giudiziaria.

Non può dunque, escludersi che l'art. 4 della legge n. 87/1994 violi i principi fondamentali di azione e di difesa enunciati nell'art. 24 della Costituzione. l'esame di tale questione — non manifestamente infondata per le ragioni anzidette e certamente rilevante nella fattispecie in esame, in quanto da essa e dal suo esito positivo o negativo dipende la definizione del giudizio nel merito o la dichiarazione di estinzione dello stesso — deve essere conseguentemente rimesso al competente giudice costituzionale.

4. — Se la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge n. 87/1994, rimuovendo così l'impedimento normativo alla conclusione del giudizio nel merito, proprio nella prospettiva dell'esame di merito della pretesa azionata in questa sede assume rilevanza una ulteriore questione di legittimità costituzionale, e cioè quella che investe l'art. 1, lett. b), e l'art. 2, comma 4, della legge n. 87/1994, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, nonché ad alcuni principi di carattere generale in materia di diritto del lavoro.

Si è sopra ricordato che l'art. 1, lett. b), della legge n. 87/1994 riconosce ai dipendenti dello Stato il diritto a vedersi computata, nella base di calcolo della indennità di buonuscita, l'indennità integrativa speciale nella misura di una quota pari al sessanta per cento di quella in godimento alla data della cessazione dal servizio, mentre l'art. 2, comma 4 esclude che le somme dovute a titolo di trattamenti di fine rapporto diano luogo a corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, come questo Tribunale ha già osservato (cfr. ordinanza n. 340/94), le norme sembrano confliggere, per un verso, con il principio generale espresso nell'art. 1282, primo comma, del Codice civile per il quale i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto e indipendentemente dalla domanda: per l'altro, con il principio in base al quale i crediti del lavoratore subordinato determinano interessi dal momento in cui sono maturati, con la conseguenza che gli stipendi e gli altri elementi della retribuzione, indennità integrativa speciale compresa, devono essere pagati a date fisse, dalle quali decorrono gli interessi, secondo la regola generale.

Le stesse norme poi sembrano confliggere: con l'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza) perché, per i dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975, includono, nella base di calcolo della indennità di buonuscita, solo una quota pari al trenta per cento dell'indennità integrativa speciale in godimenti alla data della cessazione dal servizio (art. 1, lett. a), mentre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che non rientrano tra gli enti di cui alla legge n. 70/1975 gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato includono la più alta quota del 60 per cento (art. 1, lett. b) e lasciano ferma la ancora diversa disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali (art. 1, primo alinea), in tal modo ulteriormente aggravando una situazione di sperequazione tra i vari comparti dei dipendenti pubblici e tra questi ultimi e i dipendenti privati già esistente nell'ordinamento e censurata dal giudice costituzionale con gli artt. 36 e 38, perché il disconoscimento di interessi e rivalutazione incide sulla garanzia del trattamento di anzianità idoneo ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita; con l'art. 97 (buon andamento e imparzialità dell'amministrazione), perché in modo apparentemente irrazionale e illogico riconosce solo una quota dell'indennità integrativa speciale e introduce una deroga al principio fondamentale di liquidazione dei debiti liquidi ed esigibili, a favore dello Stato.

È appena il caso di aggiungere che le violazioni sopra ipotizzate non sono affatto mitigate e rese per così dire innocue e accettabili dal carattere in un certo senso transitorio della controversa disciplina «in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati...») vuoi perché gli istituti più duraturi nell'ordinamento giuridico italiano sono spesso nati sotto il segno della transitorietà: vuoi perché l'art. 1 della legge n. 87/1994, oltre a discriminare tra dipendenti pubblici, lascia ferma a tempo non determinato e ragionevolmente non determinabile la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, che costituisce nel concreto caso di specie uno dei più significativi termini di raffronto.

5. — Le considerazioni svolte inducono il Collegio a rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la veridicità della legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in relazione agli artt. 3, 24, 36, 38 e 97 della Costituzione, sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87;*

*Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera di deputati.*

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 16 giugno 1994

*Il presidente: BALBA*

*Il consigliere estensore: VIGOTTI*

*Il consigliere: PUPILELLA*

95C0281

#### N. 115

*Ordinanza emessa il 16 giugno 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1995)  
dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Ierardi Giovanni c/E.N.P.A.S.*

**Impiego pubblico - Computo della indennità integrativa nella determinazione della indennità di buonuscita - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale.**

**Impiego pubblico - Dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita nella misura pari al trenta per cento di quella in godimento alla data di cessazione dal servizio anziché nella misura del sessanta per cento come previsto per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Lesione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a.**

**Impiego pubblico - Computo della indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento rispetto al principio generale sancito dall'art. 1282, primo comma, del codice civile - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Lesione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a.**

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, 2 e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 38 e 97).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1023/89 r.g.r. proposto da Ierardi Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Marino, presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, via Brigata Liguria, 1/14, ricorrente, contro l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, in persona del legale

rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2, resistente, per ottenere l'accertamento di diritto alla liquidazione dell'indennità di anzianità includendo, nel computo della base retributiva, l'indennità integrativa speciale, e la condanna dell'amministrazione al pagamento della relativa somma, con gli accessori di legge;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 16 giugno 1994 il relatore consigliere Roberta Vigotti, e l'avv.to dello Stato Signorile, per l'Amministrazione resistente;

Nessuno comparso per il ricorrente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

#### ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 19 maggio 1989 Ierardi Giovanni, già dipendente E.N.P.A.S. con 46 anni circa di anzianità utile riconosciuta, espone che l'ente gli ha corrisposto una indennità di buonuscita calcolata senza induzione nella base di calcolo della indennità integrativa speciale.

Egli perciò chiede la condanna dell'amministrazione alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante induzione nel calcolo della indennità integrativa speciale oltre ad interessi e rivalutazione.

Si è costituito l'E.N.P.A.S., chiedendo il rigetto del ricorso che, chiamato all'udienza odierna, passava in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Come accennato in fatto, il ricorrente, già dipendente E.N.P.A.S. dal 29 dicembre 1947 al 31 dicembre 1984, in questa sede ha chiesto l'accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennità di anzianità, includendo nel computo della base retributiva l'indennità integrativa speciale, con la condanna dell'amministrazione al pagamento della relativa somma, con accessori di legge (rivalutazione e interessi).

2. — Il 6 febbraio 1994 (giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana) è entrata in vigore la legge 29 gennaio 1994, n. 87 (che reca «norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti»).

L'art. 1 di tale legge dispone che — in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del decreto legislativo n. 29/1993, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali — l'indennità integrativa speciale viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio, per i dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità (art. 1, lett. a): per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento (art. 1, lett. b).

L'art. 2, quarto comma, aggiunge poi che «le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, né a rivalutazione monetaria».

L'art. 4, infine, prevede che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la liquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti» (primo comma) e che «i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto» (secondo comma).

3. — Alla stregua dell'art. 4 sopra trascritto il presente giudizio, avendo per oggetto la liquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale dovrebbe essere dichiarato estinto d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

Il Collegio, peraltro, dubita della legittimità costituzionale della citata norma, non solo e non tanto perché l'oggetto del giudizio sarebbe più ampio di quello considerato nella norma, comprendendo anche rivalutazione e interessi e la condanna al pagamento delle somme relative, come prospetta il ricorrente — interessi e rivalutazione, pure richiesti, in realtà non integrano qualitativamente oggetto diverso da quello costituito dal credito principale, né la richiesta condanna al pagamento di questo e di quelli, e delle spese di giudizio, muta l'oggetto di quest'ultimo, tutto in effetti risolvendosi nella «riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale» (art. 4) — quanto perché, come ha chiarito la Corte costituzionale (cfr. la sentenza 7-10 aprile 1987, n. 123), norme del tipo di quella in esame, imponendo al giudice di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge viola l'art. 24 della Costituzione (diritto di azione e di difesa). Ed invero, lo *ius superveniens*, pur favorevole al ricorrente, lo è solo in minima parte, relazione al *petitum* dedotto in giudizio, perché, da un lato, prevede il computo — nella base di calcolo della indennità di anzianità — della indennità integrativa speciale nella ridotta misura di una quota pari al 30 per cento del suo ammontare (rispetto alla pretesa attesa di una quota certamente più consistente) e nega, dall'altro, i richiesti interessi e rivalutazione e compensa le spese del giudizio tra le parti.

Nella fattispecie pertanto lo *ius superveniens* non ha carattere pienamente soddisfacente tale da giustificare, da un lato l'estinzione dei giudizi pendenti e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, e da essere, dall'altro, ritenuto inadatto a menomare il diritto di azione e di difesa di chi avesse già adito in sede giudiziaria.

Non può, dunque, escludersi che l'art. 4 della legge n. 87/1994 violi i principi fondamentali di azione e di difesa enunciati nell'art. 24 della Costituzione. L'esame di tale questione — non manifestamente infondata per le ragioni anzidette e certamente rilevate nella fattispecie in esame, in quanto da essa e dal suo esito positivo o negativo dipende la definizione del giudizio nel merito o la dichiarazione di estinzione dello stesso — deve essere conseguentemente rimosso al competente giudice costituzionale.

4. — Se la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge n. 87/1994, rimuovendo così l'impedimento normativo alla conclusione del giudizio nel merito, proprio nella prospettiva dell'esame di merito della pretesa azionata in questa sede assume rilevanza una ulteriore questione di legittimità costituzionale, e cioè quella che investe l'art. 1, lett. a), e l'art. 2, quarto comma, della legge n. 87/1994, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, nonché ad alcuni principi di carattere generale in materia di diritto del lavoro.

Si è sopra ricordato che l'art. 1, lett. a), della legge n. 87/1994 riconosce ai dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 il diritto a vedersi computata, nella base di calcolo della indennità di buonuscita, l'indennità integrativa speciale nella misura di una quota pari al trenta per cento di quella in godimento alla data della cessazione dal servizio, mentre l'art. 2, quarto comma, della stessa legge esclude che le somme dovute a tale titolo diano luogo a corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria.

Ora, le norme predette, sembrano confliggere, per un verso, con il principio generale espresso nell'art. 1282, primo comma, del codice civile per il quale i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto e indipendentemente dalla domanda; per l'altro, con il principio in base al quale i crediti del lavoratore subordinato determinano interessi dal momento in cui sono maturati, con la conseguenza che gli stipendi e gli altri elementi della retribuzione, indennità integrativa speciale compresa, devono essere pagati a date fisse, dalle quali decorrono gli interessi, secondo la regola generale.

Le stesse norme poi sembrano confliggere con l'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza) perché, per i dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975, includono, nella base di calcolo della indennità di buonuscita, solo una quota pari al trenta per cento dell'indennità integrativa speciale in godimento alla data della cessazione dal servizio [art. 1, lett. a)], mentre per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni e gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato includono la più alta quota del 60 per cento [art. 1, lett. b)] e lasciano ferma la (ancora diversa) disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali (art. 1, primo alinea), in tal modo ulteriormente aggravando una situazione di sperequazione tra i vari comparti dei dipendenti pubblici e tra questi ultimi e i dipendenti privati già esistente nell'ordinamento e censurata dal giudice costituzionale; con gli artt. 36, 38, perché il disconoscimento di interessi e rivalutazione incide sulla garanzia del trattamento di anzianità idoneo ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita; con l'art. 97 (buon andamento e

imparzialità dell'amministrazione), perché in modo apparentemente irrazionale e illogico riconosce solo una quota dell'indennità integrativa speciale e introduce una deroga al principio fondamentale di liquidazione dei debiti liquidi ed esigibili, a favore dello Stato.

È appena il caso di aggiungere che le violazioni sopra ipotizzate non sono affatto mitigate e rese per così dire innocue e accettabili dal carattere in un certo senso transitorio della controversia disciplinaria («in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati...») vuoi perché gli istituti più duraturi nell'ordinamento giuridico italiano sono spesso nati sotto il segno della transitorietà; vuoi perché l'art. 1 della legge n. 87/1994, oltre a discriminare i dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 dai dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, lascia ferma a tempo non determinato e ragionevolmente non determinabile la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, che costituisce nel concreto caso di specie uno dei più significativi termini di raffronto.

5. — Le considerazioni svolte inducono il Collegio a rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la verifica della legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in relazione agli artt. 3, 24, 36, 38 e 97 della Costituzione, sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87;*

*Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone, che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 16 giugno 1994.

*Il presidente:* BALBA

*Il consigliere estensore:* VIGOTTI

*Il consigliere:* PUPILELLA

95C0282

#### N. 116

*Ordinanza emessa il 27 ottobre 1994 dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Lazzarotto Anna ed altri c/Università degli studi di Genova*

**Impiego pubblico - Personale non docente dell'Università - Inquadramento alla settima qualifica funzionale - Elecazione tassativa dei profili professionali della sesta qualifica funzionale cui è riservato il passaggio, mediante corso di aggiornamento professionale, alla qualifica superiore - Esclusione del personale dell'area socio-sanitaria - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sui principi della retribuzione proporzionata ed adeguata, nonché di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(Legge 23 gennaio 1991, n. 21, art. 9, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 86/92 R.G.R. proposto da Anna Lazzarotto, Luciano Barettoni, Carla Maria Giomo, Maurizio Perfumo, Attilio Bellia, Fernando Lavagna, Giampaola Novelli, Mauro Tumio, Vincenzo Zerbo, Aurelio Di Fabio, Anna Russo, Celestina Bongiorno, Giampaolo Grozio, Arnaldo Pastorino, elettivamente domiciliati in Genova, via Palestro 3/4, presso l'avv. Giuliano Gallanti che li rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso; ricorrente, contro l'Università degli studi di Genova in persona del rettore magnifico, *pro-tempore*, domiciliata in Genova, viale B. Partigiane, 2, presso l'avvocatura distrettuale dello Stato che la rappresenta e difende per legge; resistente, per l'annullamento del provvedimento con il quale sono state respinte le istanze dei ricorrenti per l'ammissione ai corsi necessari per l'accesso alla settima qualifica funzionale di cui al decreto del rettore n. 3538 del 28 settembre 1991 e di ogni altro atto presupposto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli studi di Genova;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 27 ottobre 1994 la relazione del referendario R. Prosperi, e uditi, altresì, l'avv. Montarsolo per delega dell'avv. Gallanti per i ricorrenti e l'avv. dello Stato De Napoli per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

#### ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 17 gennaio 1992 gli epigrafati ricorrenti, tutti dipendenti dell'Università di Genova inquadrati alla sesta qualifica funzionale nell'area socio-sanitaria, impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti con i quali l'Università aveva respinto le loro istanze di partecipazione ai corsi finalizzati all'accesso al profilo professionale di collaboratore tecnico, settima qualifica funzionale.

Premettevano in fatto che i provvedimenti impugnati erano motivati con l'impossibilità per gli appartenenti all'area socio-sanitaria di accedere ai corsi sopradetti e deducevano in diritto i seguenti motivi:

1. — Erronea e falsa applicazione delle clausole di bando da parte dei provvedimenti o dell'unico provvedimento di esclusione; eccesso di potere per difetto di motivazione; illegittimità derivata dei provvedimenti di esclusione per illegittimità del bando per violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 24 settembre 1991; contraddittorietà estrinseca ed intrinseca; eccesso di potere per illogicità manifesta. In realtà il profilo professionale di collaboratore tecnico è l'unico previsto per le aree tecnico scientifica e socio-sanitaria e dunque l'omissione nel bando del riferimento a tale seconda area non può ritenersi esclusione per gli appartenenti a tale area: dunque può affermarsi che il profilo sopramenzionato sia comune ad ambedue le aree. Altra interpretazione indurrebbe a considerare illegittimo lo stesso bando.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge n. 21/1991 in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione; illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati. Qualora si dovesse invece ritenere che l'art. 9 della legge n. 21/1991 esclude gli appartenenti alla sesta qualifica funzionale dalla possibilità di essere ammessi alle selezioni per transitare nella settima qualifica - profilo professionale di collaboratore tecnico, in quanto tale esclusione sarebbe del tutto inspiegabile.

I ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di causa.

Si costituiva in giudizio l'Università di Genova sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza pubblica il ricorso è passato in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non può essere accolto.

I ricorrenti, tutti dipendenti dell'Università degli studi di Genova ed inquadrati nella sesta qualifica funzionale nell'area socio-sanitaria del personale non docente, si dolgono del provvedimento adottato nei loro confronti dal rettore, di esclusione dall'ammissione ai corsi professionali interni istituiti ai sensi della legge n. 21/1991 per lo slittamento alla qualifica funzionale superiore.

Le censure di cui al motivo *sub* 1) riguardano la violazione del d.P.C.M. 2 settembre 1981 di declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, il quale identifica il profilo di collaboratore tecnico come unico profilo previsto per la settima qualifica, tanto per l'area tecnico scientifica, quanto per l'area socio-sanitaria.

Il rettore avrebbe dunque errato nell'escludere i ricorrenti dall'accesso ai corsi per l'inquadramento nella settima qualifica funzionale: l'unico profilo professionale comune per le due aree sopradette, comporterebbe l'assenza di distinzione tra area tecnico scientifica ed area socio-sanitaria all'interno della settima qualifica e sarebbe perciò inspiegabile l'ammissione ai corsi degli appartenenti alla prima area e l'esclusione degli appartenenti alla seconda.

Ma come gli stessi ricorrenti mostrano di intendere nel secondo motivo di ricorso sollevato in via subordinata, la mancata ammissione ai corsi è dovuta all'applicazione da parte dell'Università, del disposto dell'art. 9, comma 3 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344 convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21.

Questa norma contiene infatti l'elenco tassativo dei profili professionali pertinenti alla sesta qualifica funzionale ed appartenenti a varie aree del personale universitario non docente cui viene riservato il passaggio alla qualifica superiore mediante corsi di aggiornamento professionale e tra questi non è rinvenibile il profilo di «assistente» socio sanitario.

Il carattere di stretta specialità della norma esclude qualsiasi possibilità di interpretazione estensiva e va dunque affrontato il problema della legittimità costituzionale della previsione, problema rilevante ai fini del decidere, visto che l'oggetto del contendere è proprio l'ammissione ai corsi di aggiornamento del personale dell'area socio-sanitaria e data l'assenza di ulteriore censura da parte dei ricorrenti.

Il Collegio ritiene di dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3 della legge n. 21/1991 nella parte in cui viene disposta l'esclusione in controversia, sia sotto il combinato disposto degli artt. 3 e 97 della Costituzione, sia in riferimento all'art. 36, così come prospettato dai ricorrenti.

Quanto agli artt. 3 e 97 si deve rilevare che l'art. 9, comma 3, sopradetto, elenca svariati profili inquadrati nella sesta qualifica funzionale ed appartenenti a molteplici aree professionali e virtualmente tutte quelle per le quali l'ordinamento prevede un profilo della settima qualifica funzionale.

Dunque l'area socio-sanitaria viene a rimanere l'unica per la quale il legislatore non prevede, o meglio, quella per la quale il legislatore esclude la possibilità di passaggio dalla sesta alla settima qualifica funzionale.

Non sembra possano rinvenirsi giustificazioni a tale evidente disparità di trattamento, disparità che appare ancor più evidente ove si consideri l'elemento dell'identità di profilo di collaboratore tecnico per l'area tecnico scientifica e socio-sanitaria relativamente alla settima qualifica funzionale. Né la previsione dell'art. 22, comma 7, del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, la quale dispone nei confronti del personale rivestente il profilo di assistente socio sanitario di tale area l'applicazione, ove più favorevole, degli istituti giuridici ed economici riconosciuti a favore del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale, sembra possa ritenersi adeguato bilanciamento della esclusione in parola.

Infatti lo «stralcio», tale si può definire, di una parte di categorie dal proprio comparto, categorie «rinviare» ad altro comparto crea una rottura normativa settoriale che potrebbe forse giusticarsi con il rinvio dell'intera area socio-sanitaria alle normative concernenti il S.S.N., ma non è comprensibile ove lo si disponga per la sola sesta qualifica funzionale.

Quindi è evidente altresì la lesione dell'art. 97 della Costituzione, visto il frantumarsi irragionevole delle discipline di comparto.

Lo «stralcio» predetto dovrebbe altresì comportare la lesione dell'art. 36 della Costituzione in quanto la progressione in carriera ed i conseguenti benefici economici previsti in via generale, vengono ad essere mortificati.

Per le ragioni suesposte deve quindi essere disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3 della legge 23 gennaio 1991, n. 21;*

*Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 ottobre 1994.

*Il presidente: BALBA*

*Il consigliere: VIGOTTI*

*Il referendario estensore: PROSPERI*

## N. 117

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1995) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla ditta Michele Marino c/regione Campania ed altra*

**Regione Campania - Istituzione di autolinee di interesse comunale ed ultracomunale interferenti con impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato - Trasformazione dell'assenso del Ministro dei trasporti richiesto dalla normativa statale (art. 44 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771) in silenzio-assenso - Indebita invasione della sfera di competenza statale.**

**(Legge regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, art. 13, quinto comma).**

**(Cost., artt. 117 e 118).**

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3161 del 1990 proposto dalla ditta Michele Marino rappresentato e difeso dall'avv. V. Zammit, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, contro la regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale rappresentata e difesa dall'avv. M.T. Monti e nei confronti della soc. C.L.P. p.a. rappresentata e difesa dall'avv. S. Brignola per l'annullamento dei provvedimenti della regione Campania (della giunta regionale 3 aprile 1990 n. 2036 e decreto pres. della giunta regionale) relativi alla concessione della s.p.a. C.L.P. dell'autolinea Napoli-Foggia e del conseguente rigetto della domanda della ditta ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Campania e della società controinteressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 27 gennaio 1994 il relatore consigliere Dedi Rulli e uditi altresì, l'avv. V. Zammit per la ditta ricorrente e l'avv. Monti per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## FATTO

Con atto notificato in data 28 e 29 settembre 1990, la ditta ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali in epigrafe precisati, con i quali la regione Campania ha concesso la s.p.a. C.L.P. l'esercizio dell'autolinea Napoli-Foggia.

A sostegno dell'impugnativa la ditta interessata deduce i seguenti motivi:

1) «Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento» atteso che i provvedimenti impugnati appaiono adottati in elusione della richiesta di chiarimenti formulata dall'organo di controllo in sede di esame della precedente delibera regionale (n. 288 del 30 gennaio 1990) con la quale era stata prorogata la concessione della stessa autolinea in attesa di acquisire ulteriori elementi sulle esigenze del traffico da servire;

2) «Violazione di legge (art. 5 e 6 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e art. 10 della legge della regione Campania 26 maggio 1975, n. 40) e dei principi generali sull'istruttoria delle domande di concessione di autolinee.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione mancando qualsiasi valutazione circa le esigenze del traffico da servire con il nuovo servizio e la comparazione tra più domande presentate.

Inconferenti appaiono, infatti, le varie giustificazioni contenute nelle delibere impuginate, per sostenere la scelta effettuata;

3) «Violazione dell'art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771. Eccesso di potere «essendo necessario, nella specie, il nulla osta del Ministero dei trasporti, trattandosi di autolinea che interferisce con il servizio ferroviario statale. Né vale, per giungere ad opposte conclusioni il decorso del termine di giorni trenta dalla richiesta del nulla osta, termine previsto dalla legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, atteso che la norma regionale, così interpretata, sarebbe in contrasto con una disposizione primaria. Qualora si accedesse ad una siffatta interpretazione si porrebbe, senza dubbio, questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi di cui all'art. 117 della Costituzione.

La ditta interessata chiede, a conclusione, l'annullamento dei provvedimenti regionali impugnati.

Si è costituita in giudizio la regione Campania, la quale, con memoria depositata in data 5 gennaio 1994, eccepisce preliminarmente la tardività del gravame, atteso che copia della delibera impugnata sarebbe stata inviata alla ditta Marino già in data 11 giugno 1990. Nel merito la difesa della regione sostiene la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione e conclude perché il ricorso sia dichiarato irricevibile ovvero sia respinto in quanto infondato.

Si è infine costituita la società controinteressata che, richiamato il contenuto di tutti gli atti in questione, ne sostiene la coerenza e la conformità alla normativa vigente. Conclude, quindi, chiedendo la reiezione del ricorso.

La ditta ricorrente ha, infine, depositato memoria difensiva, con la quale insiste, in particolare, sulla violazione dell'art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, che non può ritenersi modificato dalla successiva normativa regionale.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 1994, uditi i difensori delle parti, la controversia è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. — È portata all'esame del Collegio la delibera con la quale la giunta della regione Campania ha concesso alla ditta C.L.P. Sviluppo Industriale l'esercizio dell'autolinea Napoli-Foggia.

Precede, nell'ordine, l'esame della eccezione di tardività del gravame, sollevata dalla difesa della regione Campania sul rilievo che la delibera impugnata sarebbe stata inviata alla ditta ricorrente in data 11 giugno 1990 mentre il ricorso risulterebbe notificato alla regione, tramite servizio postale, in data 11 ottobre 1990.

L'eccezione è infondata.

Ed invero dalla documentazione versata in atti risulta che la delibera in questione, comunicata con nota prot. n. 5926/158 NA dell'11 giugno 1990, è pervenuta alla ditta Marino in data 21 giugno successivo. Il ricorso risulta notificato (e pervenuto) alla regione Campania tramite servizio postale, il 2 ottobre 1990 (come è evidente dal rimborso apposto sull'avviso di ricevimento della raccomandata) e quindi, tenendo altresì conto del periodo feriale, nei termini previsti dall'art. 21 della legge n. 1034 del 1971.

2. — Nel merito il Collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, della legge della regione Campania del 26 maggio 1975, n. 40 per contrasto con gli artt. 117 della Costituzione e 118 della Costituzione per la parte in cui trasforma il previsto parere del Ministero dei trasporti (art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1975, n. 771) in una forma di silenzio-assenso, sollevata dalla ditta ricorrente in via subordinata sia rilevante per il giudizio in esame e non manifestamente infondata.

3. — Preliminarmente appare opportuno ricordare che l'istituzione di autolinee di interesse comunale ed ultracomunale, interferisce con gli impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato, è subordinato all'assenso ministeriale di cui all'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, che deve considerarsi mantenuto fermo anche dopo il passaggio alle regioni della materia dei trasporti ai sensi dell'art. 9, primo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5. (E non è contestata, in fatto, la circostanza che l'autolinea in questione, in quanto intercorrente tra due capoluoghi di regione, insiste su un percorso interferente sul servizio ferroviario).

Non vale richiamare, come sostiene la difesa erariale, per rimuovere la previsione dell'assenso ministeriale, l'autonomia amministrativa e legislativa regionale atteso che alla stessa non possono attribuirsi competenze abrogative di una norma statale che prevede l'intervento dell'Amministrazione centrale a tutela di un interesse potentemente ultraregionale quale è quello della salvaguardia dei trasporti statali.

Né può, infine, sostenersi che la normativa regionale, nella sua formulazione non abbia inteso abrogare la disciplina di cui all'art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, ma solo disciplinare il relativo procedimento sostituendo il formale assenso ministeriale ivi previsto con una sorta di tacito consenso implicito nel decorso del tempo.

Appare, però, evidente come tale modifica, ben lungi dall'inserire nell'ordinamento regionale, una regola procedimentale, sostituisce integralmente — anche nel suo contenuto sostanziale — la norma statale con l'indubbia violazione dei limiti costituzionali dell'autonomia legislativa regionale, di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

È infine irrilevante, sempre con riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia regionale e per il profilo che qui interessa, il successivo intervento della legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali (legge 10 aprile 1981, n. 151), inidonea ad abrogare la norma regionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e 93 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, della legge della regione Campania n. 40 del 26 maggio 1975, per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione;*

*Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1994, in camera di consiglio.

*Il presidente:* MASTROCOLA

*Il consigliere estensore:* RULLI

*Il consigliere:* GASPERINI

95C0284

**N. 118**

*Ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dal pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima nel procedimento civile vertente tra Ambrosio Rosa e Servizio riscossione tributi*

**Imposte e tasse in genere - Riscossione delle imposte - Esecuzione fiscale - Beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore esecutato - Opposizione di terzo - Divieto per il coniuge, parenti e affini sino al terzo grado del contribuente - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della p.a.**

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. b)].

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 113, secondo comma).

IL PRETORE

Il giudice dell'esecuzione, letti gli atti;

Premesso che la ricorrente ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 52, secondo comma, lettera b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione;

Considerato che, mentre indubitabilmente il coniuge ed i parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati sono titolari di diritti soggettivi perfetti relativamente ai beni oggetto di esecuzione dei quali rivendicano la proprietà, tale rivendica non è ammessa, ai sensi della norma impugnata, col mezzo dell'opposizione ex art. 619 del c.p.c.;

Rilevato che tale statuizione è stata giustificata assumendosi che i beni mobili di tali soggetti che si trovino nella casa di abitazione del debitore, pur essendo di proprietà di costoro e non del debitore, sono soggetti alla responsabilità esecutiva per il debito tributario altrui in considerazione della particolare situazione locale dei beni;

Considerato che in tal modo le ragioni dei soggetti sopra indicati possono essere fatte valere dinanzi all'Intendente di finanza (ora Direttore generale per le entrate) in via amministrativa solo per le irregolarità formali (che nelle esecuzioni ordinarie legittimano l'opposizione a norma dell'art. 617 del c.p.c.) mentre sono prive di tutela giurisdizionale per quanto riguarda questioni sostanziali di ben maggiore spessore, concernenti diritti soggettivi perfetti, sia dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato, 28 dicembre 1984, n. 1067) sia dinanzi al giudice ordinario, in contrasto coll'art. 24, primo comma, della Costituzione;

Rilevato che «la necessità di tutela del rapporto tributario voluta dalla legge sul fondamento dell'esigenza di ordine pubblico ... di assicurare l'adempimento del debito d'imposta e di impedire che l'obbligato possa sottrarsi ad esso col favore di persone a lui legate da vincoli familiari» (cfr. Corte costituzionale, 16 giugno 1964, n. 42) non pare

giustificare la parificazione della posizione sostanziale del debitore, il cui diritto deve ritenersi certo affievolito dinanzi alle ragioni di rafforzamento della garanzia del credito tributario, colla posizione dei terzi, estranei al rapporto d'imposta e, quindi, titolari di diritti soggettivi perfetti, cosicché la detta norma sembra confliggere coll'art. 3 della Costituzione;

Ritenuto altresì che tale necessità, mentre giustifica l'indifferenza della situazione soggettiva del creditore in ordine alla titolarità dei beni oggetto dell'esecuzione (a differenza di quanto previsto, ad esempio, dagli artt. 2756, secondo comma, 2757, terzo comma, 2760, secondo comma, 2761, quarto comma, 2764, sesto comma, 2765, terzo comma, con riferimento a privilegi riconosciuti in ragione di particolari situazioni locali dei beni) o l'ancorare a criteri (quali quelli ad esempio di cui all'art. 65, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973) più rigorosi di quelli ordinari la dimostrazione dell'appartenenza dei beni oggetto dell'esecuzione a persone diverse dal debitore, non pare giustificare invece la radicale esclusione, per questa materia, del particolare mezzo d'impugnazione previsto dall'art. 619 del c.p.c., in contrasto coll'art. 113, secondo comma, della Costituzione;

Considerato che la questione proposta è rilevante nel presente giudizio, dipendendo dalla sua soluzione la proponibilità o meno del ricorso in esame e che, per i motivi sopra esposti, essa deve ritenersi non manifestamente infondata;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 487, secondo comma, e 295 del c.p.c. e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, a scioglimento della riserva che precede;*

*Dichiara non manifestamente infondata, ed ammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli artt. 24, secondo comma, 3 e 113, secondo comma, della Costituzione, ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza presente sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata alle parti, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Massa Marittima, addì 21 novembre 1994

*Il giudice dell'esecuzione: (firma illeggibile)*

95C0285

N. 119

*Ordinanza emessa il 10 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Messina  
nel procedimento penale a carico di Di Bella Mario Giuseppe*

**Processo penale - Appello avverso sentenza di non procedibilità dell'azione penale emessa nella fase degli atti preliminari - Ritenuta erroneità della pronuncia - Prevista decisione nel merito - Conseguente perdita di un grado di giudizio - Lamentata omessa previsione della trasmissione degli atti al giudice di primo grado o del diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi in appello - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 604, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 102).

LA CORTE DI APPELLO

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 1995 ha pronunciato la seguente ordinanza.

La Corte, visti gli atti del procedimento penale a carico di Di Bella Mario Giuseppe;

Sentite le parti sulla eccezione di incostituzionalità sollevata dal difensore dell'imputato;

Ritenuto che non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604, sesto comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 102 della Costituzione: 1) nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, laddove in primo grado sia stata pronunciata sentenza di improcedibilità dell'azione penale nella fase degli atti preliminari al dibattimento a norma dell'art. 129 c.p.c., debba, se ritenga erronea tale dichiarazione, disporre la trasmissione degli atti al primo giudice rimanendo l'imputato privato di un grado del giudizio; 2) inoltre nella parte in cui non prevede, nella medesima ipotesi, il diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi in appello:

che ciò realizza una disparità di trattamento tra l'imputato nei cui confronti sia stata emessa una pronuncia in rito predibattimentale e l'imputato nei confronti del quale sia intervenuta la declaratoria di improcedibilità a conclusione del dibattimento;

che la decisione sulla sollevata questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini del presente processo, perché in caso di accoglimento potrebbe derivarne la remissione degli atti al primo giudice, ovvero il mutamento del rito;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 84, dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 604, sesto comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 102 della Costituzione;*

*Dispone sospendersi il dibattimento;*

*Ordina comunicarsi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Messina, addì 10 gennaio 1995

*Il presidente: (firma illeggibile)*

95C0286

N. 120

*Ordinanza emessa il 26 ottobre 1994 dal pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Villa S. Giovanni nel procedimento penale a carico di D'Inzillo Oreste*

**Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia - Lesione del principio di eguaglianza.**

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, artt. 1, 2 e 3).

(Cost., artt. 3 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento n. 3726/93 r.g.n.r., n. 3795/94 reg. pret. contro D'Inzillo Oreste, imputato:

A) del reato p. e. p. dall'art. 20 lett. B della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere eseguito i lavori di ampliamento di un preesistente fabbricato, realizzando un vano lungo m 5, largo m e dell'altezza di m 2,80 in muratura ed un piccolo corpo di fabbrica a due piani f.t. in muratura di mattoni forati, in assenza della concessione;

B) *Omissis*;

C) *Omissis*;

In Calanna (RC), il 24 maggio 1993;

Preso atto dell'istanza presentata all'odierna udienza dal pubblico ministero (dott. Giuseppe Creazzo) a che sia sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in relazione agli artt. 79 e 3 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto che la prospettata questione appare rilevante e non manifestamente infondata per i motivi che seguono:

#### MOTIVI DI RILEVANZA

Sembra opportuno citare, nella sua sintetica chiarezza, l'argomentazione adottata dal pubblico ministero, argomentazione che questo giudice condivide integralmente: «la questione va dichiarata rilevante poiché deve essere disposta la sospensione del presente procedimento. Tale sospensione discende obbligatoriamente dall'applicazione del combinato disposto dell'art. 1 del d.-l. n. 551/1994 e dell'art. 44 legge n. 47/1985, posto che il reato risulta essere stato commesso entro il 31 dicembre 1993, termine ultimo previsto dall'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 551/1994 cit. La sospensione opera e deve essere disposta in tutti i procedimenti aventi ad oggetto i reati di cui all'art. 20 della legge n. 47/1985, anche indipendentemente da una richiesta di parte, e costituisce il primo atto dell'intera procedura prevista per addivenire alla declaratoria di estinzione del reato a seguito del pagamento della somma stabilita. Ne consegue che, come già statuito dalla Corte costituzionale in caso identico, afferente la disciplina di cui alla legge n. 47/1985, divengono rilevanti le questioni di costituzionalità relative a tutte le disposizioni della legge (adesso integralmente fatte rivivere dal decreto-legge citato) che risultano intimamente collegate tra loro nell'unico fine di regolamentare il meccanismo procedimentale di sanatoria (sent. Corte costituzionale n. 369 del 23-31 marzo 1988)».

Si vuole aggiungere — ad ulteriore conferma della tesi sopra esposta — che l'obbligatorietà della sospensione trova fondamento nelle esigenze di «economia» sottostanti qualsiasi istituto processuale: non sembra dubitabile, infatti, che persino a fronte di un'espressa istanza in senso opposto dell'imputato il giudice sia tenuto a sospendere il procedimento, onde evitare di addivenire ad una pronuncia suscettibile, *ab origine* e sino al suo passaggio in giudicato, di essere inficiata dalla successiva sanatoria ottenuta dall'imputato medesimo, cui la richiesta di «condono» non è certo preclusa dalla sentenza penale, sanatoria che comporterebbe, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, della legge n. 47/1985, la necessaria declaratoria di estinzione del reato.

#### MOTIVI DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA

Occorre muovere dal raffronto tra il provvedimento normativo oggi impugnato e quello precedente, cui il medesimo fa integrale rinvio: è proprio dalla «reviviscenza» dell'istituto contenuto nei capi IV e V della legge n. 47/1985, determinata dal citato rinvio, che si desumono ed evidenziano i contorni ed i contenuti del recente «condono edilizio»; contenuti cui deve essere necessariamente attribuita natura «clemenziale». Tanto deriva, infatti, dalla rinnovata attualità dell'analisi già compiuta, in merito, proprio dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 369/1988, ove si legge che la legge n. 47/1985 «pur non potendosi ritenere ... implicante la tipica figura dell'amnistia, di cui all'art. 151 del c.p., costituisce, senza dubbio, "specie" d'una generale nozione di "misura di clemenza"». Ebbene, non v'è dubbio neppure che le considerazioni che indussero la Corte a pervenire, allora, ad una tale conclusione, possano oggi essere integralmente applicate al nuovo «condono», che, si ripete, recepisce pienamente la precedente normativa.

Tanto premesso, sembra oltremodo verosimile la prospettata violazione del dettato dell'art. 79 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/1992, che prevede gli istituti di clemenza, quegli istituti, cioè, che rompono «il nesso costante tra reato e punibilità» (sentenza Corte costituzionale citata). Il presente condono, infatti, verrebbe a determinare detta «rottura» al di fuori dei limiti procedurali costituzionalmente sanciti per lo scopo, che prevedono l'adozione di un tale provvedimento con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Né sembrano poter rivivere le ragioni che, a suo tempo, «giustificarono» la rinuncia dello Stato alla propria potestà punitiva, ravvisandosi, per contro, la confliggenza del presente «condono» con il dettato fondamentale dell'art. 3 della Costituzione.

Infatti, come incisivamente affermato dal pubblico ministero in un passo dell'istanza, che piace riportare testualmente, «il supremo organo di giustizia, nella sentenza citata, ritenne opportuno tracciare, ribadendoli, i limiti costituzionali "esterni" al potere di emanare provvedimenti di clemenza da parte dello Stato, statuendo che tutte le volte in cui si rompe il nesso costante tra reato e punibilità e quest'ultima viene utilizzata per fini estranei a quelli relativi alla difesa dei beni tutelati attraverso l'incriminazione penale, tale uso, nell'incidere negativamente sul principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione, deve trovare la sua giustificazione nel quadro costituzionale che determina il fondamento ed i limiti del potere punitivo dello Stato. Ritenne, quindi, di individuare la "giustificazione" di tale

dirompente provvedimento di clemenza nell'esigenza di "chiudere con un passato di illegalità di massa", si da porre, per il futuro, "sicure basi normative (discendenti dalla disciplina organica di cui alla legge n. 47/1985) per la repressione futura di fatti che violano fondamentali esigenze sottese al governo del territorio, come la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica privata, il suo coordinamento a fini sociali, la funzione sociale della proprietà, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico ecc. E questi beni non potevano essere validamente difesi, per il futuro, se non attraverso la 'cancellazione' del notevole, ingombrante, carico pendente relativo alle passate illegalità" (cfr. sent. Corte cost. cit. in *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, p. 24). Non vi è dubbio, dunque, che la sola, vera ragione che indusse la Corte costituzionale a respingere le censure di costituzionalità del condono edilizio di cui alla legge n. 47/1985 fu la eccezionalità del provvedimento e l'esigenza di chiudere con il passato in occasione dell'emanazione di nuova, organica, disciplina legislativa in materia di repressione di illeciti urbanistici ed edilizi».

Alla luce di quanto sopra, sembra evidente a questo pretore la confliggenza del provvedimento rimesso oggi al vaglio della Suprema Corte con quei principi che la Corte stessa ritenne opportuno enunciare, e sottolineare con fermezza, per chiarire le ragioni della propria mancata censura al precedente condono. È precisamente quella gerarchia di valori che giustificò l'atto di clemenza di allora ad essere oggi minacciata: allora lo Stato rinunciò alla propria potestà punitiva nel nome dei citati valori di tutela dell'ambiente, del patrimonio storico ed artistico, della funzione sociale della proprietà; la reiterazione del provvedimento, oggi, disattende e sovverte radicalmente le limpide indicazioni fornite già all'epoca dall'Organo di suprema giustizia.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in relazione agli artt. 79 e 3 della Costituzione;*

*Visto l'art. 18, primo comma, lett. B del c.p.p., dispone la separazione del processo relativo all'imputazione sub (A) e la sua sospensione, ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, letta nel pubblico dibattimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Villa San Giovanni, addì 26 ottobre 1994

*Il pretore:* ANGELINI CHESI

95C0287

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Hario, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **L'ANCIANO**  
LITOLIBROCARTA  
Via Rienzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**  
COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
CARTOLIBRERIA FANI  
Via Carducci, 54

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Europa, 19/D  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portaiba, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75

- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.A.S.  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA CENTRALE  
Corso Martiri Libertà, 63
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzareto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **FORLENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscoliana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121

CARTOLIBRERIA MASSACCESI  
Viale Manzoni, 53/C-D  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcatonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pistrare

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
LIBRERIA IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mantana, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA  
Via Delendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI EDITORE  
Palazzo dell'Università
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA ALESSO  
Via Calmi, 14

◇ **VARESE**

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**

LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**MARCHE**

◇ **ANCONA**

LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**

LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI  
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**

LIBRERIA PROFESSIONALE  
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**

LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

◇ **CAMPOBASSO**

CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44

**PIEMONTE**

◇ **ALBA**

CASA EDITRICE ICAP - ALBA  
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**

LIBRERIA INT.LE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122  
LIBRERIA INT.LE BOFFI  
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**

LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**

LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**

CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32

◇ **TORINO**

CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17

**PUGLIA**

◇ **ALTAMURA**

LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 162  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**

LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**

VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE  
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21

◇ **LECCE**

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**

LIBRERIA «IL PAPIRO»  
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**

LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

**SARDEGNA**

◇ **ALGERO**

LIBRERIA LOBRANO  
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**

LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**

LIBRERIA DUOMO  
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**

LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**

LIBRERIA AKA  
Via Mazzini, 2/E  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

◇ **ACIREALE**

CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI  
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**

TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**

LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**

LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**

LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etnea, 393  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI  
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**

LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**

LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**

LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**

CARTOLIBRERIA EUROPA  
Via Scuti, 66  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villafermosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**

CARTOLIBRERIA GIGLIO  
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**

LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**

LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

◇ **AREZZO**

LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**

LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 64/66 R

LIBRERIA MARZOCCO

Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA  
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**

LIBRERIA SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**

LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**

LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
SESTANTE  
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**

LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**

CARTOLERIA GORI  
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**

LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

◇ **BOLZANO**

LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**

LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

◇ **FOLIGNO**

LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**

LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**

LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

◇ **CONEGLIANO**

CARTOLERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**

IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
LIBRERIA DRAGHI  
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**

CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**

CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31  
LIBRERIA BELLUCCI  
Viale Montfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**

LIBRERIA GOLDONI  
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigeito, 43

◇ **VICENZA**

LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:  
 — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;  
 — presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995  
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

#### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 357.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 195.500</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 65.500</li> <li>- semestrale . . . . . L. 46.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 200.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 109.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 65.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 45.500</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 199.500</li> <li>- semestrale . . . . . L. 108.500</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 687.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 379.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . .	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 336.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetia del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85032149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 9 5 \*

L. 7.800